

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	33
DIFESA (IV)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	45
FINANZE (VI)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	64
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	130
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	135

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica; Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	149
AFFARI SOCIALI (XII)	»	152
AGRICOLTURA (XIII)	»	164
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	176
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	188
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	189

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Seguito delle comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione	3
--	---

Mercoledì 20 febbraio 2019. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.30.

Seguito delle comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito delle comunicazioni sulla richiesta di autorizzazione, proveniente dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce, all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni nei confronti del senatore Roberto MARTI, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 3), ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Al riguardo, rileva che al Senato è in corso di discussione un caso analogo, atteso che il 23 gennaio scorso l'omologa Giunta del Senato ha infatti concluso l'esame del doc. IV, n. 1, riguardante il senatore Luigi Cesaro, nei cui confronti l'autorità giudiziaria di Napoli ha avanzato una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni captate in epoca in cui egli rivestiva la carica di deputato. Come convenuto nella scorsa seduta, illustra pertanto alla Giunta i pre-

cedenti della Camera e del Senato in ordine al riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in sede di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, richiamando in particolare un caso, verificatosi durante la scorsa legislatura, in cui l'Autorità giudiziaria aveva indirizzato la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni nei confronti del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, a entrambe le Camere. In quell'occasione, a seguito di contatti informali tra le omologhe Giunte dei due rami del Parlamento, si era pervenuti ad una soluzione condivisa, in base alla quale il Senato affermò la propria competenza.

Formula quindi osservazioni di ordine giuridico in merito all'interpretazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, anche alla luce delle considerazioni contenute nella relazione con cui la Giunta del Senato propone all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato sul Doc. IV, n. 1, «*con conseguente restituzione degli atti all'autorità giudiziaria per l'eventuale trasmissione della richiesta di autorizzazione in questione alla Camera dei deputati*».

Si riserva infine di informare il Presidente della Camera in merito alle questioni connesse all'argomento in esame e alle risultanze del dibattito in Giunta.

Alfredo BAZOLI (PD), nel segnalare la necessità di ulteriori approfondimenti,

propedeutici all'esame dell'argomento all'ordine del giorno, chiede chiarimenti sul tema del riparto di competenze tra le Camere in sede di attuazione della legge n. 140 del 2003.

Francesco Paolo SISTO (FI) sottolinea l'esigenza di pervenire, dopo i necessari approfondimenti della questione, anzitutto ad una deliberazione della Giunta, di cui informare quindi la Presidenza della Camera.

Mario PERANTONI (M5S) condivide l'opportunità di una tempestiva informazione della Presidenza della Camera, allo scopo di prevenire potenziali conflitti derivanti da interpretazioni difformi della medesima norma da parte dei due rami del Parlamento.

Gianluca VINCI (Lega) chiede chiarimenti in merito ai precedenti richiamati dal Presidente.

Roberto CATALDI (M5S) conviene sull'esigenza di un'interpretazione dell'articolo 6 della legge 140 del 2003 che consenta di individuare il giudice naturale in modo univoco, atteso che la formulazione attuale della norma presenta profili di ambiguità.

Catello VITIELLO (Misto) condivide la necessità di un approfondimento, atteso

che la cognizione del giudice naturale presuppone certezza giuridica.

Carlo SARRO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sull'*iter* del Doc. IV, n. 1 del Senato. Nel richiamare i precedenti e la giurisprudenza costituzionale, sottolinea l'opportunità che la Giunta svolga preventivamente adeguati approfondimenti al riguardo.

Eugenio SAITTA (M5S) prospetta l'opportunità di avviare tempestivamente un'interlocuzione con il Senato, previo consenso della Presidenza della Camera.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, fornisce i chiarimenti richiesti e comunica che informerà la Presidenza della Camera delle risultanze della seduta odierna. Si riserva inoltre di proseguire, nella prossima seduta, sia l'esame dell'argomento odierno sia l'esame della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità di cui al Doc. IV-ter, n. 12, per il quale i deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela saranno invitati a fornire i chiarimenti che riterranno opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, così come convenuto nella seduta del 13 febbraio scorso.

La seduta termina alle 10.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.35 alle 16.55.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla <i>Brexit</i> e sul relativo impatto per l'Italia (<i>Deliberazione</i>)	7
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	9

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 10.35.

Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia.

(*Deliberazione*).

Marta GRANDE, *presidente*, facendo seguito alla deliberazione unanime degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite III e XIV ed essendo pervenuta l'intesa da parte della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone la deliberazione da parte delle stesse Commissioni riunite di un'indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia, secondo il programma deliberato dai medesimi Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, ed entro il termine di conclusione fissato al 31 dicembre 2020.

Le Commissioni approvano in modo unanime la proposta di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, secondo il programma allegato (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che il programma dell'indagine conoscitiva testé deliberata sia congegnato in modo tale da affrontare gli argomenti rilevanti concernenti la *Brexit* e lo considera soddisfacente. Osserva, tuttavia, che tra di essi non figura in modo esplicito il tema concernente le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea sul processo di allargamento di quest'ultima ai Paesi dell'area balcanica. Per il futuro auspica, pertanto, da parte delle Commissioni riunite una valutazione positiva sull'opportunità di una integrazione del programma in tal senso.

Marta GRANDE, *presidente*, concordando sulla rilevanza della tematica evocata dal collega Pettarin, rileva che il programma dell'indagine conoscitiva deliberato in modo unanime dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni menziona l'impatto della *Brexit* sulla Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione

europa, in cui rientra la politica di allargamento così come ogni altra politica attinente al rapporto tra l'Unione e Stati terzi. Ricorda, inoltre, che ogni integrazione del programma dell'indagine conoscitiva richiede la previa intesa da parte del Presidente della Camera ai sensi della sopra citata norma regolamentare.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) esprime soddisfazione per il programma deliberato che sarà oggetto del loro lavoro da parte delle Commissioni riunite.

Massimo UNGARO (PD), pur esprimendo soddisfazione per la deliberazione dell'indagine conoscitiva, sottolinea che il Governo non sta predisponendo le necessarie iniziative per far fronte a un sempre più probabile recesso del Regno Unito senza accordo, con la sola, lodevole eccezione del Ministero dell'economia e delle

finanze, che il 24 gennaio scorso ha approntato le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di *no deal*. Evidenzia che l'Italia è il solo grande Paese europeo che denota questo grave ritardo, dal momento che sia la Germania sia la Francia hanno già adottato iniziative di emergenza.

Simone BILLI (Lega) segnala l'opportunità di una proficua interazione con le attività del Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del Sistema Paese, istituito presso la III Commissione e da lui stesso presieduto, che ha in programma di svolgere approfondimenti istruttori al servizio delle esigenze della comunità di connazionali residenti nel Regno Unito in caso di *Brexit* senza accordo.

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla *Brexit*
e sul relativo impatto per l'Italia.**

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Il 15 gennaio 2019 la *House of Commons* ha respinto la mozione di approvazione dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e della conseguente Dichiarazione politica per le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea.

Il successivo 29 gennaio la *House of Commons* britannica ha approvato una mozione con la quale impegna il Governo britannico a riaprire i negoziati con l'Unione europea sull'Accordo di recesso del Regno Unito, con l'obiettivo, in particolare, di rinegoziare la clausola cosiddetta di *backstop*, contenuta nell'accordo respinto, relativa al confine tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, sostituendola con soluzioni alternative in grado di evitare la ricostituzione di un confine fisico; contestualmente, la mozione afferma, con un impegno di natura non vincolante, che il Regno Unito non uscirà dall'Unione europea senza un accordo.

A seguito del voto del Parlamento inglese, il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e il Capo negoziatore dell'Unione europea, Michel Barnier, nei discorsi pronunciati il 30 gennaio 2019 al Parlamento europeo, hanno indicato, confermando la linea espressa con una dichiarazione anche dal Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che la clausola di *backstop* è parte dell'Accordo di recesso, che non è aperto a un nuovo negoziato.

In questo contesto, l'evoluzione della *Brexit* appare alquanto incerta e pone seri interrogativi sul possibile esito finale che, a seconda dei casi, potrebbe comportare: richiesta di una proroga del termine dei due anni previsto dall'articolo 50 del Trattato

sull'Unione europea, che dovrebbe essere decisa all'unanimità dal Consiglio europeo, a seguito di un'eventuale richiesta formulata dal Regno Unito; la rinegoziazione dell'accordo di recesso e un secondo voto del Parlamento del Regno Unito; la convocazione di un secondo *referendum*; la revoca unilaterale da parte del Regno Unito della decisione di recedere dall'Unione europea; fino ad arrivare all'ipotesi più estrema e gravida di conseguenze, ovvero uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo a partire dal 30 marzo 2019 (cosiddetto *no deal*).

La prospettiva di un *no deal* rischia di avere un impatto molto significativo sull'Italia: dal punto di vista commerciale, il Regno Unito si posiziona al quarto posto, a pari merito con la Spagna, tra i mercati di destinazione del nostro export dopo Germania, Francia e Usa, con un valore complessivo dei beni esportati pari a circa 23 miliardi di euro, ed un avanzo commerciale di circa 11 miliardi.

Quanto alla comunità italiana residente nel Regno Unito, la più numerosa nel raffronto con gli altri Paesi europei avendo una consistenza calcolata in 700 mila persone, essa è impegnata a prevenire e gestire le molteplici conseguenze che deriverebbero da un *no deal* sul terreno della libertà di circolazione per persone, beni, capitali e servizi. Oltre che sulla comunità dei connazionali, la prospettiva di *no deal* sarebbe catastrofica anche per il sistema finanziario italiano che, per il tramite della borsa italiana, è completamente integrato al sistema finanziario britannico.

È, pertanto, essenziale assicurare pieno sostegno ai connazionali italiani, che af-

frontano le difficoltà derivanti dalla condizione di incertezza generale, innanzitutto facendo leva della rete diplomatico-consolare presente nel Regno Unito, valutando la praticabilità di misure di potenziamento strutturale. In generale, occorre avviare un monitoraggio ad ampio spettro sulla *Brexit*, che contempra anche il presidio dei negoziati per la riassegnazione di sedi istituzionali europee da Londra ad altre capitali dell'Unione, con un'attenzione specifica rivolta al Tribunale unificato dei brevetti.

In generale, sul piano politico, nei quarantacinque anni della sua adesione all'Unione europea, il Regno Unito è sempre stato un partner privilegiato dell'Italia per bilanciare l'asse franco-tedesco, recentemente rilanciato con la firma del Trattato di Aquisgrana.

Altrettanto gravi potrebbero essere gli effetti sulla politica estera e di sicurezza dell'Unione: è possibile, infatti, che con la *Brexit* l'impegno del Regno Unito si rivolga esclusivamente al contesto transatlantico, privando l'Unione di un attore chiave, in termini sia economici che di risorse militari, ai progetti europei varati in questo ambito.

In termini più generali, il percorso di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, peraltro nell'anno in cui è previsto il rinnovo delle Istituzioni europee, pone interrogativi fondamentali rispetto alla tenuta e al futuro del progetto europeo, alla sua portata e sostenibilità, nonché ai rapporti tra Stati membri e tra gli stessi cittadini europei, considerate le inevitabili ripercussioni sui principi di coesione e solidarietà alla base dell'architettura europea e, in ultima analisi, sui Trattati europei in vigore.

Sulla base di queste premesse, in un'ottica di interesse nazionale, l'indagine sarebbe finalizzata ad approfondire i seguenti profili: il processo relativo alla definizione delle future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea, con un'attenzione specifica ai rapporti tra Regno Unito e Repubblica di Irlanda; le ricadute istituzionali e politiche di *Brexit* per l'Unione europea, per gli Stati membri e per l'Italia in particolare; gli sviluppi per il Sistema Paese, con particolare riferi-

mento alle aspettative e ai bisogni della comunità dei connazionali residenti nel Regno Unito e delle giovani generazioni.

L'attività d'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare, di cui sarà di volta in volta richiesta autorizzazione alla Presidenza della Camera.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2020.

Soggetti da audire:

Ministro, sottosegretari e direttori generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Ministro e sottosegretario per gli affari europei;

Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

Capo negoziatore dell'UE, Michel Barnier;

rappresentanti dello *steering group* del Parlamento europeo sulla *Brexit*;

rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea;

Ambasciatore del Regno Unito in Italia;

Ambasciatore di Irlanda in Italia;

ulteriori rappresentanti diplomatici italiani ed esteri;

rappresentanti dei settori produttivi coinvolti e delle parti sociali;

rappresentanti del Comitato europeo delle regioni;

rappresentanti del Comitato economico e sociale;

Cassa Depositi e Prestiti, SACE e SIMEST;

associazioni e patronati esponenti dei connazionali residenti nel Regno Unito CGIE e COMITES;

accademici ed esperti.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01516 Sisto: Sulla regolamentazione della vendita dello <i>spray</i> al peperoncino	12
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	22
5-01517 Meloni: Sulle iniziative per contrastare la diffusione della mafia nigeriana nella città di Ferrara	12
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
5-01518 Migliore: Sulle iniziative per ripristinare condizioni di sicurezza nella città e nella provincia di Napoli	13
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	26

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1171 Iezzi e C. 1019 Bignami (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1604</i>)	14
Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. Iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309-A, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	20
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 1353, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	20
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto». C. 1160, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 febbraio 2019. – Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.15.

Gianluca VINCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01516 Sisto: Sulla regolamentazione della vendita dello *spray* al peperoncino.

Deborah BERGAMINI (FI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Deborah BERGAMINI (FI), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, facendo notare che liberalizzazione dell'acquisto degli *spray* al peperoncino, sostenuta dal suo gruppo e realizzata in passato dal Governo Berlusconi, mirava proprio a fornire alle donne strumenti di autodifesa in condizioni di pericolo.

Evidenzia quindi come l'interrogazione in titolo intenda richiamare il Governo a monitorare il fenomeno e a compiere una ricognizione del quadro normativo vigente, valutando l'opportunità di introdurre miglioramenti in tale regolamentazione al fine di prevenire quei casi, come quelli descritti nell'interrogazione, di utilizzo distorto di tali oggetti, i quali si trasformano da strumenti di difesa in pericolosi strumenti di offesa.

5-01517 Meloni: Sulle iniziative per contrastare la diffusione della mafia nigeriana nella città di Ferrara.

Tommaso FOTI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, manifestando innanzitutto solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine per l'episodio, verificatosi nella zona GAD di Ferrara, in cui alcune decine di nigeriani hanno rovesciato cassonetti in strada, rivolto minacce e lanciato oggetti contro i poliziotti intervenuti, a causa del ferimento di un loro connazionale in possesso di droga il quale era fuggito a un controllo delle forze dell'ordine.

Evidenzia come l'episodio in questione desti particolare allarme anche a causa della forte presenza di richiedenti asilo di

nazionalità nigeriana nella zona di Ferrara e in tutta l'Emilia-Romagna, i quali risultano spesso legati alla criminalità nigeriana.

Chiede quindi al Governo quali urgenti iniziative intenda assumere per evitare il ripetersi di episodi come quello accaduto a Ferrara nella serata di sabato 16 febbraio 2019, restituendo vivibilità e sicurezza alla città e per contrastare la mafia nigeriana.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, dopo essersi associato al deputato Foti nella manifestazione di solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine, richiamando la necessità di assicurare ad esse, quando si verificano eventi come quelli testé descritti nell'atto di sindacato ispettivo, la massima vicinanza da parte delle istituzioni, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Inoltre evidenzia l'incremento di organico, pari a 55 unità, previsto per la Questura di Ferrara, facendo notare come tale misura rientri nel piano complessivo di riorganizzazione delle questure e dei commissariati successivo alla cosiddetta « legge Madia », attualmente in definizione, osservando, peraltro, come l'impegno del Governo in carica sia rivolto a incrementare nuovamente la dotazione organica delle forze dell'ordine, che era stato ridotto dalla predetta « legge Madia », nonché ad assicurare un miglior presidio del territorio, prevedendosi a tal fine anche l'utilizzo dei reparti della Polizia di Stato prevenzione crimine in un'area che necessita di un ulteriore impegno per quanto riguarda la tutela della sicurezza.

Tommaso FOTI (FdI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'impegno profuso su tale versante, osservando come la situazione dell'ordine pubblico in tutta l'Emilia-Romagna appaia critica a causa della presenza della criminalità nigeriana. Richiama, in proposito, gli esempi di Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Bologna e, infine, Modena, dove ha potuto sperimentare di persona,

in occasione della partecipazione ad un convegno svoltosi in quella città, il clima intimidatorio che si respira nel territorio.

Ritiene inaccettabile che la popolazione di quelle zone sia costretta a vivere nel terrore, temendo addirittura per la propria incolumità quando esce dalle proprie case la sera, auspicando quindi che il Governo preli la massima attenzione a tale fenomeno, che desta sempre più preoccupazione.

5-01518 Migliore: Sulle iniziative per ripristinare condizioni di sicurezza nella città e nella provincia di Napoli.

Paolo SIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, chiedendo al Governo quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire un numero di mezzi e di uomini adeguato e atto a ripristinare quanto prima la legalità e il pieno controllo del territorio a Napoli e provincia.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo SIANI (PD), replicando, giudica incoraggianti le misure testé illustrate dal rappresentante del Governo in tema di incremento degli organici delle forze dell'ordine e di potenziamento della videosorveglianza del territorio, ritenendo che tali iniziative, utili al contrasto dei fenomeni di illegalità nella città di Napoli, debbano essere affiancate da iniziative di *intelligence*.

Ritiene inoltre necessario affiancare a tale attività repressiva un'azione di carattere preventivo, che — considerato l'alto tasso di abbandono scolastico e l'alta diffusione del fenomeno delle cosiddette *baby gang* in quelle aree — preveda in particolare maggiori investimenti nella scuola e un maggiore impiego sul territorio dei cosiddetti «maestri di strada», proseguendo con più forza una iniziativa educativa già avviata a livello sperimentale a Napoli. Ritiene infatti che una seria azione

in questo campo possa consentire di ottenere grandi risultati in chiave preventiva, fornendo concrete prospettive di vita e di lavoro alle giovani generazioni, evitando che esse rimangano vittima dell'influenza deleteria della criminalità organizzata.

Gianluca VINCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca VINCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.35.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

C. 1171 Iezzi e C. 1019 Bignami.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio 2019.

Gianluca VINCI, *presidente*, informa che sul testo della proposta di legge C. 1171 Iezzi, adottata quale testo base, recante disposizioni per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, come risultante dall'emendamento approvato nella precedente seduta di esame, cui è abbinata la proposta di legge C. 1019 Bignami, sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione Finanze e della Commissione Affari sociali, mentre nella giornata odierna dovrebbero esprimersi le Commissioni Bilancio e Attività produttive. La Commissione per le questioni regionali

ha invece avviato l'esame del provvedimento nella seduta odierna, senza peraltro esprimere il parere.

Pertanto, in attesa dell'espressione dei predetti pareri, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta già convocata per domani il seguito dell'esame.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1604).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2019.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che nella giornata odierna è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 1604 Rampelli, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ». La proposta di legge è abbinata alle proposte di legge C. 696 De Maria, adottata come testo base, C. 1169 Lupi e C. 1313 Gelmini, già all'esame della Commissione, in quanto vertente sulla medesima materia.

Anna MACINA (M5S) propone di chiedere un rinvio dell'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, attualmente previsto per la giornata di lunedì 25 febbraio prossimo, al fine di svolgere, nel corso della prossima settimana, ulteriori approfondimenti politici tra i gruppi, con l'obiettivo di definire un testo il più possibile condiviso.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) si associa alla richiesta testé formulata dalla deputata Macina.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, ritiene che la proposta di un rinvio della discus-

sione in Assemblea sia di buon senso, mirando ad un dialogo tra le forze politiche che si ponga nella prospettiva di una più ampia condivisione tra i gruppi sul merito del provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO (FI) condivide la proposta di un rinvio della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Gianluca VINCI, *presidente*, alla luce dell'orientamento dei gruppi testé manifestato, avverte che la Presidenza della Commissione chiederà al Presidente della Camera di posticipare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento.

Così rimane stabilito.

Gianluca VINCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

C. 14 cost. Iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (FI), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 14, di iniziativa popolare, recante norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

Svolgendo alcune considerazioni preliminari, intende rivolgere un ringraziamento, anzitutto, ai soggetti promotori di tale iniziativa legislativa, l'Unione delle Camere penali, nonché al movimento popolare che ha sorretto tale iniziativa, perseguendo con efficacia un obiettivo giuridico rilevante. Desidera altresì ringraziare la presidenza della Commissione per aver calendarizzato con una certa celerità il provvedimento in esame, nonché tutte le forze politiche – tra le quali richiama la

Lega – che, in passato, insieme al suo gruppo, hanno perseguito con forza l'obiettivo della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Ritiene infatti che tale provvedimento conferisca dignità europea all'ordinamento italiano, in armonia con le indicazioni provenienti dalle stesse istituzioni dell'Unione. Giudica quindi tale intervento di riforma, che definisce di « *drafting* » costituzionale, indifferibile, osservando come il principio della separazione tra magistratura giudicante e requirente sia già insito nella Carta costituzionale, alla luce dei principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, come modificato nel 1999, che riconosce infatti la parità delle parti del processo davanti ad un giudice terzo e imparziale.

Si tratta dunque di riconoscere formalmente una differenza di posizione tra giudice e pubblico ministero già esistente, nella consapevolezza che la separazione delle carriere non debba essere un fine quanto uno strumento rivolto a conseguire un dibattito giusto ed equo.

Osserva, infatti, come nel processo, da un lato, vi siano le parti in causa in contraddittorio tra loro, tra le quali il PM, il quale rappresenta l'accusa e che, beneficiando di propri margini di discrezionalità, gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e, dall'altra, un giudice imparziale e terzo, soggetto esclusivamente alla legge, chiamato a risolvere la controversia. Ritiene evidente che una simile impostazione del processo non possa che condurre a prevedere due ordini giudiziari distinti, scongiurando le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da una innaturale vicinanza professionale.

Fa quindi notare come il provvedimento, ribadendo un principio di distinzione tra le carriere nell'ordine giudiziario, si ponga in linea con un'idea di separazione dei poteri, che intende peraltro distinguere tra politica e giustizia, contrapponendosi ad una visione – incarnata a suo avviso dal Governo in carica – che, invece, si basa sull'alterazione dei meccanismi istituzionali, tra cui quello del

bicameralismo perfetto, dal momento che l'Esecutivo ignora, ad esempio, le prerogative di uno dei rami del Parlamento durante l'esame dei provvedimenti d'urgenza da esso adottati.

Dichiarandosi aperto ad un confronto serio con i gruppi, in vista di un possibile miglioramento del testo, torna a soffermarsi, infine, sull'articolo 10, che interviene sull'obbligatorietà dell'azione penale, limitandola ai casi e ai modi previsti dalla legge. Ritiene infatti che un esercizio non indiscriminato dell'azione penale, mirato al perseguimento delle fattispecie di reato più rilevanti, possa contribuire a scongiurare l'ingolfamento dei processi, rendendo più efficace lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del provvedimento, il quale era stato presentato alla Camera nella XVII legislatura e che si compone di 10 articoli, rileva in estrema sintesi come esso incida sull'ordinamento giudiziario e sulla carriera dei magistrati, modifichi struttura, composizione e funzioni dell'organo di governo della magistratura, incida sulle modalità di esercizio dell'azione penale, al fine di separare le carriere di giudici e di pubblici ministeri mediante un intervento sul Titolo IV della Costituzione, prevenendo: due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante; la modifica della composizione dei membri elettivi dei due istituendi CSM rispetto a quello unitario esistente, passando dall'attuale prevalenza numerica della componente togata, corrispondente ai due terzi, alla sua parificazione rispetto a quella laica, di nomina politica; la rimessione alla legge ordinaria dei criteri di scelta dei magistrati costituenti la componente togata dei due organi di autogoverno; la separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l'accesso in esse; la possibilità di nominare, a tutti i livelli della magistratura giudicante, avvocati e professori ordinari universitari di materie giuridiche al

di fuori della selezione con pubblico concorso; la modifica dell'articolo 112 della Costituzione, regolante l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, con la previsione di esercizio della stessa nei casi e secondo i modi previsti dalla legge.

Ricorda quindi che il tema della separazione delle carriere dei magistrati è stato più volte oggetto di dibattito parlamentare, in particolare nella XIII e nella XVI legislatura.

Richiamano, al riguardo, i lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (cosiddetta « Commissione D'Alema ») istituita nella XIII legislatura con legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.

Rammenta altresì che nella XVI legislatura le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera sono state impegnate nell'esame del disegno di legge costituzionale C 4275, che proponeva una complessiva riforma del titolo IV della parte II della Costituzione, relativo alla magistratura, provvedimento che tuttavia non è arrivato all'esame dell'Assemblea della Camera.

Passando quindi ad esaminare in dettaglio il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 modifica l'articolo 87 della Costituzione, relativo ai poteri del Presidente della Repubblica, specificando, al decimo comma del predetto articolo 87, relativo alla presidenza del Consiglio superiore della magistratura, che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

La modifica si connette alla divisione, operata dalla proposta di legge, dell'attuale Consiglio superiore della magistratura in due organi: il Consiglio superiore della magistratura giudicante; il Consiglio superiore della magistratura requirente.

La creazione di due distinti organi è collegata alla scelta della separazione della funzione giudicante da quella requirente, che rappresenta l'oggetto principale della proposta di legge.

In tale contesto viene confermata la Presidenza, in capo al Presidente della

Repubblica, dei due organi, competenti sulle assunzioni e sulla carriera dei giudici e dei pubblici ministeri.

L'articolo 2 della proposta di legge modifica la rubrica del titolo IV della parte II della Costituzione, che nel testo vigente fa riferimento a « La magistratura ». Tale termine viene sostituito con « L'Ordine giudiziario ».

Sono altresì modificate le rubriche delle due sezioni che compongono il predetto titolo IV del testo costituzionale: la sezione I assume la denominazione « Ordinamento dei magistrati », in luogo di « Ordinamento giurisdizionale »; la sezione II assume la denominazione « Norme per la giurisdizione », anziché « Norme sulla giurisdizione ».

L'articolo 3, al comma 1, modifica l'articolo 104, primo comma, della Costituzione, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere, specificando che l'ordine giudiziario è costituito da magistratura giudicante e magistratura requirente, ed è autonomo ed indipendente da ogni potere.

I pubblici ministeri continueranno, quindi, ad essere magistrati e a godere delle garanzie di autonomia e indipendenza proprie dei magistrati, ma apparterranno a un ordine giudiziario distinto da quello dei giudici.

Una prima conseguenza di tale distinzione è la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.

Da tale separazione discende la necessità di superare l'attuale sistema che prevede un concorso unico per l'accesso alla magistratura, con possibilità di svolgere sia funzioni giudicanti sia requirenti e di passare da una funzione all'altra, sebbene nei limiti previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

In merito rammenta che, attualmente, il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti – e viceversa – è disciplinato dal decreto legislativo n. 160 del 2006, come da ultimo modificato dalla legge n. 111 del 2007.

Ricorda altresì in proposito che, nella sentenza n. 37 del 2000, la Corte costitu-

zionale ha rilevato che la Costituzione « pur considerando la magistratura come un unico « ordine », soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (articolo 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni ». Nell'attuale testo della Costituzione una posizione di indipendenza dei pubblici ministeri – parzialmente diversa da quella dei giudici – è desumibile dall'articolo 107, quarto comma, secondo il quale « il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario »; per i giudici vale invece il principio della soggezione unicamente alla legge sancito dall'articolo 101, secondo comma.

La differenza di posizione tra giudice e pubblico ministero risulta inoltre accentuata dall'entrata in vigore nel 1989 del nuovo codice di procedura penale, che ha segnato il passaggio da un processo di stampo inquisitorio ad un processo accusatorio e dai principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 della Costituzione, nel testo modificato nel 1999. L'articolo 111 riconosce infatti la parità delle parti del processo davanti ad un giudice terzo e imparziale.

Tornando a illustrare il comma 1 dell'articolo 3 della proposta di legge, va rilevato che, a differenza del testo vigente dell'articolo 104, primo comma, nella proposta l'autonomia e l'indipendenza sono riconosciute, rispetto « ad ogni potere » e non rispetto « ad ogni altro potere ». L'attributo « altro » sottintende nel testo vigente una qualificazione della magistratura quale potere a sé stante: pertanto la soppressione di tale attributo potrebbe essere intesa nel senso di far venire meno tale qualificazione, la quale peraltro ha valore sul piano astratto dei principi senza implicare immediate conseguenze sul

piano precettivo. Per altro verso, la soppressione dell'attributo « altro » potrebbe leggersi nel senso di sottolineare l'indipendenza del giudice non solo dagli altri poteri (cosiddetta indipendenza esterna), ma anche rispetto a tutti gli altri giudici (cosiddetta indipendenza interna). In senso contrario, tuttavia, resta il fatto che, sul piano letterale, l'autonomia e l'indipendenza sono riferite all'ordine dei giudici e non al singolo giudice.

L'articolo 3, ai commi da 2 a 6, in linea con il principio della distinzione tra giudici e pubblici ministeri che ispira la riforma prospettata dalla proposta di legge, prevede inoltre, modificando i commi secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del vigente articolo 104 della Costituzione, un Consiglio superiore della magistratura giudicante, distinto dal Consiglio superiore della magistratura requirente previsto dall'articolo 5 della proposta, che introduce il nuovo articolo 105-*bis* della Costituzione.

In particolare, i due Consigli risultano composti dalle rispettive categorie, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica, e un vicepresidente eletto tra i membri cosiddetti laici, ovvero, indicati dal Parlamento, inoltre, vi fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente (per i giudicanti) e il procuratore generale (per gli inquirenti) della Corte di cassazione.

Come già nel sistema vigente, le nuove norme costituzionali non provvedono alla determinazione del numero dei componenti dei Consigli superiori, che è dunque rimesso alla legge ordinaria.

Per quanto riguarda l'attuale composizione del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 195 del 1958, come modificato dalla legge n. 44 del 2002, il CSM risulta composto di 27 membri: 3 membri di diritto: Presidente della Repubblica (Presidente del CSM); primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione; 16 membri togati, eletti dai magistrati ordinari; 8 membri laici, eletti dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari

di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante, previsto dalla proposta di legge, si distingue dall'attuale CSM in quanto: non ne fa parte di diritto il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ma solo il primo Presidente della Corte; il rapporto tra il numero dei membri « togati » (eletti dai giudici) ed il numero membri « laici » (eletti dal Parlamento) è di parità, in luogo dell'attuale 2/3 di membri togati ed 1/3 di membri laici; i membri « togati » sono scelti tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge: rispetto alla disciplina vigente, dunque, la componente « togata » non viene più eletta dai magistrati ordinari, ma i criteri di scelta dei magistrati che la compongono vengono rimessi alla legge ordinaria; l'incompatibilità è estesa alle cariche di consigliere provinciale o comunale e agli esponenti di enti di diritto pubblico.

Sono invece confermate rispetto al vigente testo dell'articolo 104: la Presidenza in capo al Presidente della Repubblica; l'elezione dei membri « laici » da parte del Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio; la durata in carica di 4 anni per i membri elettivi; la non immediata rieleggibilità; l'elezione di un vice presidente da parte del Consiglio fra i membri « laici »; l'incompatibilità con l'iscrizione ad albi professionali e con le cariche di parlamentare e consigliere regionale.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 105 della Costituzione, relativo alle attribuzioni del CSM.

Il nuovo testo dell'articolo 105 attribuisce al Consiglio superiore della magistratura giudicante, con riferimento ai giudici, tutte le funzioni attualmente previste dal medesimo articolo 105.

Si tratta di funzioni relative alla carriera dei magistrati e, in particolare, assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni, nonché i provvedimenti disciplinari.

La nuova norma specifica che ulteriori competenze del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere attribuite solo con legge costituzionale.

In merito ricorda che nell'attuale assetto normativo, l'articolo 10 della legge n. 195 del 1958, il quale enumera le attribuzioni del CSM, stabilisce una norma di chiusura in base alla quale il Consiglio superiore delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

L'articolo 5, in analogia con quanto previsto dai commi da 2 a 6 dell'articolo 3, detta la disciplina del Consiglio superiore della magistratura requirente, introducendo il nuovo articolo 105-*bis* della Costituzione.

Le uniche differenze rispetto alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura giudicante sono: la presenza di diritto del procuratore generale presso la Corte di cassazione, anziché del primo Presidente della Corte; la scelta dei membri « togati » con le modalità stabilite dalla legge, tra i pubblici ministeri; anche in questo caso, così come per l'organo di autogoverno della magistratura giudicante, non vi è più l'elezione, bensì una scelta dei componenti in base a criteri individuati da legge ordinaria.

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 in relazione alle funzioni del Consiglio della magistratura giudicante, l'articolo 6, che introduce il nuovo articolo 105-*ter* della Costituzione, attribuisce le medesime funzioni al Consiglio superiore della magistratura requirente.

Anche in tal caso si specifica che ulteriori competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale.

L'articolo 7, al comma 1, modifica l'articolo 106, primo comma, della Costituzione, specificando che le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati.

Il comma 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione, che attualmente prevede la facoltà del Consiglio superiore della magistratura di chiamare all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati

che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Il nuovo comma terzo dell'articolo 106 della Costituzione sottrae tale facoltà al CSM e demanda alla legge la possibilità di prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari di materie giuridiche, non più solo per la Cassazione ma a tutti i livelli della magistratura giudicante.

In proposito, richiama l'opportunità di specificare nella disposizione costituzionale a chi spetti la nomina di avvocati e di professori ordinari di materie giuridiche.

L'articolo 8 modifica l'articolo 107, primo comma, della Costituzione, che sancisce il principio di inamovibilità dei magistrati, giudicanti e inquirenti.

Rileva, in proposito, come l'inamovibilità consista nella necessità che i provvedimenti di dispensa o sospensione dal servizio, ovvero di destinazione ad altre sedi o funzioni, siano assunti dal CSM a conclusione di procedimenti garantiti (per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario) ovvero consensuali (con il consenso del magistrato interessato).

L'istituto, trovando la sua *ratio* nell'indipendenza del magistrato, a sua volta finalizzata ad assicurare il corretto esercizio della funzione giudiziaria, protegge la stabilità del posto, senza però degenerare in mero privilegio, proprio perché acconsente a quelle forme garantite di mobilità, che non sono espressione di attentati alla indipendenza del magistrato, in quanto rispettose di quel *modus procedendi*.

Il principio è attuato dal legislatore con l'articolo 2 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), in base al quale i magistrati non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

In tale contesto la modifica disposta dal comma 1 dell'articolo 8 appare volta a coordinare il primo comma dell'articolo 107 con la divisione del CSM nei due organi previsti dalla proposta di legge in

esame (ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come riformulato, e del nuovo articolo 105-*bis* della Costituzione).

In particolare, laddove il secondo periodo del predetto primo comma dell'articolo 107 prevede che i magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso, il comma 1 dell'articolo 8 sostituisce il riferimento al CSM con il riferimento ai Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente.

Il comma 2 dell'articolo 8 abroga invece il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione, secondo il quale i magistrati si distinguono tra di loro soltanto per diversità di funzioni. L'abrogazione appare consequenziale rispetto alla separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente.

In proposito va rilevato come in seno all'Assemblea costituente tale norma sia stata costantemente intesa come il fondamento della concezione della magistratura come « potere diffuso ». Il legislatore costituente, affermando che l'unico criterio distintivo dei magistrati va ricercato nelle funzioni effettivamente esercitate, ha infatti inteso escludere ogni struttura gerarchica all'interno dell'ordine giudiziario, riaffermando così il principio in base al quale il giudice è soggetto soltanto alla legge.

L'articolo 9 modifica l'articolo 110 della Costituzione, relativo alle competenze del Ministro della giustizia.

Si tratta di una modifica di mero coordinamento, in quanto sostituisce il riferimento all'attuale CSM con quello ai due Consigli superiori della magistratura giudicante e requirente istituiti dalla proposta di legge.

L'articolo 10 modifica l'articolo 112 della Costituzione, che sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

La modifica introdotta dall'articolo 10 consiste nell'attribuire alla legge la determinazione dei casi e dei modi per l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.

In merito ricorda che, nell'attuale sistema, il principio di obbligatorietà dell'azione penale è stato definito dalla Corte costituzionale come un « punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale » (sentenza n. 88 del 1991).

Secondo la Consulta, « l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del Pubblico Ministero (...) è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale; sicché l'azione è attribuita a tale organo senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio » (sentenza n. 84 del 1979 e n. 88 del 1991).

« Più compiutamente: il principio di legalità (articolo 25, secondo comma), che rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale, abbisogna, per la sua concretizzazione, della legalità nel procedere; e questa, in un sistema come il nostro, fondato sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (in particolare, alla legge penale), non può essere salvaguardata che attraverso l'obbligatorietà dell'azione penale. Realizzare la legalità nell'eguaglianza non è, però, concretamente possibile se l'organo cui l'azione è demandata dipende da altri poteri: sicché di tali principi è imprescindibile requisito l'indipendenza del pubblico ministero » (sentenza n. 88 del 1991).

Nello stesso senso diverse sentenze riconoscono nel principio di obbligatorietà dell'azione penale « la fonte essenziale della garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero » (sentenza n. 420 del 1995; sentenza n. 84 del 1979).

Gianluca VINCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 febbraio 2019. – Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 1309-A, approvata dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Andrea GIORGIS, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 1309-A, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 1353, approvata dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Andrea GIORGIS, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli

emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 1353, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

C. 1160, approvata dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Andrea GIORGIS, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 1, presentati alla proposta di legge C. 1160, recante l'istituzione Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».

Anna MACINA (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-01516 Sisto: Sulla regolamentazione della vendita dello *spray* al peperoncino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Signori Deputati,

le vicende cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sui dispositivi individuali di autodifesa e sui potenziali rischi legati ad un uso inappropriato degli stessi.

In particolare, l'episodio accaduto a Corinaldo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi in cui hanno perso la vita 6 persone, ha suscitato profonda commozione nell'opinione pubblica e un senso di forte preoccupazione per la dinamica dell'evento.

Sul fatto specifico informo che sono tuttora in corso attività investigative ed accertamenti di carattere tecnico-scientifico al fine di valutare se sia stato fatto effettivamente uso di sostanze urticanti.

Intanto, va subito precisato che tali strumenti di autodifesa, fra cui rientra lo *spray* al peperoncino, sono oggetto di puntuale disciplina nel nostro ordinamento.

In particolare, il Decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011, n. 103, emanato di concerto con il Ministro della Salute, individua con precisione le caratteristiche tecniche che devono possedere i dispositivi di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di «*Oleoresin Capsicum*», e ciò al fine di poterli connotare quali «strumenti non aventi attitudine a recare offesa alla persona».

Lo stesso decreto, oltre a prevedere specifiche indicazioni da riportare sui tali dispositivi e sulla relativa confezione, stabilisce il divieto di vendita ai minori di 16 anni, nonché le relative caratteristiche

tecniche, tra le quali ricordo quelle sul quantitativo massimo di miscela, sulle percentuali di principio attivo contenuto, sulla gittata utile, che non deve essere superiore ai tre metri e, infine, sulla necessità di assenza al suo interno di sostanze infiammabili, corrosive, cancerogene e tossiche.

Tutti gli strumenti di autodifesa non conformi alle citate caratteristiche tecniche rimangono, quindi, disciplinati dalla normativa in materia di armi ed al conseguente regime autorizzatorio.

In tale quadro, possono essere legittimamente venduti e portati, a scopo di autodifesa, solo i prodotti conformi al decreto e, pertanto, ogni uso improprio degli stessi, ovvero il loro impiego come mezzo di offesa, integra inevitabilmente fattispecie penalmente rilevanti.

In tal senso, la Corte di Cassazione, con sentenza del 6 marzo 2017, ha rilevato che la sottrazione di tali strumenti di autodifesa alla categoria degli oggetti atti ad offendere è subordinata non solo alla condizione di conformità alle caratteristiche tecniche, ma anche alle loro modalità di impiego, che devono essere esclusivamente finalizzate all'autodifesa personale, mentre l'impiego come mezzo d'offesa comporta, necessariamente, la piena e incondizionata applicazione della normativa in materia di armi.

Lo *spray* al peperoncino ha già dato prova di rappresentare un importante strumento di difesa per chi si trova in condizioni di pericolo, e penso principalmente alle donne esposte a tentativi di

aggressione e violenza, rappresentando, altresì, un elemento in grado di elevare la percezione di sicurezza individuale.

In discussione, quindi, non è l'utilità del dispositivo in sé quanto, piuttosto,

l'uso distorto che può farsene, soprattutto in determinati contesti, e che, per quanto riferito in precedenza, sarà perseguito dalle forze dell'ordine con il massimo rigore.

ALLEGATO 2

5-01517 Meloni: Sulle iniziative per contrastare la diffusione della mafia nigeriana nella città di Ferrara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

nella serata del 16 febbraio scorso, a Ferrara, un cittadino nigeriano, nel tentativo di sottrarsi ad un controllo di *routine* da parte dei Carabinieri, si è dato alla fuga, venendo investito da un veicolo in transito. Il soggetto, ricoverato presso l'ospedale cittadino, è stato trovato in possesso di 7,40 grammi di hashish e deferito all'Autorità Giudiziaria.

Nella fase successiva all'incidente, un gruppo di circa 40/50 persone di origine africana, sull'erroneo presupposto che il giovane fosse morto, si è radunato in strada rovesciando i cassonetti e ostruendo una parte della carreggiata alla circolazione.

I disordini sono cessati in breve tempo a seguito dell'intervento in zona di diverse pattuglie delle Forze dell'Ordine. Sono, tuttora, in corso accertamenti per l'identificazione dei responsabili, in ordine ai citati fatti accaduti in quella parte del capoluogo conosciuta come «zona G.A.D.», acronimo con cui si identificano i quartieri «Giardino – Arianuova – Doro», situati nel quadrante nord-ovest del territorio comunale di Ferrara. In tale zona sono, in particolare, compresi la stazione ferroviaria ed i giardini antistanti, contesti urbani interessati dal fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, praticato per lo più da cittadini africani, principalmente di nazionalità nigeriana, comunità numericamente radicata nel capoluogo ferrarese.

In particolare, nel 2018, nel «G.A.D.» sono stati effettuati dalle Forze di Polizia complessivamente 166 servizi straordinari, con 4.618 persone controllate ed identifi-

cate, 65 arresti ed il sequestro di Kg. 1,242 di cannabinoidi e di 208 grammi di hashish/cocaina.

Nel mese di gennaio 2019, infine, nella stessa zona sono stati effettuati dalle complessivamente 14 servizi straordinari di controllo, con 321 persone identificate, 2 arresti ed il sequestro di 122 grammi di cannabinoidi e di 0,42 grammi di hashish.

Gli onorevoli interroganti, prendendo spunto dall'episodio di Ferrara, pongono poi l'attenzione, più in generale, sul fenomeno della diffusione della cosiddetta «Mafia Nigeriana» nel nostro Paese, tema che è stato già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo.

In proposito, non posso che confermare quanto già riferito in tali occasioni e, cioè, che il fenomeno delle mafie «straniere» e, in particolare di quella nigeriana, non è affatto sottovalutato bensì attentamente monitorato dalle forze di polizia, anche grazie all'impiego di risorse a ciò dedicate in modo specifico.

Al riguardo, evidenzio che sia nell'ambito del Servizio Centrale Operativo del Dipartimento della pubblica Sicurezza che all'interno delle Squadre Mobili delle Questure, esistono articolazioni dedicate alle indagini concernenti la criminalità straniera, tra cui quella nigeriana.

L' incisiva azione di contrasto da parte delle Forze di Polizia sta già producendo significativi risultati investigativi. Ne sono testimonianza le più recenti operazioni portate a termine sull'intero territorio nazionale. Mi riferisco, ad esempio:

a quella svolta a Cagliari il 21 novembre scorso, con il fermo da parte della

Polizia di Stato di 21 nigeriani responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti, e il sequestro di circa 7,5 Kg. tra eroina e cocaina;

all'operazione conclusa dalla Polizia di Stato il 23 gennaio 2019 a Mineo (CT) e nella provincia di Catania, con il fermo di 15 nigeriani responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso aggravata dall'uso delle armi, associazione per delinquere finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di stupefacenti, e violenze sessuali anche di gruppo;

all'operazione svolta il 25 gennaio scorso a Messina dall'Arma dei Carabinieri che ha portato all'arresto di 4 nigeriani e un italiano ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone minorenni, alla loro riduzione in schiavitù, all'ingresso e permanenza clandestina in Italia e allo sfruttamento della prostituzione minorile;

a quella dell'11 febbraio scorso a Catania, con la quale la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto di 3 donne e 2 uomini nigeriani responsabili, a vario titolo, di tratta di persone con l'aggravante della transnazionalità, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

L'elencazione di queste operazioni, che costituiscono solo una parte delle inizia-

tive investigative poste in essere sull'intero territorio nazionale, dimostra il deciso impegno da parte delle diverse componenti del sistema sicurezza e della magistratura nel contrasto di un sodalizio criminale che per le sue caratteristiche e capacità di penetrazione nei territori presenta effettivamente profili di elevata pericolosità.

In conclusione, tornando alla specifica situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico di Ferrara, segnalo la forte attenzione del Governo e l'incisiva attività di vigilanza e controllo del territorio, anche con l'impiego, nell'ambito dell'Operazione « Strade Sicure », di 13 militari in vigilanza dinamica e presso la stazione ferroviaria in vigilanza fissa, con l'impegno del Governo a un potenziamento ulteriore.

Va ricordato, inoltre, che alcuni Comuni della provincia di Ferrara (Voghiera, Tresigallo e Comacchio) sono risultati beneficiari, nel novembre del 2018, di finanziamenti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza per un importo complessivo di circa 433 mila euro.

Da ultimo, informo che la Questura di Ferrara, nell'ambito del Piano di riorganizzazione delle Questure e dei Commissariati *post* legge Madia, attualmente in definizione, beneficerà di un incremento di organico pari a 55 unità.

A ciò si aggiungerà un piano straordinario di rinforzi di controllo del territorio attraverso il Reparto Prevenzione Crimine.

ALLEGATO 3

5-01518 Migliore: Sulle iniziative per ripristinare condizioni di sicurezza nella città e nella provincia di Napoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, On.li Deputati,

gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione su una serie di recenti episodi criminali verificatisi nell'area metropolitana di Napoli, che hanno suscitato particolare allarme e comprensibile preoccupazione.

Sui tre omicidi avvenuti tra il 16 e 18 febbraio scorsi sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine.

Quanto ai riferiti episodi verificatisi nella città di Afragola, si evidenzia che si tratta verosimilmente di azioni intimidatorie riconducibili a finalità estorsive ad opera di esponenti della malavita organizzata.

In generale, le dinamiche criminali presenti nel territorio di Afragola sono costantemente valutate e monitorate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove è stata disposta l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio a fini di prevenzione; con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia, è stata, altresì, intensificata l'attività info-investigativa per identificare gli autori di dette azioni intimidatorie.

È stato disposto, inoltre, il rafforzamento delle dotazioni di personale delle Forze dell'ordine, con l'aggregazione giornaliera, presso il Commissariato di P.S. Afragola, di ben 6 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania. Inoltre, l'organico del Commissariato è stato potenziato di 7 unità nonché di ulteriori 2 unità aggregate.

Evidenzio, inoltre, che alla Questura di Napoli sono state inviate, nei giorni scorsi, 60 unità incrementali di personale, già

assegnate ai Commissariati della città e della provincia, e che nel piano di riorganizzazione dei presidi di polizia sul territorio, in fase di definizione, saranno assegnate ulteriori 506 unità di personale.

Per quanto concerne l'Arma dei Carabinieri, informo che il dispositivo è stato rafforzato attraverso l'impiego di unità operative del 10° reggimento Campania:

dal 7 al 20 gennaio scorso di 5 unità sul territorio di Afragola;

dal 18 febbraio scorso di 10 unità sui territori di Mugnano di Napoli ed Acerra.

Negli ultimi giorni, dal 13 al 18 febbraio, le attività investigative sviluppate dall'Arma dei Carabinieri hanno consentito di portare al termine 4 importanti operazioni, con le quali sono stati tratti in arresto complessivamente 39 appartenenti ai *clan* operanti nell'area, 7 dei quali riconducibili al *clan* Moccia, 7 al *clan* Amato-Pagano, 24 al *clan* Sequino e 1 latitante capo del *clan* Rinaldi.

Sul versante delle attività di prevenzione, nell'ambito riunione del Comitato Metropolitano svoltasi il 25 gennaio, sono state programmate una serie di iniziative tra le quali:

il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, anche con il sostegno degli operatori privati, da realizzare nelle aree più a rischio;

il rafforzamento della rete di protezione delle vittime del *racket*, anche attraverso l'indicazione di referenti specifici delle Forze dell'Ordine con cui coltivare un rapporto fiduciario;

una maggiore sensibilizzazione delle associazioni *antiracket* sull'esigenza di svolgere un'azione più incisiva sul territorio.

Concludo, sottolineando che l'intervento dello Stato per garantire più elevati livelli di sicurezza e di legalità in un'area così strategica per l'intero Paese è un impegno a cui il Governo intende dedicare le migliori energie e risorse, non solo sul versante indispensabile del rafforzamento della capacità operativa delle forze di polizia, ma anche sostenendo la capacità

reattiva delle componenti più sane e vitali della città, in un'ottica di crescita e di sviluppo complessivo dell'intera area metropolitana.

Nella stessa direzione, il Governo è certo che le recenti innovazioni normative contenute del decreto sicurezza e immigrazione potranno innalzare la capacità di contrasto dei fenomeni di illegalità e degrado, anche attraverso una maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento degli Amministratori locali, in una logica di compiuta definizione del modello di sicurezza integrata.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibaldi, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di rappresentanti di: Associazione nazionale volontarie telefono rosa e Associazione italiana studio prevenzione analisi crimini (AISPAC) e Unione delle Camere penali italiane (UCPI) e Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) 28

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibaldi, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di Maria Monteleone, sostituto procuratore coordinatore *pool* antiviolenza presso la Procura di Roma 28

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 29

RISOLUZIONI:

7-00149 Varchi: Iniziative normative inerenti il personale della polizia penitenziaria (*Discussione e rinvio*) 31

7-00166 Costa: Sulla applicazione del nuovo articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (*Discussione e rinvio*) 31

AVVERTENZA 32

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibaldi, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di rappresentanti di: Associazione nazionale volontarie telefono rosa e Associazione italiana studio prevenzione analisi crimini (AISPAC) e Unione delle Camere penali italiane (UCPI) e Associazione italiana giovani avvocati (AIGA).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 9.40 alle 11.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibaldi, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di Maria Monteleone, sostituto procuratore coordinatore *pool* antiviolenza presso la Procura di Roma.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.10 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, al fine dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge Baroni C. 491, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie », nel testo come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XII Commissione.

Il provvedimento, che si compone di sette articoli, persegue l'obiettivo di promuovere la trasparenza dei dati d'interesse pubblico riguardanti le transazioni finanziarie e le relazioni d'interesse intercorrenti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute.

Nel soffermarsi sugli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute quale livello essenziale delle prestazioni, mentre l'articolo 3 disciplina la pubblicità delle erogazioni e degli accordi.

Ricorda che l'articolo 4 reca, invece, disposizioni in materia di comunicazioni

delle partecipazioni azionarie, dei titoli e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale. In particolare, è previsto l'obbligo delle imprese produttrici costituite in forma societaria di comunicare al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per le quali ricorra una delle seguenti condizioni: a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale. La comunicazione è trasmessa in formato elettronico secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute ed è pubblicata in apposita sezione del registro pubblico telematico istituito ai sensi del successivo articolo 5.

Nello specifico, tale ultimo articolo prevede, al comma 1, l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel sito *internet istituzionale* del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato « Sanità trasparente ». Ai sensi del comma 2, in tale registro sono pubblicate le comunicazioni di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 7. Il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione e le comunicazioni ivi pubblicate sono consultabili per cinque anni dalla data della stessa pubblicazione (comma 3). Decorso tale termine esse sono cancellate dal registro (comma 4).

Rileva che i dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2006 che ha dato attuazione alla direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Rimane fermo che, ove si

tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo di dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse sono raccolte dal Ministero della salute (comma 5). Con l'accettazione dell'erogazione o dei vantaggi da parte dei soggetti operanti nel settore della salute o di organizzazioni sanitarie, nonché con l'acquisizione di partecipazioni azionarie od obbligatorie nonché dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale od intellettuale si intende prestato il consenso alla pubblicità ed al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti e ad alle organizzazioni specificando che le comunicazioni citate sono oggetto di pubblicazione sul sito Internet del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15 (*Diritto di accesso dell'interessato*), 16 (*Diritto di rettifica*), 17 (*Diritto alla cancellazione « diritto all'oblio »*), 18 (*Diritto di limitazione di trattamento*), 19 (*Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento*) e 21 (*Diritto di opposizione*) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*), nonché le forme di tutela di natura giurisdizionale e amministrativa ivi previste (comma 6).

Segnala che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni. Il comma 1 stabilisce che le imprese produttrici sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4. All'impresa produttrice che omette di eseguire la comunicazione telematica delle erogazioni e degli accordi di cui all'articolo 3, nel termine ivi previsto, si applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma di 1.000 euro aumentata di venti volte l'importo dell'erogazione alla quale si riferisce l'omissione (comma 2).

All'impresa produttrice che omette di trasmettere, nel termine ivi indicato, la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1 (concernente i dati identificativi degli eventuali operatori sanitari in possesso di azioni/quote o di obbligazioni o che percepiscono compensi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale), ovvero che omette, ricorrendone i presupposti, l'indicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo (riguardante i casi di partecipazione qualificata), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 50.000 euro (comma 3). Nel caso in cui l'impresa produttrice fornisca comunicazioni incomplete relativamente alle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, le stesse devono essere integrate entro il termine di novanta giorni. Nel caso in cui l'integrazione non venga effettuata nel termine stabilito, si applica la sanzione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui siano fornite notizie false nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro (comma 5). Ove, infine, l'impresa produttrice presenti un fatturato annuo inferiore a un milione di euro, le sanzioni richiamate nei commi precedenti si applicano in misura pari alla metà, purché tale impresa non sia collegata o controllata o vincolata da rapporti di fornitura o subfornitura con altre imprese produttrici (comma 6).

Segnala che gli atti di irrogazione delle sanzioni sono pubblicati in un'apposita sezione del registro pubblico telematico « Sanità trasparente ». Il Ministero della salute provvede a pubblicare in formato *open data* tali atti sulla prima pagina del proprio sito istituzionale per un periodo non inferiore a novanta giorni con l'indicazione dei nomi delle imprese produttrici che non abbiano trasmesso le comunicazioni dovute o abbiano fornito notizie false (comma 7). Il predetto Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'attuazione del

provvedimento, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela della salute, e applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo in esame (comma 8).

L'amministrazione finanziaria e il Corpo della Guardia di finanza, nell'ambito delle attività di controllo effettuate nei riguardi delle imprese produttrici, verificano l'esecuzione degli obblighi previsti dal provvedimento in titolo. Qualora accertino irregolarità od omissioni, salvo che il fatto costituisca reato, ne informano il Ministero della salute ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste amministrative (comma 10).

Per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative vengono richiamate le disposizioni di cui al Capo I, sezioni I e II della legge 689 del 1981 (comma 11).

Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono destinati, in misura pari alla metà, al conseguimento delle finalità del provvedimento (comma 12).

L'articolo 7, infine, prevede le decorrenze dell'applicazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla proposta di legge.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00149 Varchi: Iniziative normative inerenti il personale della polizia penitenziaria.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando peraltro che, all'esito della cosiddetta « legge Madia, » il Corpo della polizia penitenziaria ha subito una significativa riduzione. Rammenta che tale ridimensionamento di personale è stato anche evidenziato, nel corso della recente audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Basentini, nella misura di ulteriori 4000 unità rispetto alla 4000 già rilevate, per un totale di 8000 unità.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00166 Costa: Sulla applicazione del nuovo articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Enrico COSTA (FI) illustra la risoluzione in titolo, che prende le mosse da un intervento normativo effettuato attraverso la legge n. 3 del 2019, che ha modificato l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, introducendo tra i reati ostativi ai benefici penitenziari una serie di ipotesi delittuose contro la pubblica amministrazione.

Rileva, in proposito, che attraverso questa introduzione normativa non è più possibile per le fattispecie di reati ivi previste ottenere la sospensione dell'ordine di carcerazione al fine di richiedere l'affidamento in prova al servizio sociale quando ve ne siano le condizioni.

Precisa che la risoluzione in titolo non interviene nel merito bensì sul piano dell'efficacia, in quanto non essendo stata prevista, diversamente da quanto avvenuto per gli interventi passati sul medesimo articolo 4-bis, una norma transitoria che

disciplini l'efficacia successiva all'entrata in vigore della disposizione, quest'ultima soggiace al principio « *tempus regit actum* » e non alla disciplina dell'articolo 2 del codice penale e dell'articolo 25 della Costituzione.

Fa presente, infine, che, con l'atto di indirizzo in titolo, i proponenti si prefiggono l'obiettivo di sottoporre all'attenzione della Commissione il tema in oggetto, affinché la stessa possa assumere una posizione certa, anche, eventualmente, sollecitando l'Esecutivo ad intervenire. Sottolinea, inoltre, che, qualora la Commissione non condividesse invece l'impostazione della risoluzione, ciò garantirebbe comunque un'interpretazione univoca in sede di applicazione giurisprudenziale.

Catello VITIELLO (Misto) dichiara di sottoscrivere la risoluzione in titolo, condividendone il contenuto. In proposito ritiene che sia necessario chiarire che il regime previsto dalle norme introdotte non possa che disporre per l'avvenire e dunque non sia applicabile per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, per evitare gravi

sperequazioni in merito all'interpretazione delle modalità di applicazione. Nel rammentare, poi, che la Corte europea dei diritti dell'uomo attribuisce natura sostanziale e non processuale alle modalità di esecuzione della pena, auspica che il nostro ordinamento si possa presto allineare a quanto previsto in Europa anche sulla questione in titolo.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

C. 696 De Maria, approvato dal Senato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	33
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione del Direttore Generale della Commissione europea per la cooperazione allo sviluppo, Stefano Manservigi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	36
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Andrea ORSINI.

Sul programma dei lavori del Comitato.

La seduta comincia alle 10.15.

Andrea ORSINI, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti

dei gruppi, del Comitato e in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della III Commissione, nelle riunioni del 6 febbraio scorso, sottolinea la propria personale soddisfazione e gratitudine per il riconoscimento derivante dalla sua elezione per consenso unanime a presidente del Comitato permanente. Evidenzia che non si tratta di una gratitudine formale, dal momento che, per formazione e cultura istituzionale, considera un onore ricoprire un incarico parlamentare così prestigioso.

Rileva che il perimetro di azione del Comitato è definito dall'ambito delle materie di competenza della Commissione sui temi europei, che ricorda consistere, anche ai sensi delle circolari del Presidente della Camera sulla competenza delle Commissioni permanenti, in ogni questione concernente la revisione dei trattati, rapporti con Stati terzi e rapporti politici tra gli Stati membri.

Segnala che, anche nello spirito della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, i lavori del Comitato, come da prassi consolidata, potranno articolarsi prevalentemente nell'esame istruttorio di atti dell'Unione europea, su cui la Commissione potrà successivamente pronunciarsi secondo le norme del Regolamento della Camera, e in approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni, sopralluoghi e incontri con delegazioni di parlamentari esteri.

Tenendo conto della imminente deliberazione da parte delle Commissioni riunite affari esteri e comunitari e politiche dell'Unione europea di un'indagine conoscitiva sulla *Brexit* e sul relativo impatto per l'Italia, sottolinea che il Comitato è chiamato a seguirne i lavori contribuendo in modo specifico sulle tematiche relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. Si tratta di un approccio che va, peraltro, nella direzione di una sempre maggiore integrazione dei lavori delle Commissioni III e XIV attesa la centralità della riflessione politica sui temi europei.

Evidenzia che il Comitato potrà altresì dedicarsi al monitoraggio sull'agenda e sui lavori del Consiglio Affari esteri dell'UE, che proprio nei giorni scorsi è tornato a riunirsi assumendo importanti posizioni su temi come la situazione in Siria, Venezuela, Corno d'Africa ma anche sull'evolvere della procedura nei confronti di alcuni Stati membri di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del Trattato sull'Unione europea. Ricorda che sulla materia l'Italia partecipa tra l'altro attivamente al Gruppo « Amici dello Stato di diritto », esercizio avviato nel 2016 su impulso belga e a cui hanno aderito altri nove Stati membri. Segnala che la posizione italiana in materia è stata esplicitata dal Ministro Moavero Milanesi che ha precisato che il Governo italiano sostiene l'importanza di un dialogo aperto, in piena collaborazione con tali Paesi nel rispetto della sovranità degli Stati membri dell'Unione.

In ogni caso ritiene opportuno avviare fin da ora un percorso di approfondimento sul metodo decisionale in tema di politica estera e di sicurezza comune al fine di esplorare margini politici, oltre che normativi, per accrescerne l'incisività e l'efficacia. Al riguardo, osserva che il Comitato potrà utilmente avviare la prossima settimana l'esame istruttorio della Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio « Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE (COM(2018) 647), ai sensi dell'articolo 127 del regolamento.

Comunica di aver altresì acquisito l'interesse del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Maurizio Massari, a contribuire ai lavori del Comitato con un'audizione su tematiche di specifico interesse del Comitato stesso.

Ricorda, infine, che insieme al collega Comencini prenderà parte alla Conferenza interparlamentare sulle politiche estera, di sicurezza e di difesa comune, che si celebrerà nei giorni 7 e 8 marzo prossimi a Bucarest. Sottolinea che si tratta di un appuntamento assai importante sebbene

da svariate edizioni della Conferenza i Parlamenti nazionali dei ventotto Paesi membri non riescano a produrre un testo di conclusioni, come sarebbe previsto dal regolamento della stessa Conferenza.

Ciò premesso, chiede ai colleghi presenti se intendano intervenire per segnalare proposte di lavoro.

Vito COMENCINI (Lega) propone di inserire tra le tematiche da approfondire in sede di Comitato i rapporti tra l'Unione europea e la Russia, con particolare riferimento all'efficacia e alle conseguenze del regime sanzionatorio in vigore contro la Russia stessa, nonché le relazioni con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, con particolare riguardo all'evoluzione della crisi siriana, anche alla luce della prossima riapertura dell'ambasciata italiana a Damasco.

Andrea ORSINI, *presidente*, chiede se, nelle intenzioni del collega, tali questioni dovrebbero essere approfondite attraverso apposite indagini conoscitive.

Vito COMENCINI (Lega) propone effettivamente l'avvio di una specifica indagine conoscitiva sui rapporti con la Russia, per verificare gli effetti delle sanzioni sui cittadini russi e sulle imprese del nostro Paese, nonché per approfondire l'effettiva attuazione degli Accordi di Minsk, volti a facilitare la risoluzione dei conflitti in Ucraina orientale e meridionale.

Andrea ORSINI, *presidente*, segnala che, poiché il Senato sta conducendo un'attività conoscitiva su un tema analogo, potrebbe essere opportuno individuare modalità utili a differenziare l'approccio e il metodo di lavoro del Comitato per scongiurare duplicazioni. Tuttavia, considerato l'interesse strategico della questione, concorda sull'opportunità di programmare delle specifiche audizioni sul tema. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 10.25.

COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

Audizione del Direttore Generale della Commissione europea per la cooperazione allo sviluppo, Stefano Manservisi.

(Svolgimento e conclusione).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano MANSERVISI, *Direttore Generale della Commissione europea per la cooperazione allo sviluppo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Simona SURIANO (M5S), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, e Cristian ROMANIELLO (M5S).

Stefano MANSERVISI, *Direttore Generale della Commissione europea per la cooperazione allo sviluppo*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi.

La seduta comincia alle 15.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che l'avvio della discussione in Aula del provvedimento in oggetto è calendarizzato per lunedì 25 febbraio prossimo. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Ambiente, Attività produttive e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, avverte che il relatore, deputato Paolo Formentini, ha presentato l'emendamento 3.1 volto a recepire tale condizione (*vedi allegato*).

Marta GRANDE, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Guglielmo PICCHI esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, precisa che il proprio gruppo si asterrà sul provvedimento non perché non condivide la ratifica, bensì a causa dell'inerzia del Governo, che non ha ancora provveduto ad indicare il luogo di stoccaggio, sul territorio nazionale, dei rifiuti radioattivi. Tenuto conto della scadenza ravvicinata fissata dall'Accordo per indicare tale sito, a suo avviso l'Italia rischia seriamente di non riuscire ad adempiere agli impegni assunti. Pertanto, sollecita il Governo a designare il luogo di stoccaggio, preannunciando che, in tal caso, il Partito Democratico potrebbe esprimere voto favorevole sul provvedimento direttamente in Aula.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Formentini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 gennaio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, segnala che anche per questo provvedimento l'avvio della discussione generale in Aula è calendarizzato per lunedì 25 febbraio prossimo. Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Finanze, Cultura, Trasporti, Lavoro, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione Affari sociali ha preannunciato di non procedere all'espressione del previsto parere.

Rileva che la Commissione Bilancio ha rinviato a domani l'espressione del proprio parere mentre sono tuttora in corso i lavori in sede consultiva presso le Commissioni Ambiente ed Attività produttive. Propone pertanto di rinviare seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Marta GRANDE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017.

C. 1468 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Santi CAPPELLANI, *relatore*, sottolinea che l'intesa in esame ha lo scopo d'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra Italia e Niger nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti.

Rileva che l'Accordo delinea una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione re-

ciproca su questioni di interesse comune relative alla sicurezza (lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali).

Osserva che il Niger, dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011, che hanno decretato la vittoria del leader dell'opposizione Mahamadou Issoufou, ha iniziato un processo di stabilizzazione e di democratizzazione. Con le elezioni generali, presidenziali e legislative, del 2016 Issoufou è stato confermato presidente e il suo partito – « PNDS Tarayya » – ha conquistato la maggioranza.

Ricorda che nel Paese è dispiegata la Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN), nell'ambito del sostegno congiunto europeo e statunitense, per la stabilizzazione dell'area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità nigeriane e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso).

Evidenzia che la missione è finalizzata, inoltre, ad incrementare le capacità di contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, nonché a concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio.

Sottolinea che, secondo quanto riportato nella Relazione sulle missioni internazionali nel periodo gennaio-settembre 2018, approvata dalla Camera il 19 dicembre 2018, la missione, pianificata sulla base delle richieste avanzate dalle Autorità nigerine, avrebbe dovuto svilupparsi, nel corso del 2018, mediante un impiego di personale fino a 120 unità nel primo semestre e fino a un massimo di 470 unità entro la fine dell'anno.

Segnala che, tuttavia, nel corso dei primi nove mesi del 2018, le stesse Autorità, principalmente per problemi politici interni connessi con una particolare sensibilità dell'opinione pubblica sulla presenza di contingenti stranieri all'interno dei confini del Niger, hanno rallentato il processo di afflusso del personale militare italiano in Niger con la mancata sottoscrizione di alcune delle note verbali sullo stazionamento.

Rileva che la consistenza del personale militare nazionale presente in teatro, pertanto, è stata di circa 40 unità, impiegate in attività di collegamento e di *key leader engagement* per meglio definire gli ambiti di cooperazione/supporto. Sottolinea che nell'ambito dei colloqui, sia a livello politico sia a livello militare, è stato comunque più volte ribadito il valore strategico della collaborazione con l'Italia, soprattutto nell'ambito del contrasto alla migrazione irregolare.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, osserva che la responsabilità dell'elaborazione dei piani annuali e pluriennali e dell'organizzazione delle attività della cooperazione negli ambiti della difesa, che avverrà secondo modalità già adottate in analoghi precedenti accordi, viene attribuita ai ministeri della difesa di Italia e Niger (articolo 2). Lo svolgimento delle attività di cooperazione è subordinato alla disponibilità finanziaria delle Parti, che sosterranno ciascuna le spese di propria competenza (articolo 3).

Sottolinea che l'articolo 4 disciplina la giurisdizione prevedendo che lo Stato ospitante eserciti la propria giurisdizione per i reati commessi nel suo territorio da parte del personale ospitato e il successivo articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni.

Segnala che Italia e Niger potranno approvvigionarsi di armamenti e prodotti della difesa, puntualmente individuati dall'articolo 6, mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi, i quali si impegnano a non riesportare quanto acquisito a Paesi terzi senza il preventivo assenso della Parte cedente.

Rileva che, come ricordato dalla relazione che accompagna il provvedimento, l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i principi di cui alla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

Evidenzia che i successivi articoli disciplinano, quindi, la proprietà intellettuale (articolo 7), il trattamento di infor-

mazioni e documenti classificati (articolo 8); definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9); enunciano le disposizioni relative all'entrata in vigore (articolo 10) e, infine, disciplinano le modalità di stipula di eventuali protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa (articolo 11).

Osserva, infine che l'attuazione dell'Accordo comporta oneri, imputabili agli scambi disciplinati dall'articolo 2, pari a euro 5.140 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016.

C. 1469 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BILLI, *relatore*, sottolinea che l'intesa in esame ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo italo-libanese di cooperazione nel settore della difesa con il Governo libanese, del 21 giugno 2004, ratificato ai sensi della legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di dieci anni, a partire dal 16 settembre dello stesso anno.

Rileva che il Libano occupa un'area di assoluto rilievo strategico nel cuore del Medio Oriente e che i suoi equilibri politici interni sono spesso stati condizionati dalle conflittualità e dagli interessi geopolitici dei diversi attori dell'intera regione mediorientale. Sottolinea che il nostro Paese partecipa convintamente alla missione internazionale UNIFIL, con un contingente di circa 1.100 militari. In particolare, il nostro contingente è stanziato presso la base « Millevoi » in Shama, mentre l'unità di manovra e i supporti sono dislocati tra le basi di Al Mansouri e di Shama e le basi operative avanzate lungo la zona cuscinetto israelo-libanese, denominata « Linea blu ».

Segnala, inoltre, che dall'agosto dello scorso anno, per la quarta volta, un alto ufficiale italiano, il generale Stefano Del Col, è a capo dell'intera missione, nella quale operano unità dell'Armenia, del Brunei, dell'Estonia, della Finlandia, del Ghana, della Georgia, dell'Irlanda, della Malesia, della Repubblica di Corea, della Serbia, della Slovenia e della Tanzania.

Osserva che l'Italia è inoltre parte del Gruppo internazionale di sostegno al Libano voluto nel 2013 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, finalizzato a consolidare la presenza nazionale nell'area, al fine di capitalizzare l'impegno del nostro Paese sul fronte medio-orientale, incentrato nell'operazione UNIFIL, nonché di rafforzare la già proficua collaborazione nel settore addestrativo con le Forze armate libanesi (LAF), anche nell'ottica di future acquisizioni di materiali ed equipaggiamenti. Tale impegno si concretizza nella predisposizione di specifici pacchetti addestrativi che stanno contribuendo al rafforzamento delle capacità delle unità delle LAF.

Sottolinea che la presenza di un numero particolarmente elevato di rifugiati nel territorio libanese, stimato dalle organizzazioni internazionali in oltre un milione, costituisce un ulteriore elemento di grande fragilità interna.

Osserva che il nostro Paese è presente in Libano da molti anni, non solo attraverso il personale dei vari organismi della

cooperazione allo sviluppo, ma anche nel quadro della missione internazionale UNIFIL e ha saputo guadagnarsi con la sua azione la stima ed il rispetto di tutti gli attori regionali.

Rileva che la cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza con il Libano, definita dall'Accordo del 2004, concerne le questioni legate al *peacekeeping* ad alle operazioni umanitarie in ambito ONU, l'industria per la difesa e la politica degli approvvigionamenti, l'interscambio e il transito di materiali d'armamento ed è finalizzata al miglioramento delle reciproche capacità militari nel campo addestrativo e tecnologico.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, evidenzia che essa è formata dalla Nota verbale della nostra Ambasciata a Beirut n. 1331 del 25 luglio 2016 e dal riscontro positivo del Ministero degli esteri e degli emigrati della Repubblica del Libano del 16 settembre 2016, ricevuta in pari data dalla nostra Rappresentanza diplomatica.

Osserva che tale strumento diplomatico prevede il rinnovo della vigenza dell'Accordo del 2004 per un ulteriore periodo di cinque anni e cioè fino al 16 settembre 2021. Inoltre, attesa la menzionata presenza significativa di militari italiani in Libano, assicura l'applicazione provvisoria da parte libanese di tutte le previsioni ivi inserite, in attesa del perfezionamento delle procedure di ratifica italiana.

Segnala che, come evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, l'attuazione dello scambio non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che la legge che ha autorizzato la ratifica dell'accordo originario, la citata legge n. 126 del 2006, ha già previsto la copertura finanziaria della spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2006.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Com-

missioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 16.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 (C. 1394 Governo).

EMENDAMENTO

Art. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato misto di gestione previsto dal punto 6.1 dell'Accordo, di cui all'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Comandante delle Forze Operatrici Terrestri di Supporto (FOTER), Gen. C. A. Giuseppenicola Tota, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni ». (C. 1012 Perego di Cremona) 42

SEDE REFERENTE:

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremona (*Seguito dell'esame e rinvio*) 42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare ... 44

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione informale del Comandante delle Forze Operatrici Terrestri di Supporto (FOTER), Gen. C. A. Giuseppenicola Tota, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni ». (C. 1012 Perego di Cremona).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 10.05.

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni.

C. 1012 Perego di Cremona.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta si era convenuto di approfondire alcuni aspetti del provvedimento attraverso un ciclo mirato di audizioni che si è appena concluso con l'audizione informale del Comandante delle Forze Operatrici Terrestri di Supporto (FOTER).

Matteo PEREGO DI CREMONA (FI) osserva che l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione ha consentito di acquisire elementi utili per completare il pro-

getto che la proposta di legge a sua prima firma intende perseguire, rafforzando la validità dell'iniziativa legislativa.

In particolare, sottolinea come nell'audizione del presidente del Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) sia stata delineata la possibilità di articolare il percorso formativo secondo alcuni schemi che permetterebbero di accrescere ulteriormente gli effetti positivi del provvedimento sia in chiave duale, sia sotto il profilo della diffusione dei valori di cui le Forze armate sono custodi.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, evidenzia come i giovani che decideranno di intraprendere l'esperienza formativa che la proposta di legge intende istituire, indipendentemente dal fatto che decidano o meno di abbracciare la vita militare, acquisiranno comunque un bagaglio di conoscenze che si rivelerà in futuro utile per il nostro Paese.

Quanto ai profili finanziari del provvedimento rileva che le criticità emerse potrebbero essere agevolmente superate qualora i percorsi formativi da avviare fossero previsti in via sperimentale stabilendo, magari, un carattere modulare con un numero chiuso.

Ciò premesso, invita comunque i colleghi a valutare l'iniziativa legislativa nel suo complesso, ponderando i costi, sia pure esigui, con i vantaggi che ne deriverebbero dall'adozione del provvedimento.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, condivide l'analisi illustrata dal collega Perego di Cremona e conferma come le audizioni svolte dalla Commissione abbiano consentito di approfondire con accuratezza i pregi e i vantaggi della proposta di legge.

Si sofferma, tuttavia, sulle criticità relative ai profili finanziari del provvedimento, evidenziando come nel corso delle audizioni sia stato da più parti sottolineato che le risorse economiche di cui dispongono le strutture della Difesa deputate ad accogliere i giovani che do-

vrebbero intraprendere i percorsi formativi risultano appena sufficienti a coprire le attuali esigenze.

Pur condividendo, quindi, lo spirito della proposta di legge, ritiene necessario recepire le indicazioni emerse dalle audizioni, apportando alcune modifiche al testo durante la fase dell'esame degli emendamenti.

Antonio DEL MONACO (M5S) ritiene che la sinergia tra le Forze armate e la società civile sia un tema che meriti di essere valorizzato, tuttavia ribadisce le perplessità già evidenziate dal collega Ferrari riguardo al profilo finanziario del provvedimento che presenta criticità anche sotto il punto di vista di costi non direttamente connessi all'espletamento dei corsi formativi.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI sottolinea che il Governo segue con la massima attenzione le iniziative legislative della Commissione e, in particolare, quelle che, come la presente proposta di legge, riguardano importanti forme di integrazione tra le Forze armate e la società civile.

Ritiene che sia sicuramente interessante l'aspetto duale della proposta di legge ed evidenzia come la parte della formazione dei giovani ai valori delle Forze armate consentirebbe loro di offrire ulteriori prospettive, diverse rispetto a quelle che provengono dalla società civile.

Matteo PEREGO DI CREMAGO (FI) replicando alle osservazioni riguardo ai profili economici del provvedimento, osserva che la proposta di legge assegna al Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) il compito di definire i percorsi formativi, cosa che, a suo avviso, costituisce un'ampia garanzia riguardo alla sostenibilità dei costi da questi derivanti.

Antonio DEL MONACO (M5S) ribadisce la necessità di sostenere i costi connessi ai

trasporti ed all'alloggiamento dei giovani che dovranno seguire i percorsi formativi con risorse non a carico dell'attuale bilancio delle strutture della Difesa.

Salvatore DEIDDA (FdI) ritiene meritevole l'iniziativa promossa dal provvedimento e, tuttavia, condivide le considerazioni riguardo l'esigenza di attingere i fondi al di fuori delle dotazioni ordinarie del bilancio della Difesa.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01483 Bignami: Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per soggetti operanti nei comuni colpiti da eventi sismici	47
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-01485 Pastorino: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).	
5-01520 Centemero: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF)	47
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-01486 Fregolent: Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva unica di cui alla Legge di Bilancio 2019	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	57
5-01487 Osnato: Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori transfrontalieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica	48
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	59
5-01488 Giuliodori: Ritardo nella procedura concorsuale per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate	48
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	61
5-01519 Tabacci: Cessione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere	48
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	62
SEDE REFERENTE:	
Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia. C. 313 Meloni (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Sui lavori della Commissione	53

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata tramite l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte inoltre che le interrogazioni Pastorino n. 5-01485 e Centemero n. 5-01520 saranno svolte congiuntamente in quanto vertenti sulla medesima materia.

5-01483 Bignami: Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per soggetti operanti nei comuni colpiti da eventi sismici.

Maria SPENA (FI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria SPENA (FI) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, nella quale si chiarisce che il Governo, ha accordato un maggior termine per l'emissione delle fatture elettroniche, che dal 1° luglio 2019 potranno essere emesse entro 10 giorno dall'avvenuta operazione. Avrebbe auspicato una più ampia dilazione, pari a tre anni, per i soggetti che operano nei territori del Centro Italia colpiti da eventi sismici; ciò anche in considerazione del fatto che in tali aree – nelle quali non solo gli esercizi commerciali, ma anche strutture comunali e chiese sono ad oggi ospitati in *container* – difficilmente potranno essere, da qui al prossimo mese di luglio, ripristinate adeguate infrastrutture informatiche.

5-01485 Pastorino: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).

5-01520 Centemero: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).

Luca PASTORINO (LeU) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvia COVOLO (Lega) giudica doveroso assicurare la massima tutela ai risparmiatori penalizzati dalle banche e ritiene che

dimezzare i termini di prescrizione equivalga a negare giustizia a tali cittadini. Valuta comunque positiva l'indicazione che le misure in discussione non riguarderebbero i procedimenti pendenti relativi a fatti inerenti al periodo 2009-2014. Auspica che sull'argomento sia mantenuta alta l'attenzione.

Luca PASTORINO (LeU) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, evidenziando tuttavia come il problema sollevato permanga, e come non siano chiare le motivazioni che indurrebbero a ridurre il termine di prescrizione da dieci a cinque anni. Auspica che la questione possa essere oggetto di approfondimento in occasione della consultazione pubblica avviata dalla Banca d'Italia.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), intervenendo sui lavori della Commissione, riterrebbe opportuno che la Commissione valuti l'opportunità di svolgere adeguati approfondimenti sui temi oggetto della consultazione pubblica avviata dalla Banca d'Italia, al fine di poter incidere sulle tematiche sollevate.

5-01486 Fregolent: Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva unica di cui alla Legge di Bilancio 2019.

Carla RUOCCO, *presidente*, informa la Commissione che la deputata Silvia Fregolent ha subito un grave lutto ed esprime la vicinanza della Commissione alla collega.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Martina NARDI (PD) rileva come il rappresentante del Governo abbia omesso di rispondere al principale quesito posto, ovvero se nel caso di affidamenti o gare nell'ambito della pubblica amministrazione non si possano verificare situazioni di concorrenza sleale. Ciò in quanto rappresen-

tando l'IVA un costo non deducibile per la PA, sarà interesse della medesima rivolgersi prevalentemente a professionisti in regime di esonero, a scapito degli studi professionali più affermati, anche laddove offrano una più elevata qualità dei servizi. Ritiene che in tal modo si rischi di provocare un impoverimento di numerosi studi professionali e del Paese nel suo complesso.

5-01487 Osnato: Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori transfrontalieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica.

Alessio BUTTI (FdI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessio BUTTI (FdI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, che si riserva di valutare nel dettaglio, anche alla luce dei numerosi dati forniti. Sembra in ogni caso emergere come siano intervenute delle modifiche rispetto alla previgente disciplina, modifiche che a suo avviso determinano un serio problema per i comuni siti al confine con la Confederazione elvetica, i cui bilanci sono fortemente a rischio laddove vengano a mancare le risorse derivanti dal ristorno delle imposte versate in Svizzera dai lavoratori transfrontalieri, che – lo rammenta – sono in Italia circa 60 mila in totale.

5-01488 Giuliadori: Ritardo nella procedura concorsuale per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate.

Paolo GIULIODORI (M5S) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo GIULIODORI (M5S) si dichiara soddisfatto e ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita.

5-01519 Tabacci: Cessione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) dichiara di non potersi ritenere particolarmente soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce come, a suo avviso, siano chiare le disposizioni di cui al decreto-legge n. 83 del 2014 e che, nel caso di trasferimento tra generazioni di beni agevolati, insieme all'azienda cui si riferiscono, non vi sia affatto un cambio di destinazione dei beni che giustifichi la revoca dell'agevolazione fiscale.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.15.

Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia.

C. 313 Meloni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, nel ricordare che la Conferenza dei Capigruppo ha previsto la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per il mese di marzo, invita la relatrice Ruggiero a illustrare i contenuti del provvedimento.

Claudio MANCINI (PD) chiede di intervenire preliminarmente sull'ordine dei lavori della Commissione, evidenziando come nella giornata odierna si sia prevista, e quindi deciso di sconvocare, una riunione dell'Ufficio di Presidenza. Chiede pertanto chiarimenti in ordine ai prossimi lavori della Commissione, con particolare riferimento alle audizioni richieste dal suo gruppo nell'ambito dell'esame della proposta di nomina del Governo del professor Savona a presidente della Consob. Sottolinea il rilievo di tale atto del Governo, del quale non è stato ancora avviato l'esame; evidenzia come, a causa di successivi rinvii, la Commissione non sia stata messa sinora nelle condizioni di esprimersi.

Carla RUOCCO, *presidente*, si riserva di intervenire in ordine ai lavori della Commissione al termine della seduta.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, rammenta che la proposta di legge della quale la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente intende trasferire, a decorrere dal 1° marzo 2019, al Ministero dell'economia e finanze le quote di capitale della Banca d'Italia detenute da soggetti privati e, comunque, consentire che dette quote circolino solo presso soggetti pubblici. La cessione deve avvenire al valore nominale delle quote.

Viene dunque meno, attraverso l'abrogazione esplicita delle norme del decreto-legge n. 133 del 2013 (recante Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia) l'attuale assetto proprietario della Banca d'Italia.

In particolare, l'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 1° marzo 2019, le quote di proprietà della Banca d'Italia detenute da soggetti privati siano acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze al loro

valore nominale, come stabilito dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, ovvero in misura pari a 154.937 euro (trecento milioni di lire).

Le disposizioni in commento prevedono inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a cedere le proprie quote esclusivamente a soggetti pubblici (comma 1).

Si affida a un regolamento, da adottare – entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta – con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), il compito di disciplinare le modalità di trasferimento delle quote acquisite dal MEF (comma 2).

L'articolo 2 abroga gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.

Ricorda che il richiamato articolo 4 (comma 1), nel ribadire l'indipendenza dell'Istituto, definisce inoltre la Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico (di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013). Le norme in esame tuttavia non sembrano incidere sull'indipendenza e sulla pubblicità dell'istituto, comunque disposte – tra l'altro – dall'articolo 19 della citata legge n. 262 del 2005, che rimane in vigore.

Conseguentemente al nuovo assetto proposto, la proposta abroga la disciplina della partecipazione al capitale della Banca d'Italia, di cui ai commi 2-6-*bis* dell'articolo 4.

L'articolo 5 del decreto-legge 133 del 2013 reca norme sull'Assemblea dei partecipanti al capitale e sul Consiglio Superiore della Banca d'Italia, cui è vietato avere ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia dalle norme nazionali ed UE, come anche ribadito dallo Statuto. Il comma 2 dell'articolo 5 riguarda la composizione del Consiglio Superiore della Banca d'Italia (costituito dal

Governatore e da 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca).

Con riferimento all'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2013 ricorda che esso reca in primo luogo una serie di abrogazioni e riformulazioni conseguenti all'assetto patrimoniale e di *governance* della Banca d'Italia, come ridisegnato dal decreto-legge n. 133 del 2013.

Un secondo gruppo di disposizioni dell'articolo 6 riguarda i principi, le modalità e i criteri che informano lo Statuto della Banca d'Italia, con riferimento agli assetti proprietari.

L'articolo 6, infine, riguarda le già menzionate modalità di contabilizzazione delle quote nei bilanci dei soggetti partecipanti, nonché il processo di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

Rinvia in conclusione alla documentazione predisposta dagli Uffici per una ricognizione della collocazione della Banca d'Italia nell'Eurosistema e le fonti che disciplinano l'Istituto, nonché per una ricostruzione dell'evoluzione nel tempo dell'assetto proprietario della Banca d'Italia.

Claudio MANCINI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla scelta di affidare la relazione sul provvedimento ad un esponente della maggioranza; ritiene necessario una delucidazione sul punto, al fine di comprendere se le forze di maggioranza condividano i contenuti della proposta di legge in discussione.

Marco OSNATO (FdI) evidenzia come la proposta di legge in esame, che reca la prima firma della Presidente Giorgia Meloni, sia conseguente agli impegni assunti da Fratelli d'Italia con i suoi elettori. Si intende innanzitutto fare chiarezza, con riferimento alla Banca d'Italia, sulla destinazione degli utili derivanti dall'emissione di moneta, come anche su quelli provenienti dall'emissione di titoli di Stato. Evidenzia quindi i rischi connessi con le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 133 del 2013, che ha modificato la disciplina dell'attribuzione delle quote di

proprietà della Banca d'Italia a diversi soggetti privati, quali casse di risparmio, istituti di credito, istituti di previdenza e istituti di assicurazione. Ove poi, uno di questi soggetti fosse oggetto di acquisizione da parte di un gruppo straniero si verificherebbe la paradossale situazione in cui quote di Banca d'Italia siano detenute da azionisti esteri. Quanto alla questione relativa alla quantificazione delle azioni di Banca d'Italia attualmente detenute da soggetti privati, osserva come, a suo avviso, non possa questo tema rappresentare un problema prioritario e dirimente rispetto al rischio che corre il Paese di perdere la sovranità sulla propria banca centrale. Si tratta in ogni caso di un aspetto che potrà essere oggetto di approfondimento nel corso dell'esame della proposta di legge.

Con riferimento all'intervento dell'onorevole Mancini, osserva quindi come coloro che si sorprendono del fatto che la relazione sul provvedimento sia stata affidata ad una collega della maggioranza, non ricordano quanto avvenuto durante la precedente legislatura, né le posizioni allora assunte dagli attuali esponenti del M5S, che sul medesimo argomento della nazionalizzazione della Banca d'Italia hanno presentato, nel 2016, una proposta di legge analoga a quella oggi in discussione. Auspica quindi che, in questa legislatura, si possa ragionare insieme sul provvedimento.

Claudio MANCINI (PD) evidenzia come sulla proposta di legge in esame – il primo provvedimento dell'opposizione, nella legislatura corrente, in discussione presso la Commissione Finanze – il gruppo di Fratelli d'Italia abbia fatto valere il proprio peso, ottenendone la calendarizzazione in Assemblea. Osserva tuttavia che, poiché la scelta del relatore è caduta su un esponente della maggioranza, occorre allora che questa, e con essa il Governo, chiariscano preliminarmente la propria posizione politica sul provvedimento. Esprime quindi la contrarietà del gruppo del PD sulla proposta di legge e ritiene in ogni caso opportuno acquisire, mediante la previsione di apposite audizioni, gli orienta-

menti, oltre che del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia medesima e dei suoi azionisti.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) rammenta come nella scorsa legislatura sia avvenuto in diversi casi che proposte di legge di iniziativa delle minoranze fossero assegnate ad un relatore di maggioranza. Ricorda ai colleghi che il ruolo del relatore è quello di illustrare alla Commissione i contenuti di un provvedimento, sul quale si avviano poi gli approfondimenti previsti in sede di istruttoria legislativa. Intende in proposito ringraziare la relatrice Ruggiero per la relazione svolta, che nel dare conto dei contenuti della proposta di legge senza assumere alcuna posizione preconcepita consentirà di avviare un dibattito sereno e ampio, a differenza di quanto avvenuto nella precedente legislatura. Cita a titolo di esempio una sua proposta di legge che fu allora respinta dalla maggioranza, senza alcuna possibilità di dibattito.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA comunica che il Governo si riserva senz'altro di intervenire in una successiva fase dell'iter del provvedimento, essendo la seduta odierna dedicata all'avvio dell'esame della proposta di legge. Condivide la richiesta avanzata di procedere allo svolgimento di alcune audizioni, al fine di garantire un adeguato approfondimento delle tematiche in discussione.

Marco OSNATO (FdI), con riferimento alla richiesta avanzata dal collega Mancini di acquisire, sin dalla seduta odierna, una complessiva valutazione politica sul provvedimento da parte della maggioranza, ritiene che si debba piuttosto svolgere, in primo luogo, una adeguata istruttoria legislativa sul provvedimento. All'esito di tale attività di approfondimento i gruppi potranno esprimere un giudizio definitivo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) intende precisare come la questione posta dal collega Mancini sia una questione di carattere politico, che non riguarda la valu-

tazione di merito delle singole disposizioni recate dalla proposta di legge in discussione. Maggioranza e Governo hanno a suo avviso il dovere di chiarire se il provvedimento del quale si avvia oggi l'esame sia destinato a finire in un nulla di fatto, oppure se vi sia un atteggiamento di apertura nei confronti della proposta. Ciò anche in considerazione dei possibili oneri derivanti dalle norme proposte, che potrebbero avere effetti rilevanti sul bilancio dello Stato.

Claudio MANCINI (PD) si dichiara sorpreso del continuo richiamo fatto dai colleghi a situazioni verificatesi nella scorsa legislatura. Rammenta infatti che l'attuale Parlamento è frutto di un sistema elettorale di tipo proporzionale e non maggioritario, ciò che determina una dialettica assai diversa rispetto al passato nel rapporto tra maggioranza e opposizioni. È evidente a tutti come la posizione del gruppo del PD rispetto a Governo e maggioranza sia più distante rispetto a quella assunta dal gruppo di Fratelli d'Italia, che in diverse occasioni, si considera più come un interlocutore esterno che come una vera e propria forza di opposizione.

Ribadisce in ogni caso come la questione da lui posta non riguardi il merito del provvedimento – che appare in verità assai chiaro e semplice – ma piuttosto la necessità di comprendere se la proposta di legge è condivisa o meno dalla maggioranza. Si tratta di una questione dirimente, come è ovvio, rispetto agli effetti che il provvedimento potrà avere.

Ritiene pertanto opportuno che il Governo, come preannunciato dal Sottosegretario Villarosa, esprima quanto prima il proprio orientamento e auspica che il Ministro Tria possa a tal fine prendere parte ai lavori della Commissione.

Marco OSNATO (FdI) condivide l'analisi dell'onorevole Mancini in ordine alle differenze tra l'attuale Parlamento e quello della precedente legislatura, sottolineando come il suo gruppo abbia preannunciato sin dalla campagna elettorale l'intenzione di sostenere alcuni provvedi-

menti della maggioranza, quale – a titolo di esempio – il disegno di legge attualmente in discussione in Assemblea in materia di legittima difesa. Sulla proposta di legge in esame, tuttavia, il suo gruppo non ha interloquuto con alcun esponente della maggioranza e non vi è dunque nessun accordo preordinato.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), *relatrice*, in quanto parlamentare al suo primo mandato, auspica che si possa svolgere sulla proposta di legge la più ampia istruttoria legislativa, anche a tal fine dando spazio agli interventi di tutti i soggetti interessati; ciò affinché possano emergere con chiarezza le differenti posizioni ed essere approfonditi tutti gli aspetti inerenti il provvedimento.

Luca PASTORINO (LeU) prende atto delle buone intenzioni della relatrice, così come di quelle del collega Osnato. Rileva tuttavia come la questione sollevata in questa sede sia di natura strettamente politica, e abbia in quanto tale piena cittadinanza, anche alla luce delle recenti dichiarazioni sui vertici della Banca d'Italia rilasciate alla stampa dal Vicepresidente del Consiglio Di Maio.

Massimo UNGARO (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi Mancini e Frangomeli e chiede alla maggioranza di chiarire la propria posizione in ordine ad alcune questioni fondamentali.

In primo luogo, il provvedimento dispone il trasferimento delle quote di proprietà di Banca d'Italia ad un valore nominale e non di mercato, il che metterebbe a rischio gli equilibri finanziari degli istituti coinvolti; in alternativa, dal riconoscimento del valore di mercato delle quote discenderebbe l'obbligo di indennizzare gli attuali proprietari in misura pari a 7,5 miliardi di euro, con evidenti problemi di ordine finanziario.

Osserva, in secondo luogo, che ove il provvedimento venisse approvato, si determinerebbe la modifica dello Statuto di Banca d'Italia con l'abolizione del Consiglio superiore e dell'Assemblea dei parte-

cipanti, con effetti di paralisi nel funzionamento dell'intero organismo. Occorrerebbe almeno prevedere un'alternativa che garantisca la funzionalità dell'Istituto.

Ricorda in terzo luogo come l'indipendenza della Banca d'Italia sia garantita, come previsto dal decreto-legge n. 133 del 2013, da limiti posti ai dividendi, alla quota massima – pari al 3 per cento – che ciascun azionista può detenere, nonché alle decisioni che possono essere assunte dall'assemblea degli azionisti. Quanto al richiamato timore che quote di partecipazione possano essere acquisite da soggetti stranieri evidenzia come la normativa vigente stabilisca che le quote della Banca d'Italia possano essere di proprietà esclusivamente di banche e assicurazioni aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia.

Ritiene che appoggiare un simile provvedimento significhi 'strizzare l'occhio' a Fratelli d'Italia, che agita la bandierina sovranista, e non comprende come possa quella della nazionalizzazione della Banca d'Italia rappresentare una priorità di Governo, in un momento nel quale vi sono in Italia due milioni di disoccupati e gravissimi problemi economici. Denuncia la politica suicida del Governo e della maggioranza, che sta portando il Paese alla rovina.

Marco OSNATO (Fdi) ribadisce la preoccupazione che azioni della Banca d'Italia possano cadere in mano straniera a seguito di procedure di acquisizione di un istituto di credito italiano da parte di una banca estera.

Replicando all'onorevole Ungaro, sottolinea innanzitutto come le modifiche introdotte non determinerebbero una paralisi dell'Assemblea degli azionisti, che in quanto composta dal MEF medesimo potrebbe facilmente modificare il proprio regolamento.

Quanto al valore delle quote, occorre verificare a quale prezzo siano state acquistate prima di quantificarne gli oneri.

Osserva, più in generale come non ritenga ragionevole concedere ai privati quote della Banca d'Italia ponendo poi un

così grande numero di limitazioni a tale possesso; tanto vale allora trasferire la proprietà in mano pubblica.

Francesco ACQUAROLI (FdI) esprime rammarico per il fatto che il gruppo del PD possa considerare la *governance* della Banca d'Italia come una mera 'bandierina', con un atteggiamento a suo avviso irrispettoso rispetto ad un tema nevralgico per il futuro della nostra nazione e dell'Europa.

Claudio MANCINI (PD) evidenzia come il suo gruppo non sottovaluti affatto il rilievo del tema in discussione, ma giudichi ineludibile la questione relativa agli eventuali oneri recati dal provvedimento – che potrebbero ammontare a 7,5 miliardi di euro – per gli effetti sul bilancio dello Stato. Si tratta di un punto sul quale occorre preliminarmente fare chiarezza. Richiama in proposito un ordine del giorno presentato in Assemblea dal gruppo di Forza Italia sul decreto-legge riguardante Banca Carige, nel quale si evidenziava come la Banca contasse nel proprio patrimonio il 4 per cento di azioni di Banca d'Italia. È evidente come un intervento sull'azionariato privato che detiene quote della Banca centrale avrebbe ripercussioni anche su Banca Carige, alla quale la maggioranza ha appena dedicato misure di sostegno.

Francesco ACQUAROLI (FdI) sottolinea come non risulti affatto che il valore relativo alle quote di Banca d'Italia detenute da privati ammonti a 7,5 miliardi di

euro; si tratta in ogni caso di una questione meritevole di analisi ed approfondimento.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) nel richiamare la relazione tecnica, evidenzia come in ogni caso – al di là delle diverse stime che si possono fare – le risorse in questione sono assai ingenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, con riferimento alle sedute della Commissione previste per la giornata di domani, avverte che queste non avranno luogo.

Con riguardo all'esame della proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) informa che è stata avanzata dal gruppo del PD la richiesta di ascoltare, oltre allo stesso professor Savona, anche i rappresentanti della Corte dei conti, dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e dell'Associazione avvocati amministrativisti. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha invece richiesto di ascoltare, oltre a Corte dei conti ed ANAC, anche esperti della materia. Avverte di aver rivolto una richiesta di autorizzazione al riguardo al Presidente della Camera e che è sul punto in attesa di una risposta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-01483 Bignami: Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per soggetti operanti nei comuni colpiti da eventi sismici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica anche gli operatori, titolari di partita IVA, che risiedono nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica sono previsti per determinate categorie di contribuenti, individuati in base al volume di ricavi o alla tipologia di attività esercitata.

Le difficoltà derivanti dalla assenza di infrastrutture informatiche sono tenute presenti dal legislatore che ha accordato un maggior termine per la emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, la quale dal 1° luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dalla effettuazione della operazione (cfr. articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Inoltre, per agevolare l'avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato in base al quale le sanzioni per ritardo nella emissione della fattura non si applicano se il documento è emesso in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto e si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Tali disposizioni si applicano per il primo semestre del 2019 e, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, fino al 30 settembre 2019 (cfr. articolo 10 decreto-legge n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018).

ALLEGATO 2

5-01485 Pastorino: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).

5-01520 Centemero: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in riferimento concerne lo spostamento del limite della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), attualmente fissato dalle Disposizioni della Banca d'Italia al 1° gennaio 2009, spostamento previsto nel documento sulle modifiche alle Disposizioni ABF, attualmente in consultazione pubblica.

Al riguardo è stata interessata la Banca d'Italia, competente per materia, che ha fatto preliminarmente presente che, al momento della creazione dell'ABF (2009), le Disposizioni all'epoca in vigore prevedevano che non potessero essere oggetto di ricorso le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007: la competenza temporale era quindi pari al biennio antecedente. Tale limite, calcolato a data fissa, fu confermato in occasione della revisione delle Disposizioni nel 2011, quando il termine fu spostato in avanti al 1° gennaio 2009, tenendo conto del fatto che la funzionalità della procedura rischiava di essere minata dalla sottoposizione all'Arbitro di controversie molto datate.

La tecnica normativa, che individua la competenza dell'Arbitro facendo riferimento a una specifica data, necessita di un costante aggiornamento, per evitare un'estensione inerziale, all'indietro nel tempo, della competenza dell'ABF che rischia di non essere coerente con le finalità e la

prospettiva di azione dell'Arbitro. Come noto, tuttavia, per le controversie che non possono essere sottoposte all'ABF resta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice ordinario.

La Banca d'Italia, alla luce delle predette considerazioni, e anche per evitare effetti negativi sulla funzionalità del sistema, ha osservato che nelle Disposizioni poste in consultazione è stato previsto che non possano essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

La scelta di introdurre un limite mobile di cinque anni è stata ritenuta congrua per garantire un'adeguata tutela della clientela; tale termine rappresenta infatti un punto di equilibrio fra l'attuale assetto (dovuto all'aumentata distanza temporale raggiunta rispetto al 1° gennaio 2009) e l'originaria norma, che ricomprendeva soltanto il biennio precedente.

L'Istituto ha comunque precisato che l'eventuale modifica alle Disposizioni ABF in tema di competenza temporale dell'Arbitro non avrebbe alcun impatto sui procedimenti pendenti riguardanti fatti inerenti al periodo 2009-2014, i quali proseguirebbero innanzi all'ABF in base alle regole vigenti al tempo della proposizione del ricorso.

Infine, nel ribadire che attualmente il documento cui fa riferimento l'interro-

gante è ancora nella fase della consultazione pubblica, la Banca d'Italia, ha assicurato che – prima dell'adozione del testo finale delle disposizioni – valuterà atten-

tamente i contributi di tutti i soggetti interessati, che perverranno entro il termine della predetta consultazione pubblica (26 febbraio 2019).

ALLEGATO 3

5-01486 Fregolent: Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva unica di cui alla Legge di Bilancio 2019.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano criticità in ordine alla coesistenza del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) e della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20 per cento introdotta dall'articolo 1, commi da 17 a 22, della citata legge n. 145 del 2018 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi tra 65.001 e 100.000.

Dette disposizioni, infatti, che prevedono che l'esonero dall'applicazione dell'IVA, da parte di imprenditori e professionisti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica, potrebbero determinare effetti distorsivi del mercato nelle contrattazioni che hanno come parti gli enti pubblici o i privati che non portano in detrazione l'IVA.

Pertanto, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze « come intenda garantire che il nuovo regime fiscale introdotto con la legge di bilancio 2019, prevedendo un'esenzione Iva solo per alcuni soggetti, produca effetti distorsivi del mercato determinati da politiche fiscali di convenienza ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Ai fini IVA, il regime forfettario declinato dalla legge di bilancio per il 2019 prevede l'esenzione dall'imposta per i soggetti passivi con volume di ricavi non superiore a 65.000 euro.

Tale regime risulta in linea con il diritto unionale, essendo stato autorizzato dal Consiglio UE con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE, fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, con la legge di bilancio per il 2019 tale esenzione è stata prevista, a partire dal 2020, anche per gli imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con ricavi fino a 100.000 euro.

L'applicabilità di tale ultima esenzione è subordinata al rilascio di un'ulteriore analoga richiesta di misura di deroga agli organi comunitari.

I commi da 17 a 22 della legge di bilancio 2019 hanno poi previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20 per cento.

Per i contribuenti che aderiranno a tale modalità di tassazione, il reddito, contrariamente a quanto affermato dagli Onorevoli interroganti, è determinato con le modalità ordinarie (semplificato o ordinario) e non con le modalità previste per il regime forfettario.

Per il regime forfettario è, invece, previsto, ai fini della determinazione del reddito, un abbattimento dei ricavi in base a coefficienti di redditività che tengono

conto di un'incidenza media dei costi sulla redditività di soggetti di minori dimensioni.

Si evidenzia, inoltre, che i contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario ovvero dell'imposta sostitutiva del 20 per cento in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente, a nulla rilevando, a tal fine i costi sostenuti né il reddito conseguito; pertanto, la paventata destrutturazione degli studi professionali per ridurre i costi (ad esempio, riducendo il numero di dipendenti) non produrrebbe l'effetto evidenziato dagli interroganti se non accompagnata da una diminuzione di ricavi.

Anzi, proprio sotto tale profilo, i commi 9 e 10 della legge di bilancio per il 2019, nell'innovare il regime dei forfettari,

hanno, sul punto, eliminato i limiti precedentemente stabiliti per l'accesso al regime relativi al valore dei beni strumentali e del costo del personale; pertanto, potranno accedere al regime forfettario dal 2019 i soggetti che impiegano nell'attività dipendenti, collaboratori, nonché utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore.

La stessa disciplina è disposta in materia per l'imposta sostitutiva del 20 per cento.

Giova, infine, ribadire che l'ambito soggettivo sia del regime forfettario che della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20 per cento anzidetti è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei soggetti che esercitano tali attività in forma associata.

ALLEGATO 4

5-01487 Osnato: Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori transfrontalieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, chiedono chiarimenti in merito al numero dei lavoratori frontalieri residenti nel comune di Cerano di Intelvi ma impiegati professionalmente in Svizzera ai fini della corresponsione del ristorno fiscale ai sensi dell'Accordo Italia-Svizzera del 1974.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'accordo stipulato tra l'Italia e la Confederazione Elvetica il 3 ottobre 1974, è stato attuato con la legge 26 luglio 1975, n. 386, il cui articolo 5 prevede che « Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3 ».

Da ultimo, in attuazione del citato articolo 5 della legge n. 386 del 1975, è stato emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2018, recante i criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, per gli anni 2016 e 2017.

Per quanto riguarda in particolare la regione Lombardia, in base all'articolo 5 del decreto ministeriale sopra citato, il meccanismo di distribuzione delle somme rinvenienti dal ristorno fiscale risulta essere il seguente:

a) ai « Comuni di confine » in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel Comune, rispettivamente al 31 agosto 2016 e al 31 agosto 2017. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta « quota *pro-capite* » 2 ed il numero dei frontalieri – lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni – residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

b) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4 per cento ed il « Comune di confine » sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei « Comuni di confine » con rapporto frontalieri/ popolazione inferiore al 4 per cento;

c) alla Regione Lombardia, qualora il « Comune di confine » con numero di frontalieri inferiori alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stabilito nella precedente lettera *b)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Pertanto, il ristorno fiscale che viene versato ogni anno il 30 giugno ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, viene distribuito alla Regione Lombardia solo nella fattispecie prevista dalla lettera *c)* dell'ar-

articolo 5 del decreto ministeriale del luglio 2018.

Con riferimento ai dati utilizzati l'articolo 2 stabilisce che, ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune, si assumono i dati rilevati dalle competenti autorità dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese alla data del 31 agosto del 2016 e 2017, dati che vengono acquisiti direttamente dalle autorità italiane presso quelle svizzere.

Nel corso dell'incontro annuale, viene formalmente consegnato alle autorità italiane, da parte dei rappresentanti dei cantoni elvetici previsti dall'accordo del 1974, l'elenco dei lavoratori frontalieri, diviso per cantone e per comune, delle somme versate alla data del 30 giugno e il numero totale dei lavoratori frontalieri.

In particolare per quanto riguarda il comune di Cerano di Intelvi, i dati del Canton Ticino riferiscono di un numero di unità pari a 13 per il 2014 e a 14 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Occorre infine rilevare che i versamenti effettuati dal Canton Ticino – pari a CHF

79.242.002,28 per il ristorno fiscale 2017, a CHF 76.236.220,11 per il ristorno fiscale 2016, a CHF 73.177.244,82 per il ristorno fiscale 2015, e a 62.257.240,50 per il ristorno fiscale 2014 – sono riferiti ai seguenti numeri di lavoratori frontalieri (ivi incluso il numero relativo al comune di Cerano di Intelvi):

58.430 per il 2017;

56.434 per il 2016;

56.358 per il 2015;

55.158 per il 2014.

Pertanto, le somme del ristorno fiscale versato dal Canton Ticino sono relative solo al numero dei frontalieri (ivi incluso quello riferito al comune di Cerano di Intelvi) calcolato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia di Bellinzona, ed è su questi dati, forniti annualmente dallo stesso Cantone, che viene operata la distribuzione delle somme ai comuni della Lombardia, in base ai criteri stabiliti dalla stessa regione e recepiti nel decreto ministeriale del 27 luglio 2018.

ALLEGATO 5

5-01488 Giuliodori: Ritardo nella procedura concorsuale per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, chiedono chiarimenti in merito ai ripetuti rinvii della data delle prove concorsuali volte all'assunzione di 510 unità con la qualifica professionale di funzionari per attività amministrativa-tributaria, prevista con bando dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

La ragione dei ripetuti rinvii della pubblicazione del diario delle suddette prove concorsuali è da rinvenirsi nelle difficoltà emerse nella procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare l'appalto per la locazione temporanea di un locale arredato e attrezzato, situato nel territorio comunale di Roma.

In particolare, al fine di individuare i predetti locali, l'Agenzia, dopo preliminari consultazioni di mercato espletate nel maggio 2018, ha avviato, in data 2 agosto 2018, una procedura aperta di rilievo comunitario in quanto l'importo a base di gara risultava «sopra soglia», fissando per le ore 12.00 del 12 settembre 2018 il termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

La predetta procedura di gara è andata deserta. Pertanto, si è fatto ricorso, il 12 settembre 2018, ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), invitando gli operatori economici che, nel territorio di Roma, erano in possesso dei requisiti individuati dalla Stazione appaltante per la selezione in parola.

Il termine di scadenza di presentazione delle offerte è stato fissato al 5 ottobre 2018. Solo due Operatori economici hanno presentato offerta economica.

Il giorno 11 ottobre 2018 si è riunito il Seggio di Gara incaricato dell'esame della documentazione amministrativa. All'esito dell'esame di tale documentazione si è reso necessario attivare il cosiddetto «corso istruttorio», a valle del quale entrambi i partecipanti sono stati ammessi alle fasi successive di gara.

In data 13 novembre 2018 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche all'esito della quale si è proceduto all'esclusione di uno dei due Operatori economici, la cui offerta non risultava conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara.

Si è proceduto, pertanto, ad attivare nei confronti dell'Operatore economico primo (e unico) graduato i controlli di legge in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di quelli specificatamente fissati dall'Agenzia delle entrate, Stazione appaltante.

Le attività di verifica sull'operatore economico sono in fase di ultimazione e a breve si procederà alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Successivamente, l'Agenzia provvederà alla pubblicazione del diario e della sede d'esame per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso.

ALLEGATO 6

5-01519 Tabacci: Cessione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito al credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto anche in relazione alle spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Gli Onorevoli evidenziano che alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate sostengono la tesi secondo la quale il predetto credito d'imposta non potrebbe essere ceduto nell'ipotesi del trasferimento dell'azienda nell'ambito di un passaggio generazionale, nonostante i beni agevolati vengano trasferiti unitamente all'azienda e nonostante l'attività venga proseguita dal successore.

Pertanto, gli interroganti chiedono che venga chiarito se il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere possa essere ceduto insieme ai beni agevolati, qualora questi ultimi vengano ceduti unitamente all'azienda o ad un ramo d'azienda e l'avente causa continui l'attività.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Amministrazione finanziaria ha più volte precisato che la revoca dell'agevolazione non opera in modo automatico in relazione ai trasferimenti di beni agevolati effettuati nell'ambito di un più ampio contesto di riorganizzazione aziendale se tali trasferimenti non contrastano con la *ratio* antielusiva della disposizione finalizzata ad impedire fenomeni di immissione solo temporanea dei beni nell'impresa al solo fine di fruire dell'agevolazione.

In tal senso, si ritiene debba essere letta la disposizione di cui al citato articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014 nella parte in cui vincola il riconoscimento del beneficio al mantenimento del bene agevolato per il periodo di tempo ivi indicato.

Ciò posto, si osserva che la fattispecie rappresentata dagli Onorevoli interroganti può declinarsi in specifici casi concreti che necessitano di un esame puntuale, in contraddittorio tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, volto a valutare il contesto dei fatti e delle circostanze del caso nell'ambito dei quali è avvenuto il trasferimento del credito d'imposta.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle Associazioni di tutela dei diritti delle persone disabili FISH, FAND e FIRST, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole . 63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 63

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei professori universitari Giorgio Zauli e Mauro Calise nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani: Norme in materia di accesso ai corsi universitari 63

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione informale di rappresentanti delle Associazioni di tutela dei diritti delle persone disabili FISH, FAND e FIRST, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione informale dei professori universitari Giorgio Zauli e Mauro Calise nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani: Norme in materia di accesso ai corsi universitari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (*Deliberazione di una proroga del termine*) 64

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 65

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 77

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande. (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 65

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 78

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Testo base C. 696 De Maria ed abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 65

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. Testo base C. 52 Daga e abb. (*Seguito esame e rinvio*) 67

ALLEGATO 3 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 79

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 76

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo e il sottosegretario per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI,

alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ricorda che la Commissione, in data 21 novembre 2018 ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imbal-

laggio. Il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato in tre mesi.

Dando seguito a quanto stabilito nello scorso ufficio di presidenza, ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 30 giugno 2019.

Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del termine dell'indagine conoscitiva testé richiamata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo e il sottosegretario per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 gennaio scorso.

Elena LUCCHINI (Lega), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 0.16.01 Governo e sull'emendamento Maggioni 17. 1, esprimendo altresì parere contrario sugli emendamenti De Luca 16. 1, 16. 2 e 16. 4, sugli identici emendamenti De Luca 16. 3 e

Vietina 16. 7, nonché sugli emendamenti De Luca 16. 5 e 16. 6 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Salvatore MICILLO, esprime parere conforme alla relatrice sull'articolo aggiuntivo 0.16.01 Governo e sugli emendamenti De Luca 16. 1, 16. 2 e 16. 4, sugli identici emendamenti De Luca 16. 3 e Vietina 16. 7, nonché sugli emendamenti De Luca 16. 5 e 16. 6. Si rimette invece alla Commissione con riguardo all'emendamento Maggioni 17. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice 6 (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

C. 1332 Grande.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 19 febbraio scorso.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

Testo base C. 696 De Maria ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che suddetta proposta di legge in esame è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea il 25 febbraio e che pertanto la Commissione di merito dovrebbe concluderne l'esame nella giornata di giovedì 21 febbraio. Pertanto il parere dovrà essere reso compatibilmente con tale tempistica. Tuttavia, la Commissione di merito non ha ancora proceduto ad esaminare gli emendamenti riferiti al testo.

Ne consegue che, ove la Commissione concordi, nella seduta odierna non si procederà all'espressione del parere, al fine di poterlo rendere su testo risultante dall'esame degli emendamenti, compatibilmente con i tempi definiti in sede di organizzazione dei lavori della Commissione di merito e dell'Assemblea.

Sergio VALLOTTO (Lega), *relatore*, riferisce alla Commissione in merito alla proposta di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città, ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Ricorda che, nella scorsa legislatura, analoghe funzioni sono state affidate ad un organismo monocamerale. Proprio sulla base dell'esperienza maturata, nella relazione finale sull'attività svolta, tale organismo formulava l'auspicio che nella successiva legislatura fosse istituita una omologa Commissione, avente però carattere bicamerale.

In via preliminare, segnala altresì che l'esame del testo base C. 696 De Maria avviene con riguardo alla sua formulazione originaria, in quanto non sono ancora stati esaminati in sede referente gli emendamenti ad esso presentati. Pertanto, sarà sua cura integrare la presente relazione in relazione ai diversi contenuti che il provvedimento eventualmente assumerà per i profili di competenza della VIII Commissione.

Venendo al contenuto del provvedimento, esso prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata

della XVIII legislatura, composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera.

Come di consueto, è previsto che la Commissione presenti alle Camere una relazione sullo stato dei lavori dopo il primo semestre di attività, nonché e una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta al termine dei suoi lavori, consentendo altresì la possibilità di presentare anche relazioni di minoranza.

Il provvedimento reca inoltre le disposizioni che definiscono le prerogative della Commissione, con particolare riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziarie e le Amministrazioni pubbliche, nonché le forme di esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali.

Per i profili di interesse della Commissione Ambiente, tra i principali compiti attribuiti all'istituendo organo parlamentare elencati dall'articolo 3, si segnalano i profili riferiti al degrado delle periferie, all'abusivismo edilizio e all'occupazione abusiva di immobili.

Si tratta di tematiche di indagine che, indubbiamente, potranno costituire uno stimolo ad assumere iniziative per promuovere e gestire le politiche di rigenerazione urbana, sollecitate anche nella relazione finale approvata nel dicembre 2017 dalla omologa Commissione monocamerale (Doc. XXII-*bis*, n. 19).

In conclusione, qualora dal dibattito non emergano criticità, preannuncia la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la

tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque.

Testo base C. 52 Daga e abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che il Comitato per la legislazione ha reso il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 16, comma 6-*bis* del Regolamento, in data 7 febbraio 2019.

Comunica quindi che, alla scadenza del termine, da ultimo prorogata a venerdì 8 febbraio 2019, sono stati presentati 230 emendamenti (*vedi allegato 3*). Al riguardo, dichiara inammissibile, per estraneità di materia, l'emendamento Silvestroni 15.7, in quanto volto a ripristinare le elezioni a suffragio universale delle province e città metropolitane. Con riguardo all'ammissibilità, si riserva di pronunciarsi in una successiva seduta sull'emendamento Frusone 17.03, che incide sulla disciplina generale della riscossione mediante ruolo con riguardo ai crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica a ciò autorizzate, fattispecie che riguarda una tipologia vastissima di soggetti, non solo quelli interessati alla normativa in oggetto e che pertanto presenta profili di estraneità alla materia.

Ricorda, infine, che nello scorso ufficio di presidenza si è convenuto di dedicare la seduta odierna alla discussione sul complesso degli emendamenti.

Ilaria FONTANA (M5S), preliminarmente rivendica la scelta del Movimento 5 stelle, anche in questa legislatura, di assumersi l'onere e l'onore di portare in discussione la legge di iniziativa popolare

che darebbe finalmente attuazione al *referendum* del 2011.

Partendo dall'esperienza accumulata sui territori in questi anni e dagli importanti contributi raccolti nei quasi 3 mesi di audizioni, il suo gruppo ha presentato alcuni emendamenti frutto della necessità di aggiornare un testo nato dodici anni fa, mantenendo ovviamente fede ai principi alla base del voto referendario di 27 milioni di italiani, ma che allo stesso tempo arricchiscono e rendono più efficace la portata della riforma.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di riconoscere il diritto universale all'acqua sottraendola al controllo dei privati e affidando la gestione esclusivamente al pubblico. Come previsto anche da alcuni degli emendamenti depositati, si intende attuare questo passaggio prevedendo sin da subito lo stop alla redistribuzione di dividendi e la destinazione di tutti gli utili al potenziamento del servizio, procedendo con la giusta gradualità alle trasformazioni societarie e mantenendo i livelli occupazionali.

Altri emendamenti testimoniano l'intenzione della sua parte politica di aumentare gli investimenti e diminuire le tariffe, affidando al Ministero dell'Ambiente compiti di vigilanza, ritenendolo il soggetto più adatto a controllare l'intero settore che si configura come un monopolio naturale. Una ulteriore proposta emendativa delega il Governo ad istituire un nuovo soggetto di diritto pubblico funzionale alla gestione di un servizio pubblico essenziale come quello oggetto di questa riforma.

In termini generali, il Movimento 5 Stelle si fa carico della necessità di operare un coordinamento normativo con il testo unico ambientale e con quanto previsto dalla direttiva « acque » (2000/60/CE).

Vendo all'illustrazione delle singole proposte emendative, all'articolo 1 si chiede di aggiungere il riferimento alla lettera e) dell'articolo 117 della costituzione, per ribadire che la potestà esclusiva, rispetto ai temi trattati nella legge, spetta allo Stato, anche rispetto al tema della concorrenza. Trattandosi di servizio idrico

integrato, l'esclusione della lettera e) potrebbe comportare l'implicito riconoscimento della competenza residuale delle regioni. Poiché nel testo si sostiene che il servizio idrico non è collocato sul mercato in regime di concorrenza, l'assunto è che lo Stato eserciti la competenza esclusiva in materia di concorrenza in forma negativa, ossia sottraendo il settore del servizio idrico alla concorrenza, pur riconoscendone il carattere economico.

Un ulteriore esigenza consiste nel fare ordine in un sistema troppo frammentato, senza stravolgere ciò che di buono è stato fatto. Gli emendamenti proposti dalla sua forza politica relativi agli articoli 2, 3, 4 intervengono esattamente in questa direzione, in primo luogo, mantenendo l'abrogazione delle norme del decreto cosiddetto « Sblocca-Italia » che impongono aggregazioni e obblighi per gli enti locali di cedere le reti ai grandi gestori come le *multiutility*. Allo stesso tempo le proposte emendative puntano a non stravolgere l'attuale *governance*, in linea con la direttiva quadro sulle acque che ha come scopo quello di prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo dei corpi idrici e migliorare lo stato delle acque, assicurando un utilizzo sostenibile basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, anche mediante il riconoscimento a tutti i servizi idrici del giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale, attraverso l'applicazione del principio del *Full Cost Recovery*, secondo il principio « chi inquina paga » e « chi usa paga ». In linea con i principi della proposta di legge presentata dalla collega Daga, si intende quindi precisare che il diritto di accesso all'acqua va temperato con la necessità di rendere la gestione del servizio idrico sostenibile, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto ambientale e sociale. I richiamati emendamenti inseriscono i principi generali della proposta di legge direttamente all'interno del testo unico ambientale, all'articolo 144, proprio per operare quel coordinamento normativo richiesto anche dal servizio studi.

Con l'emendamento Ricciardi 3.3 si propone di ancorare all'articolo 43 della

Costituzione il servizio idrico integrato e sottolinearne l'utilità sociale. Inoltre la modifica che propone all'articolo 10 serve a garantire che l'eventuale indennizzo dovuto al privato in caso di trasformazione venga definito ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e quindi sempre tenendo conto dell'utilità sociale.

Per quanto riguarda il quantitativo minimo vitale, gli emendamenti presentati lasciano aperta la possibilità di coprire il minimo vitale sia con la tariffa che con la fiscalità generale, in modo da poter rispettare i vincoli di bilancio e non gravare eccessivamente sul *deficit*. La modifica non comporterebbe ricadute sul quantitativo minimo vitale garantito, ma consentirebbe di spostare semplicemente i relativi costi sulle entrate derivanti dalla tariffa anziché sulla fiscalità generale, evitando, in tal modo, una serie di ostacoli applicativi connessi alla necessaria predeterminazione degli oneri economici necessari ad attuare tale misura.

L'emendamento 4.2, a sua prima firma, risponde invece all'esigenza e all'opportunità di lasciare inalterata l'attuale forma di *governance* del servizio idrico integrato dato che, allo stato dell'arte, l'ente d'ambito è in molti casi di dimensione regionale e, dopo lungo tempo, si è riusciti ad avere un assetto definito del regolatore locale. Una diversa previsione normativa aumenterebbe la parcellizzazione della *governance* del servizio idrico integrato, riaprirebbe i tempi per la delimitazione degli ATO e le superate resistenze e conflittualità degli enti locali. Di contro, per le finalità della proposta di legge, nulla osta a prevedere l'organizzazione della gestione del servizio per territori sottodimensionati rispetto agli ATO già delimitati dando risalto ed importanza all'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, alla localizzazione delle risorse, ai loro vincoli di destinazione, all'interconnessione delle opere funzionali all'approvvigionamento idrico. In questo modo si potranno conseguire economie di scala e al contempo avere la possibilità di una gestione interconnessa in grado di soddisfare i fabbisogni e fronteg-

giare le emergenze. In questo senso si muove anche l'emendamento 4.28, a sua prima firma. Ritieni che la percezione dei cittadini sia di lontananza rispetto ai gestori del servizio, cui vendono imputate «bollette pazze», richieste esorbitanti di conguagli, assenza di sportelli sul territorio, zero trasparenza in bolletta, scarse informazioni sulla qualità dell'acqua, reti colabrodo o erogazione limitata e nessuno che fornisce notizie certe. A suo avviso questa proposta di legge porrà fine a tutto questo e chi dice che attualmente va tutto bene mente ai cittadini, sapendo di mentire.

Gli emendamenti del suo gruppo all'articolo 5 modificano direttamente la norma che si occupa delle concessioni, recata del T.U. 1775/1933, operando un coordinamento e riducendone quindi la durata. Per quanto riguarda nello specifico le concessioni di derivazione d'acqua, premesso che, in termini giuridici l'acqua è un bene demaniale (articolo 1 del T.U. 1775/1933, così come modificato dall'articolo 1 della legge 36/94), caratteristica dei beni demaniali è che hanno natura di *res extra commercium* ovvero sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti di terzi. L'istituto della concessione di derivazione d'acqua, a livello nazionale, è normato dal T.U. 1775/1933, dal regolamento di cui al regio decreto 1285/1920 nonché dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 16 dicembre 1923. Il Testo unico fissa i principi generali e le condizioni necessarie per assentire la concessione di derivazione; il regolamento indica i contenuti necessari minimi della domanda di derivazione, le modalità di presentazione della stessa e l'iter procedimentale per il rilascio del provvedimento di concessione a derivare; il decreto ministeriale fissa i criteri e i contenuti per la presentazione dei progetti di massima da porre a corredo delle domande di derivazione. Tuttavia, a seguito del completamento del trasferimento dallo Stato alle regioni delle competenze in materia di demanio idrico, iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977 e conclusosi con il decreto legislativo 112

del 1998, la competenza è passata in capo alle Regioni che hanno adottato propri regolamenti. Il diritto a derivare è assentito dall'Amministrazione competente (Regioni o province, sentita l'autorità di distretto) attraverso l'istituto della concessione. Con il provvedimento di concessione viene ampliata la sfera giuridica del richiedente (soggetto pubblico o privato) che acquisisce un diritto all'utilizzo di quella risorsa subordinatamente al rispetto degli obblighi imposti nel disciplinare e previo pagamento del canone di concessione. Tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle opere per la derivazione sono generalmente a carico del concessionario. La *condicio sine qua* non per il rilascio della concessione è che essa non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità, secondo il disposto dell'articolo 12-*bis* del citato testo unico. Le concessioni di derivazione sono temporanee, sono assentite per portata derivata (moduli) e non per volumi (1 modulo = 100 l/s.), sono distinte in grandi e piccole derivazioni in ragione di una tassonomica indicazione dell'utilizzo con la relativa durata (es. industriale 15 anni, irriguo 40, altri usi 30 anni, tra cui quello potabile, ittiogenico ecc.

Poiché, a suo avviso, non tutte le opere hanno lo stesso grado di complessità e non di rado ci si riferisce a rifunzionalizzazioni e potenziamenti di impianti esistenti, si può ritenere che il recupero dell'investimento avvenga ragionevolmente in un orizzonte temporale di almeno 20 anni. Relativamente alle acque per uso umano, ritiene di dover ribadire che l'acqua riservata al consumo umano non può essere utilizzata per altri usi, qualora lo fosse il canone di utenza sarebbe decuplicato. L'acqua per uso umano deve essere usata solo per uso umano. Il fine è di incentivare il risparmio dell'acqua di buona qualità e di riutilizzare l'acqua o di usarne altre tipologie per gli altri usi.

Con l'emendamento Zolezzi 5.20 si incentiva e favorisce il reinvestimento dei canoni in manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza delle infrastrutture di derivazione (dighe e altri

sistemi di derivazione dell'acqua). Per quanto riguarda le concessioni per l'uso idropotabile, con l'emendamento 5. 23 a sua prima firma, si prevede che tali concessioni possono essere rilasciate solo agli enti locali che abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata, anche in forma partecipata con gli altri enti locali appartenenti al medesimo ambito o ad ambiti con esso interferenti. Come ha già fatto Roma Capitale con l'acquedotto del Peschiera, si vuole infatti tutelare le fonti idriche dalle aziende private e fare in modo che non ci siano più casi come Acqua Campania e Sicilia Acque, veri e propri distributori dell'acqua a cui i gestori pagano l'acqua che gestiscono, che in questo modo costa molto di più, impedendo di fare *business* sull'acqua. In base ai principi della presente proposta di legge fonti ed acquedotti devono restare in mano pubblica.

Viene quindi al tema del consumo dell'acqua e delle bevande in bottiglia, che ha un costo altissimo in termini ambientali ma anche come mancata entrata nelle casse dello Stato. Si tratta infatti di un giro di affari che vale 3 miliardi l'anno di cui appena 19 milioni arrivano nelle casse regionali. La proposta di legge in esame ha l'obiettivo di arginare questo enorme spreco, e gli emendamenti presentati propongono un limite minimo dei canoni di concessioni delle minerali che ad oggi le regioni decidono arbitrariamente e in maniera diversa fra loro, regalando praticamente la risorsa a chi la imbottiglia, allo scopo di aumentarne l'importo. Inoltre, si propone che una percentuale non inferiore all'80 per cento di questi canoni venga reinvestita dalle regioni nel servizio idrico integrato.

Passando agli articoli 6 e 7, ricorda che le norme relative alla tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano si riferiscono, in gran parte, ad aspetti prettamente igienico-sanitari su cui è opportuna una attenta valutazione da parte del Ministero della salute. Attualmente è in discussione in ambito europeo una proposta di rifusione della direttiva europea 98/83/CE che prevede un profondo aggior-

namento delle disposizioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Alla luce di ciò, considerato che non appena tale testo di rifusione sarà approvato e pubblicato sarà necessario dare avvio alle procedure per il recepimento dello stesso nell'ordinamento nazionale, il suo gruppo ha maturato la convinzione di non introdurre regolamentazioni che a breve potrebbero essere stravolte, con il rischio di aggravare o duplicare i costi di adeguamento alle nuove disposizioni normative. Per questo motivo si propone una riformulazione, mantenendo solo le norme degli articoli 6 e 7 che riguardano la trasparenza dei dati relativa alla qualità delle acque per il consumo umano.

Passando all'articolo 8 la proposta emendativa 8.4, a sua prima firma, intende definire in modo sistematico la riattribuzione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, ora esercitate da ARERA, compresa la definizione del metodo tariffario. A tal fine, con DPCM da adottarsi entro 6 mesi, si prevede l'istituzione della Direzione Generale Pianificazione e controllo del Servizio Idrico Integrato all'interno della quale potrà essere trasferito il personale di AREA che volontariamente decida di optare per tale soluzione, mantenendo il medesimo trattamento economico. Il restante personale è assunto tramite concorso. Nelle more della definizione della direzione generale, si prevede un periodo transitorio nel corso del quale il Ministero esercita tali funzioni anche avvalendosi di ARERA e continua ad applicare il metodo tariffario vigente. Viene inoltre mantenuto l'Osservatorio interno, che si avvale di ulteriori soggetti (ANCI, ISTAT) e la Banca dati, oltre alla competenza dell'ente di governo dell'ambito di stabilire il modello gestione del servizio idrico e l'affidamento ad aziende speciali o enti di diritto pubblico. Ribadisce quindi l'orientamento contrario del suo gruppo a conservare tale competenza in capo ad ARERA, essendo inconcepibile che un settore connotato da monopolio naturale sia

regolato da un'autorità che ha come scopo quello di tutelare la concorrenza sul mercato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, gli emendamenti proposti dalla sua parte politica mirano ad integrare l'attuale formulazione con le norme comunitarie che attribuiscono agli Stati la libertà di definire il modello organizzativo relativo al servizio idrico integrato e di derogare alla regola della concorrenza in presenza di determinate condizioni, e dunque di ricorrere a soluzioni pubblicistiche di gestione, pur confermando che si tratta di un servizio avente rilevanza economica, da intendersi come gestione informata al metodo economico e al principio della copertura dei costi e « chi inquina paga ». I « servizi d'interesse economico generale » sono servizi che, pur assolvendo ad una finalità d'interesse generale, hanno natura economica e vengono forniti a fronte di un corrispettivo. Questi ultimi, di norma, sono servizi a rete, ma il concetto può essere esteso fino a ricomprendere qualsiasi attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico. Per tali servizi gli utenti corrispondono direttamente o indirettamente al gestore un corrispettivo che però non si forma dall'incontro tra domanda di servizio e offerta della prestazione, pertanto per tali beni e servizi non può parlarsi di collocazione sul mercato in regime di libera concorrenza.

Nell'illustrare gli emendamenti del Movimento 5 Stelle all'articolo 10, preliminarmente osserva la rilevanza della scelta in ordine alla forma giuridica del gestore: una cosa sono le società per azioni un conto sono gli enti di diritto pubblico, hanno *mission* e obiettivi e priorità differenti. Per le prime vengono prima i profitti, per i secondi vengono prima i cittadini. Premette anche che l'idea di futuro che si intende promuovere non può certo realizzarsi in modo immediato, in quanto richiede di smontare le strutture e le logiche della privatizzazione che altri hanno imposto negli ultimi 20 anni, per cui le ideologie e i meccanismi neoliberisti sono penetrati nelle organizzazioni statali così profondamente che ricostruire i ser-

vizi pubblici richiederà molto di più del semplice cambio di proprietà, come è evidente dagli attacchi che sia l'opposizione che le *lobbies* stanno sferrando in questi giorni. Per questo motivo si ipotizza una transizione più lunga rispetto a quella ipotizzata 12 anni fa da chi scrisse la legge di iniziativa popolare. Con l'emendamento Federico 10.3 si propone che entro il 31 dicembre 2027 gli enti locali, riuniti nell'ente di governo dell'ambito, possono procedere con la trasformazione in azienda speciale, proseguendo quindi in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società oggetto di trasformazione, ivi inclusa la convenzione di gestione. Solo nel caso di soggetti privati coinvolti (società miste e *multiutility*) sarà necessario riacquisire le quote. Nel caso delle aziende *in house* (che sono il 73 per cento del settore) questo non sarà necessario. Qualora non abbiano effettuato la trasformazione entro il 31 dicembre 2027 non vi saranno possibilità di proroga, ma gli enti locali potranno affidare il servizio esclusivamente ad aziende speciali che dovranno costituirsi *ex novo*. Quindi in quel caso, anno per anno, ci saranno un tot di costi da sostenere per avviare queste aziende speciali. Inoltre, l'emendamento in commento pone sin da subito vincoli ai quali dovranno essere conformate le convenzioni di gestione in essere, quali l'obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio e lo sviluppo delle infrastrutture; l'obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta; l'obbligo di garantire agli enti partecipanti all'ente di governo dell'ambito la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione del soggetto gestore; il divieto di cessione a privati di quote di capitale a qualsiasi titolo, nonché di proroga delle gestioni alla scadenza prevista in convenzione.

L'emendamento Terzoni 12.5 prevede la ripartizione dei finanziamenti relativi al servizio idrico tra la fiscalità generale e specifica, per la ripubblicizzazione e gli

investimenti in nuove opere e « minimo vitale », mentre la tariffa dovrà coprire quanto previsto nell'articolo 14 compresi anche gli investimenti nella manutenzione delle infrastrutture già esistenti.

Ricorda quindi che l'articolo 13, originato da un testo scritto 12 anni fa, istituiva un fondo investimenti nel settore idrico. Ora visto che è stato finanziato il piano nazionale interventi nel settore idrico, sezione invasi ed acquedotti, con l'emendamento Zolezzi 13.2, si opera un coordinamento e una proposta di ulteriore finanziamento al fine di realizzare interventi mirati alla bonifica delle tubazioni in amianto e piombo.

Illustra quindi l'emendamento Terzoni 14.6, collegato alla proposta emendativa riferita all'articolo 12, già trattata, nonché l'emendamento a sua prima firma 14.8 che specifica come, nella determinazione della tariffa bisogna tenere in considerazione le utenze disagiate e quindi eventualmente prevedere sgravi (*bonus* idrico e simili), oltre a piccole modifiche tecniche.

Per quanto riguarda l'articolo 15, richiama il contenuto dell'emendamento a sua prima firma 15.4, in tema di gestione partecipativa del servizio, per aggiungere sub commissioni all'interno dell'ente di governo dell'ambito in cui i comuni appartenenti allo stesso bacino idrografico (es. Valle del Sacco, Valle dell'Aniene o simili) possano prendere delle decisioni relative al loro bacino e farle maggiormente pesare all'interno dell'ente di governo dell'ambito.

Passando infine all'articolo 17 e riferendosi a quanto esposto anche in audizione da ABC Napoli, rileva che l'azienda speciale così come disciplinata dal TUEL ha bisogno di essere aggiornata e rivista e se si vuole che sia lo strumento con cui gestire il servizio idrico integrato in tutto il paese, va resa maggiormente funzionale ed operativa. Quindi nei tempi giusti per il processo di ripubblicizzazione, l'articolo aggiuntivo 17.01, a sua prima firma, prevede una delega annuale al Governo che reca, tra i principi, la definizione di criteri e modalità « per la trasformazione delle società di capitali che gestiscono il servizio

idrico integrato in aziende speciali, anche in forma consortile, e negli enti di diritto pubblico oggetto della presente delega, prevedendo la conservazione di tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione ed il conseguente subentro in tutti i rapporti attivi e passivi ». Inoltre si dovranno prevedere « semplificazioni procedurali per l'approvazione degli atti fondamentali e per l'esercizio dei processi decisionali ». La proposta emendativa prevede anche « criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente strumentale sia priva dello scopo di lucro e preveda l'obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio stesso e lo sviluppo delle infrastrutture, secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge ». Inoltre il futuro decreto legislativo dovrà provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina delle aziende speciali e delle forme consortili « al fine di semplificare i processi decisionali e le modalità di approvazione degli atti fondamentali ».

Conclusivamente, si sofferma su emendamenti depositati dai componenti del suo gruppo su questioni specifiche. L'articolo aggiuntivo Licatini 3.01 propone una modifica alla disciplina edilizia vincolando il rilascio di nuovi permessi a costruire solo alla presenza di sistemi di depurazione delle acque reflue e alla reti fognarie, tema rilevante visto che in molti agglomerati urbani l'Italia è destinataria di procedura di infrazione proprio per la non conformità o assenza di tali impianti.

L'articolo aggiuntivo Frusone 17.03, propone invece modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, per meglio definire la disciplina della riscossione mediante ruolo.

Gli emendamenti Deiana 3.2 e 3.12 hanno l'obiettivo di promuovere il risparmio della risorsa e di ribadire che l'erogazione di acqua non si interrompe nemmeno in caso di morosità. Anche in quel caso il minimo vitale in quanto diritto umano deve essere garantito.

L'emendamento Vianello 3.2 prevede di incrementare la dotazione del fondo istituito dalla legge di bilancio del 2013 per realizzare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Invece l'emendamento 3.12 risponde ad esigenze del tutto peculiari che riguardano la storia dell'Acquedotto Pugliese (AqP) che è il più grande acquedotto d'Europa e la sua forma giuridica di società per azioni di proprietà esclusiva della Regione Puglia. Ad Acquedotto Pugliese, in ragione di proroghe, è affidato il Servizio Idrico Integrato fino al 31 dicembre 2021. La proposta, nel rispetto della specificità di AqP, configura il futuro di Acquedotto Pugliese, in quanto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), che dovrà trasformarsi in un'Azienda Speciale consortile, ente di diritto pubblico a cui avranno l'obbligo di associarsi i Comuni attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cooperazione, in ossequio al referendum del 2011. Per fare ciò è necessario quindi specificare il riferimento normativo alla legge nazionale con cui AQP è stato istituito.

L'emendamento Caso 4.20 è relativo ai comuni sotto i 5000 abitanti che possono gestire il servizio in autonomia ma solo se dispongano autonomamente di fonti idriche e impianti di depurazione e siano in grado di garantire i livelli di servizio previsti dalla normativa nazionale, regionale e d'ambito. L'emendamento inserisce una ulteriore formulazione e ipotesi relativa a questi comuni, onde evitare frammentazione del servizio o che il servizio poi non possa essere realmente garantito dall'ente o costare troppo al cittadino.

L'emendamento Ricciardi 4.41, al fine di favorire una pianificazione più puntuale e meno impattante della manutenzione, propone che la georeferenziazione delle infrastrutture idriche dovrà essere integrata con sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) attraverso l'applicazione, in occasione di interventi di manutenzione, scavi occasionali o installazioni di nuove reti, delle tecnologie di marcatura

elettronica delle reti sotterranee individuate secondo la più recente normativa tecnica di riferimento (UNI/PdR 38:2018) per la trasmissione di dati precisi e accurati, in modo tale da poter poi intervenire con tecnologie *no di* meno costose e soprattutto meno complesse in termini di cantieri da aprire su strada. Un altro degli emendamenti a firma Ricciardi attribuisce la responsabilità del deflusso recupero e riutilizzo delle acque meteoriche ai gestori, acque che ad oggi spesso e con grandi danni vengono disperse. Ovviamente tale voce potrà essere inserita in tariffa.

Infine segnala due proposte a sua prima firma, volte ad introdurre un credito di imposta per le tecnologie che permettano di riconvertire i processi produttivi, sia in agricoltura che nell'industria, rendendoli a bassa intensità idrica (articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 16.02) e la previsione di un'aliquota IVA agevolata (2 per cento) per i nuovi impianti in edilizia industriale per la separazione e il riutilizzo delle acque grigie e un'aliquota IVA agevolata (5 per cento) per gli impianti di stoccaggio e trattamento delle acque ad uso civile ((articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 16.01).

Tommaso FOTI (FdI) ricorda di aver sottoscritto solo due proposte emendative, la prima sulle previsioni di carattere finanziario e la seconda per correggere una evidente illegittimità costituzionale della normativa recata dal testo, con riguardo alla decadenza *ex lege* delle concessioni. Ritiene che il provvedimento nasca dall'equivoco secondo cui l'acqua, essendo inenunciabilmente un bene pubblico, non può avere un utilizzo anche privato. La conseguenza è la tentazione di demolire una disciplina sempre migliorabile ma che ha comunque funzionato bene in buona parte del Paese. In più coprendo le spese con risorse del Ministero della Difesa, certamente più utili in quel contesto.

A suo avviso, nonostante le critiche espresse dalla totalità dei soggetti invitati in audizione, la scelta è quella di portare avanti un manifesto ideologico privo dei necessari correttivi di equilibrio per di-

ventare una norma di legge, mentre non si comprende che il vero problema consiste nel pessimo stato delle infrastrutture e nella necessità di un alto tasso di investimenti che, storicamente, il soggetto pubblico ha sempre fatto fatica a realizzare, mentre i soggetti di natura privatistica si sono dimostrati più efficaci.

Nel ricordare come la consultazione referendaria riguardava non solo il segmento della gestione del servizio idrico ma il più ampio settore dei servizi pubblici, esclude che sia possibile migliorare il testo con emendamenti, ritenendo necessaria una totale riscrittura del provvedimento e delle sue forme di finanziamento, auspicabilmente con una iniziativa legislativa proveniente dal Governo.

Elena LUCCHINI (Lega), evidenzia come le proposte emendative della Lega siano essenzialmente legate ad alcuni temi estremamente significativi. Il primo aspetto concerne la necessità di assicurare che gli utili maturati nella gestione del servizio servano a tenere alto il tasso di investimenti nelle infrastrutture che, dopo le gravi carenze degli anni scorsi, si è finalmente assestato ad un livello accettabile, anche grazie all'opera stabilizzatrice di ARERA. In secondo luogo, si tende a prendere in considerazione il profilo della libertà di scelta degli enti locali nell'affidamento del servizio idrico, tema anch'esso oggetto della volontà popolare espressa con il referendum del 2011. Altro tema è quello della durata delle concessioni, che deve essere regolato tutelando l'affidamento dei terzi sulla stabilità dei rapporti giuridici e i tempi di ammortamento degli investimenti e, per questa via, tutelando anche gli attuali livelli occupazionali. Occorre quindi scongiurare instabilità, contenziosi e possibili oneri di carattere risarcitorio o indennitario. Un ulteriore aspetto, oggetto di proposte emendative, riguarda il ricorso alla fiscalità generale, da scongiurare privilegiando invece la copertura degli oneri in tariffa, anche con la previsione di scaglioni di consumo che incentiverebbero i risparmi. Ancora, ribadisce che il suo gruppo

esprime apprezzamento per il lavoro svolto da ARERA e per la sua funzione essenziale di stabilizzazione del sistema. Infine, ritiene opportuno che la proposta di legge non modifichi l'attuale definizione della dimensione ottimale per l'erogazione del servizio, lasciando tali valutazioni all'ente regionale.

Rossella MURONI (LeU) esprime rammarico per le modalità con cui una parte politica ha inteso appropriarsi di una battaglia politica che aveva visto convergere trasversalmente forze di diversa natura, anche al di fuori del ristretto ambito parlamentare. Avendo in prima persona partecipato all'organizzazione del *referendum* e alla raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare, si sarebbe aspettata che, anche in questa legislatura, la presentazione di una specifica proposta normativa fosse preceduta da un tentativo di condivisione anche con le forze di opposizione i movimenti di cittadini interessati, esattamente come avvenuto nella scorsa legislatura. Non aver seguito quella strada rischia di demolire questa istanza politica nella evidente contrapposizione tra le due forze di maggioranza, come risulta evidente leggendo i primi due emendamenti della Lega, in totale contrasto con lo spirito della legge.

Dopo aver osservato come il dibattito in Assemblea di questi giorni sulla riforma dell'articolo 71 della costituzione mostra l'insensatezza di alcune posizioni della maggioranza proprio in occasione dell'esame di questo provvedimento, a suo tempo originato da una iniziativa popolare, si sofferma su alcuni punti, a suo avviso, meritevoli di particolare attenzione. Si riferisce, in primo luogo, alla difficoltà di conciliare il testo con la ipotetica riforma della cosiddetta autonomia differenziata delle regioni del Nord. In secondo luogo, evidenzia come il provvedimento non si faccia carico delle possibili conseguenze occupazionali della riforma del settore idrico, né definisca in modo chiaro il passaggio di consegne da ARERA al Ministero dell'Ambiente. Infine, ritiene che occorra aprire un serio dibattito sulla

possibilità di ricorso alla fiscalità generale, in luogo invece della previsione di copertura degli oneri su attività che presentano rilevanti esternalità negative sul piano ambientale.

Conclusivamente, pur ribadendo la sua condivisione dello spirito della proposta legislativa, deve con rammarico prendere atto che l'iter intrapreso non rende né migliorabile né modificabile in via emendativa il testo su temi fondamentali quali la lotta alla siccità e agli sprechi ovvero la qualità dei processi di depurazione.

Andrea ORLANDO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come gli emendamenti proposti dal gruppo della Lega, siano interpretabili in modo univoco come una sconfessione dei pilastri su cui regge la proposta adottata come testo base. Si chiede quindi se l'esame del testo sarà preceduto o meno da un lavoro di sintesi delle posizioni della maggioranza.

Elena LUCCHINI (Lega) ribadisce che il voto sul testo base ha visto l'unità di intenti della maggioranza, ferma restando la piena disponibilità ad accogliere ogni utile contributo che emerga dal dibattito.

Alessio BUTTI (FdI), anch'egli intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di aver suggerito nella scorsa seduta, in pieno spirito costruttivo, di trovare una sede di conciliazione delle diverse visioni, dando vita ad un comitato ristretto che potesse riscrivere il testo. Reitera in questa sede la sua proposta.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, informa i colleghi che sono evidentemente in corso i necessari confronti tra i soggetti politici parlamentari e governativi, supportati dagli apparati amministrativi per dare soluzione alle questioni emerse. Non è quindi improbabile che le sintesi tra le proposte emendative, sia dei gruppi di maggioranza che di opposizione trovino espressione nella riformulazione o nella riscrittura di alcune parti del testo nei prossimi giorni.

Andrea ORLANDO (PD) prende atto che il presidente ha preannunciato la presentazione di emendamenti del relatore e del Governo che stravolgeranno il testo attuale. Si chiede se quindi abbia senso continuarne l'esame o se convenga promuovere la costituzione di un comitato ristretto per consentire anche alle opposizioni di partecipare alla sua nuova stesura.

Tommaso FOTI (FdI), condividendo la richiesta, invita a soprassedere all'ulteriore esame fino a quando non siano maturate le condizioni che rendano più serio e produttivo il lavoro della Commissione.

Federica DAGA (M5S), *relatrice*, precisa di aver doverosamente svolto i necessari approfondimenti su tutte le proposte emendative, avendo maturato su di esse un orientamento che sta confrontando con le forze di maggioranza e il Governo. Tuttavia, assicura che è pronta ad accogliere diversi suggerimenti delle forze di minoranza che ringrazia per aver fornito un utile contributo al miglioramento del testo base. Non crede quindi che vi siano ragioni per modificare la programmazione dei lavori fin qui adottata.

Stefania PEZZOPANE (PD), apprezzando la disponibilità della relatrice, ribadisce la richiesta di procedere nell'esame solo quando si sia fatta chiarezza, soprattutto tra le forze di maggioranza, sulla direzione da prendere.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, richiamando anche una richiesta in tal senso formulata per le vie brevi dai colleghi di Forza Italia, impossibilitati a partecipare alla seduta odierna, assicura che la discussione sul complesso degli emendamenti proseguirà anche la prossima settimana.

Andrea ORLANDO (PD), ribadendo l'impressione che non vi sia alcuna condivisione tra i due gruppi di maggioranza sui contenuti del testo base, chiede se si stia ragionando su una seria analisi

dei costi e dei benefici arrecati dalla riforma.

Alessio BUTTI (FdI), nel prendere atto positivamente della disponibilità espressa dalla relatrice, evidenzia come il problema non sia tanto nei rapporti con l'opposizione quanto nelle divergenze della maggioranza su punti cruciali quali l'indirizzo e controllo, la forma di gestione, la durata delle concessione, non da ultimo, le fonti di finanziamento, che nella previsione attuale sono inaccettabili per la sua parte politica.

Ilaria FONTANA (M5S) manifesta l'auspicio che il dibattito porterà miglioramenti ad un testo che, per parte sua, non deve considerarsi assolutamente blindato.

Tommaso FOTI (FdI), intervenendo per un richiamo al Regolamento, invita il presidente a dare attuazione, nel corso

dell'esame del provvedimento, alla previsione recata dall'articolo 79, commi 4 e 5, che consentono alla Commissione, anche su iniziativa di una minoranza qualificata, di richiedere al Governo la relazione tecnica sul testo. A tal fine, dichiara che i componenti del suo gruppo si attiveranno in tal senso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 febbraio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminati gli emendamenti al disegno di legge europea 2018 (C. 1432 Governo, approvato dal Senato), presentati presso la XIV Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 0.16.01 Governo e 17. 1. Maggioni, Bazzaro, Bianchi, Andrea

Crippa, Di Muro, Giglio Vigna, Iezzi, Murrelli.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 16. 1. De Luca; 16. 2. De Luca; 16. 4. De Luca; * 16. 3. De Luca; * 16. 7. Vietina; 16. 5. De Luca e 16. 6. De Luca.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016
C. 1332 Grande.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1332 Grande, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016;

apprezzato in via generale l'inserimento dello sviluppo sostenibile tra i set-

tori strategici sui quali avviare il dialogo politico;

valutato favorevolmente il Titolo V della Parte III dell'Accordo, avente ad oggetto la cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. Testo base C. 52 Daga e abb.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: lettere m) e s), con la seguente: lettera s).

- 1. 4.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1, dopo la parola: lettere aggiungere le seguenti: e),.

- 1. 1.** Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 2 sopprimere le parole: pubblico e.

- 1. 2.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La presente legge non si applica al settore idroelettrico.

- 1. 3.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Principi generali)

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dello Stato » sono inserite le seguenti: « e non sono mercificabili »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale e fondamentale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/64/292. La responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari resta ferma indipendentemente dal regime giuridico prescelto per la gestione del servizio idrico.

1-ter. L'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità. ».

- 2. 1.** Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Al-

berto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: A/64/L.63/Rev. 1 con le seguenti: A/RES/64/292.

2. 2. Ilaria Fontana.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e non mercificabili.

***2. 4.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

***2. 5.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , efficienza, responsabilità e sostenibilità.

2. 6. Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Labriola, Casino, Gagliardi, Mazzetti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: responsabilità e sostenibilità.

2. 7. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di individuare modelli di gestione efficienti è istituito un tavolo di confronto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti locali e le associazioni

maggiormente rappresentative di consumatori e tutela dell'ambiente.

2. 8. Butti, Trancassini.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: indirizzati al risparmio inserire le seguenti: alla valorizzazione del riciclo.

3. 2. Deiana.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per non fino a: idrogeologici.

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle finalità di cui all'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. 1. La Relatrice.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. La gestione dei servizi idrici è riservata ad enti pubblici ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione.

1-ter. Il servizio idrico, gestito in situazione di monopolio, ha carattere di servizio pubblico essenziale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

all'articolo 9 comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: ai sensi dell'articolo 3 commi 1, 1-bis e 1-ter;

all'articolo 10, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: e ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 1-bis e 1-ter.

all'articolo 10, comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: e definisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, le procedure e i criteri per la riserva e il

trasferimento, nonché l'indennizzo eventualmente conseguente ai processi di cui ai commi 5 e seguenti.

- 3. 3.** Ricciardi, Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Sopprimere il comma 2.

- 3. 4.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dal sottosuolo, » sono inserite le seguenti: « sono pubbliche e »;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.

4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4, e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.

4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella deri-

vante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

- 3. 5.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.

- 3. 6.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso all'acqua deve essere garantito sia dal punto di vista tecnico e di allaccio di ogni cittadino che dal punto di vista economico. L'accesso alla risorsa deve essere sempre economicamente sostenibile e il più basso possibile. I gestori hanno l'obbligo di adempiere alle scelte tecniche alternative migliori ed al costo minore, in modo da non gravare sulle tariffe con costi non dovuti.

- 3. 7.** Gagliardi, Labriola, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 4 sostituire le parole da: e quantitativo fino alla fine del comma con le seguenti: e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2016.

- 3. 8.** Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 4, sostituire le parole: a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto

dalla fiscalità generale con le seguenti: ad almeno 50 litri per persona. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal presente comma, definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, sopprimere le parole: nonché i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 14, comma 1 lettera e).

3. 9. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3. 10. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il relativo costo può essere coperto anche dalla fiscalità generale, nel rispetto dei vincoli di bilancio dello Stato.

3. 11. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale erogazione non può essere negata neanche in caso di morosità.

3. 12. Deiana.

Al comma 5, inserire, in fine, le seguenti parole: e salvo concessioni per il doppio uso in agricoltura e per le piccole concessioni idroelettriche.

3. 13. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a tal fine prevedendo procedure autorizzatorie più rapide ed efficienti per l'impiantistica depurativa.

3. 14. Butti, Trancassini.

Al comma 6, aggiungere in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo ai bacini con scarsa risorsa.

3. 15. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

6-bis. Il deflusso, il recupero e l'utilizzo delle acque meteoriche costituiscono oggetto di gestione strutturale integrata, ad opera dei gestori del servizio idrico integrato, i quali provvedono, in condivisione con le amministrazioni locali, alla progettazione ed esecuzione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio.

6-ter. Per la sostenibilità degli interventi di cui al comma 6-bis sono previste specifiche voci di spesa da inserire nella tariffa per il servizio idrico integrato.

3. 16. Ricciardi.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:

« e-bis) le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa ».

3. 17. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Sopprimere il comma 7.

3. 18. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Salvo i prelievi per l'uso agricolo, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, tutti i prelievi di acqua devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.

3. 19. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati. Tutte le misure sia di processo che di utenza devono essere rilevate tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea. Non sono considerate misure rilevate i consumi stimati.

3. 20. Silvestroni.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Tutti i prelievi di acqua inserire le seguenti: , ad esclusione di quelli inferiori a 2 l/s medi come da decreto di concessione e di quelli a scopo agricolo sotto i 100 l/s medi come da decreto di concessione,.

3. 21. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 7 sostituire le parole: dell'utilizzatore con le seguenti: del gestore.

3. 22. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 7, dopo le parole: a cura dell'utilizzatore, aggiungere le seguenti: o

del gestore del Servizio idrico integrato competente per territorio.

3. 23. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché delle norme in materia ambientale »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Il permesso di costruire è, altresì, subordinato alla presenza e alla conformità dei sistemi di depurazione delle acque reflue e delle reti fognarie di ogni regione, nel rispetto delle norme in materia ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a cui i comuni italiani devono obbligatoriamente adeguarsi.

3. 01. Licatini.

ART. 4.

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. I distretti idrografici, di cui agli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si

provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti territoriali ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei principi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 147, comma 2-bis, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2 ».

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, un decreto legislativo contenente una disciplina organica della materia dei contratti di concessione relativi al prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro. Con il decreto legislativo sono definiti: a) i criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di

una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma, nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo decreto; c) i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui alla lettera b), nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.

5. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza: a) i punti di prelievo dell'acqua; b) gli scarichi; c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.

Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi da 1 a 7.

4. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Per ogni distretto idrografico, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, l'autorità di bacino distrettuale, di cui alla lettera *z-bis* del medesimo articolo provvede al coordinamento fra gli enti territoriali e locali che fanno parte del distretto.

sopprimere i commi 3 e 5.

4. 3. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

1. Al fine di pervenire ad una gestione razionale, efficace ed economica del servizio idrico integrato gli enti di governo d'ambito, come definiti e identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affidano il servizio idrico integrato nei rispettivi ambiti territoriali ottimali.

2. L'affidamento può avvenire per unità di bacino idrografico o di sub-bacino o di bacini idrografici contigui tenendo conto dell'unitarietà della gestione, della localizzazione delle risorse, dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati, delle interconnessioni delle opere infrastrutturali funzionali all'approvvigionamento idrico della risorsa idrica.

3. L'ente di governo dell'ambito provvede, in raccordo con l'Autorità di bacino distrettuale in base a quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a elaborare il bilancio idrico dell'ambito sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile, alla definizione e all'approvazione del piano d'ambito e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi, in funzione del bilancio idrico. L'ente di governo dell'ambito svolge le competenze in materia di servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo.

Conseguentemente:

al comma 9, sostituire le parole: di distretto, con le seguenti: dell'ambito;

all'articolo 8, comma 4 sostituire le parole: il consiglio di bacino, con le seguenti: L'ente di governo dell'ambito;

all'articolo 14, ai commi 2 e 3, sostituire le parole: Il consiglio di bacino con le seguenti: L'ente di governo dell'ambito;

all'articolo 15, comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: del consiglio di bacino, con le seguenti: dell'ente di governo dell'ambito;

b) sostituire le parole: dei consigli di bacino, con le seguenti: degli enti di governo dell'ambito.

4. 2. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'autorità di distretto è garante del corretto sfruttamento della risorsa e del corretto costo della stessa nei confronti del cittadino, avendo la responsabilità di definire il piano di gestione e approvando, per tramite del consiglio di Bacino, le variazioni tariffarie dovute alle necessità del distretto che andranno dalla stessa valutate in ottica di necessità e possibilità alternative economicamente più vantaggiose.

4. 4. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: periodicamente con le seguenti: annualmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. 5. Silvestroni.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

Conseguentemente:

al comma 6 lettera b) sostituire le parole: non superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane con le seguenti: comune definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2;

sopprimere il comma 7.

4. 6. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 8, comma 4, sopprimere le seguenti parole: , attraverso il consiglio di bacino;

all'articolo 14, sopprimere i commi 2 e 3;

all'articolo 15, sopprimere il comma 5.

4. 7. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono con legge gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare, dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: consiglio di bacino con le seguenti: Ente di Governo dell'ambito

territoriale ottimale e le parole: consigli di bacino, con le seguenti: Enti di Governo dell'ambito territoriale ottimale.

4. 8. Butti, Trancassini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'unitarietà con le seguenti: dell'unicità.

4. 9. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: , ente di governo dell'ambito.

Conseguentemente:

al medesimo comma 3 secondo periodo, sopprimere le parole: e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico;

al medesimo comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

all'articolo 8, comma 4, sopprimere le parole: attraverso il consiglio di bacino;

all'articolo 14, commi 2 e 3, sostituire le parole: Il consiglio di bacino procede con le seguenti: soggetti competenti procedono.

4. 10. Ruffino, Cortelazzo, Gagliardi, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: le comunità montane inserire le seguenti: e le Regioni.

4. 11. Ferro, Butti, Trancassini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: modulazione con la seguente: quantificazione.

Conseguentemente:

sostituire le parole: , in funzione del bilancio idrico con le seguenti: nel rispetto

dei criteri e dei principi stabiliti dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente;

all'articolo 8, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: altre specie viventi *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente,;

sostituire le parole: all'esclusiva competenza *con le seguenti:* alla competenza;

sopprimere le parole: nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni;

all'articolo 8, al comma 2 sopprimere le parole: e della determinazione del metodo tariffario;

all'articolo 8, al comma 4, sostituire le parole: dal Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare *con le seguenti:* dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente;

all'articolo 8, al comma 7, sostituire le parole: dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 *con le seguenti:* e non mantenute dalla presente legge in capo alla stessa;

sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« Art. 14.

(Disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

1. Il metodo e le competenze relative alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato rimangono disciplinati dalla normativa vigente. ».

4. 12. Gagliardi, Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il consiglio di Bacino è tenuto al rispetto della tutela della risorsa e a quello dell'accesso economico dell'acqua del cittadino, monitorando le tariffe ed il corretto comportamento dei gestori ed assicurando al cittadino il costo minore possibile della risorsa operando le scelte del piano d'ambito sul minor costo possibile tra diverse possibilità che devono sempre essere presentate per ogni intervento.

4. 13. Gagliardi, Casino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: e quelli relativi ai consorzi di bonifica e irrigazione.

4. 14. Silvestroni.

Sopprimere il comma 4.

***4. 15.** Silvestroni.

***4. 16.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni, previo consenso dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale competente da rilasciarsi anche sulla base di una valutazione di coerenza con la pianificazione di distretto, a condizione che gli stessi non siano interessati da procedure di infrazione comunitarie e gestiscano la totalità dei servizi che lo compongono.

2-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 2-bis, lettere a) e b), e 2-ter, i comuni

provvedono a predisporre il piano e la tariffa base secondo quanto prescritto dagli articoli 149 e 154. In caso di mancata osservanza di quanto previsto dagli articoli 149 e 154, si applica quanto previsto dai commi 1 e 1-bis del presente articolo e dall'articolo 172 e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dispone l'immediata applicazione della tariffa approvata per l'ambito territoriale ottimale competente ».

4. 17. Butti, Trancassini.

Al comma 4, sopprimere le parole: In ogni caso.

Conseguentemente:

al medesimo comma 4 sostituire le parole: 5.000 con le seguenti: 1.000;

al medesimo comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che acquisiscano il previo consenso dell'ente di governo dell'ambito da rilasciarsi anche in considerazione delle eventuali procedure di infrazione comunitaria pendenti. In tali casi i comuni provvedono, nei modi e nei tempi stabiliti, a tutti gli adempimenti che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pone a carico degli enti di governo dell'ambito. La mancata osservanza degli obblighi di cui al secondo periodo, comporta l'immediata applicazione dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 147, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. 18. Cortelazzo, Casino, Labriola, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 4, sopprimere le parole: situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni;

4. 19. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero nel caso in cui

dispongano autonomamente di fonti idriche e impianti di depurazione e siano in grado di garantire i livelli di servizio previsti dalla normativa nazionale, regionale e d'ambito.

4. 20. Caso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura, il funzionamento, il finanziamento dell'ente di governo dell'ambito di cui al comma 3 nonché le modalità di subentro in tutti gli obblighi attivi e passivi dei precedenti enti di governo di ambito territoriale ottimale e dei consorzi di bonifica.

4. 21. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere i commi 1 e 2.

4. 22. Giacometto, Cortelazzo, Casino, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Gagliardi.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: d).

Conseguentemente, sopprimere le parole da: le disposizioni introdotte fino alla fine del comma.

4. 23. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

- 4. 24.** Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Sopprimere il comma 6.

- 4. 25.** Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

- 4. 26.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-bis, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Previa motivazione sulla maggiore efficienza gestionale e migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti definiti dalle Regioni ».

- 4. 27.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 6, lettera b) sostituire le parole: non superiori agli con le seguenti: o in.

- 4. 28.** Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropoli-

tane con le seguenti: all'ambito territoriale regionale.

- 4. 29.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: corrispondenti alle province o alle città metropolitane con le seguenti: ottimali per aree omogenee.

- 4. 30.** Silvestroni.

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

- 4. 31.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sopprimere il comma 7.

- 4. 32.** Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire il comma 7 con il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano al servizio idrico integrato.

- 4. 33.** La Relatrice.

Sopprimere il comma 8.

- 4. 34.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Sopprimere il comma 9.

- 4. 35.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 9, sostituire la parola: sei con la seguente: dodici.

- 4. 36.** Silvestroni.

Al comma 9, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con.

- 4. 37.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 9, sostituire le parole da: Conferenza permanente fino a: Bolzano, sono sostituite con le seguenti: Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- *4. 38.** Ruffino, Casino, Gagliardi, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

- *4. 39.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 10, le parole: , anche lieve, sono sostituite dalle seguenti: considerevole,.

- 4. 40.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nel rispetto dei principi definiti a livello europeo dalla Direttiva 2007/2/CE, al fine di razionalizzare l'impiego del sottosuolo e agevolare il coordinamento degli interventi di realizzazione delle opere, nonché la pianificazione puntuale della manutenzione, la georeferenziazione delle infrastrutture idriche dovrà essere integrata con sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) attraverso l'applicazione, in occasione di interventi di manutenzione, scavi occasionali o installazioni di nuove reti, delle tecnologie di marcatura elettronica delle reti sotterranee individuate secondo la più recente normativa tecnica di riferimento (UNI/PdR 38:2018) per la trasmissione di dati precisi e accurati.

- 4. 41.** Ricciardi.

ART. 5.

Sostituire i commi da 1 a 7 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2019, un decreto legislativo contenente una disciplina organica della materia dei contratti di concessione relativi al prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro con il decreto legislativo sono definiti: a) criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo

decreto; c) i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui alla lettera b), nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.

5. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sopprimere le parole: è disposto dall'Autorità di distretto ed;

Conseguentemente sostituire le parole: idrico di distretto con la seguente: idrografico.

5. 2. La Relatrice.

Al comma 1 sostituire le parole: Autorità di distretto con le seguenti: autorità competente.

5. 3. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata con l'atto di affidamento in funzione dell'attività del concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Deve essere assicurato il recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme a una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Per esigenze ambientali o sociali di estrema gravità e urgenza gli enti preposti alla pia-

nificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero dell'intero costo secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di limiti che impattino sul legittimo affidamento dei privati, è garantito il giusto indennizzo secondo il principio generale previsto dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: e le concessioni esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale. con le seguenti: Le concessioni esistenti rimangono disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento della loro attribuzione.

*al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: acque non prelevate aggiungere le seguenti: e l'eventuale ulteriore indennizzo da quantificare secondo il principio generale stabilito dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.*

5. 4. Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata con l'atto di affidamento in funzione dell'attività del concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. Deve essere assicurato il recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme a una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Per esigenze ambientali o sociali di estrema gravità e urgenza gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero del-

l'intero costo secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di limiti che impattino sul legittimo affidamento dei privati, è garantito il giusto indennizzo secondo il principio generale previsto dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 5. 5.** Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La durata delle concessioni è determinata con l'atto di affidamento in funzione dell'attività del concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa, e comunque non inferiore a trenta anni. Deve essere assicurato il recupero degli investimenti da parte del concessionario, individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Per esigenze ambientali o sociali di estrema gravità e urgenza gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero dell'intero costo secondo quanto previsto dal comma 2. Nel caso di limiti che impattino sul legittimo affidamento dei privati, è garantito il giusto indennizzo secondo il principio generale previsto dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 5. 6.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le parole: « non può eccedere i trenta anni », sono sostituite dalle seguenti: « non può eccedere i venti anni ».

- 5. 7.** Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 3, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, il seguente: qualora il bacino di alimentazione fosse caratterizzato da potenziale carenza idrica.

Al comma 5 sopprimere il terzo periodo.

- 5. 8.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 3, sostituire le parole: dieci anni, con le seguenti: vent'anni.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le acque destinate all'uso umano non devono di norma essere utilizzate per usi diversi.

Al medesimo comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , anche prima della loro scadenza.

Al medesimo comma 6, sopprimere il secondo periodo.

- 5. 9.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Sopprimere il comma 4.

- 5. 10.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In assenza delle condizioni previste dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni dalle regioni e le concessioni esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.

- 5. 11.** La Relatrice.

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: di norma.

Conseguentemente

al medesimo comma 5 sostituire le parole da: , soltanto se fino a: è decuplicato. con le seguenti: e dall'articolo 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 5-bis.

dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 12-bis, comma 4, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è decuplicato ».

- 5. 12.** Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che siano disponibili in quantità sufficienti.

- 5. 13.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 5, dopo le parole: non devono di norma essere utilizzate per usi diversi *inserire le seguenti:* salvo l'utilizzo in agricoltura.

- 5. 14.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: soltanto se non siano presenti altre risorse idriche, *fino alla fine del comma.*

- 5. 15.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il rilascio delle concessioni di prelievo e delle autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile devono essere vincolate a previe valutazioni circa gli impatti cumulativi sul corpo idrico in termini qualitativi e quantitativi, coerentemente con gli obiettivi di qualità ed il bilancio idrico per il corpo idrico interessato. Nel caso di eventi straordinari che pregiudichino il buono stato del corpo idrico, le richiamate concessioni e autorizzazioni possono essere sospese dall'autorità competente fino al ripristino delle condizioni precedenti all'evento stesso. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, fatta salva la riduzione del canone di concessione delle acque non prelevate, o salvo il rimborso del canone di concessione, qualora già versato dal concessionario, relativamente alla quantità di acqua non prelevata.

Conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere riesaminate dall'autorità competente prima della loro naturale scadenza qualora sia accertata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi che attengono al corpo idrico interessato. Tale riesame deve essere volto alla definizione di misure autorizzative e dei relativi tempi di

attuazione, indirizzati al ripristino di condizioni del corpo idrico coerenti con gli obiettivi di qualità stabiliti.

- 5. 16.** Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o nel caso di mancato rispetto, da parte del concessionario delle vigenti norme in materia di sicurezza del manufatto.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tali casi non sono dovuti indennizzi e risarcimenti di alcun genere fatta salva la riduzione del canone di concessione delle acque non prelevate, o salvo il rimborso del canone di concessione, qualora già versato dal concessionario, relativamente alla quantità di acqua non prelevata.

- 5. 17.** Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'eventuale ulteriore indennizzo da quantificare secondo il principio generale stabilito dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 5. 18.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente può essere rilasciata, se in contrasto con quanto pre-

visto dal presente articolo e dall'articolo 97 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 5. 19.** Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare, *inserire le seguenti:* da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 8, primo periodo sostituire le parole: per l'utilizzo del demanio idrico *con le seguenti:* di derivazione di acqua pubblica,.

al medesimo comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota del canone di concessione è reinvestita nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nella messa in sicurezza dell'infrastruttura di derivazione, nel caso di derivazione da bacino artificiale conseguente a sbarramento, ovvero di trasporto della risorsa idrica.

- 5. 20.** Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: del territorio e del mare *inserire le seguenti:* e con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Conseguentemente al secondo periodo, sostituire la parola: triennale *con la seguente:* quinquennale.

- 5. 21.** Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Le derivazioni e le captazioni di acqua pubblica per usi idropotabili previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria agli enti di governo o ai gestori dell'ambito, di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiti da almeno uno dei comuni all'interno dei quali ricadono, anche parzialmente, le acque derivate e captate.

5. 22. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: in via prioritaria *fino a:* scopi idropotabili *con le seguenti:* agli enti locali che abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili. Tali concessioni possono essere rilasciate anche in forma partecipata con gli altri enti locali appartenenti al medesimo ambito o ad ambiti con esso interferenti.

Conseguentemente, al medesimo comma 9 inserire, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni prevedono clausole di revoca in caso di mancato rispetto delle norme in materia di manutenzione e sicurezza della diga o dell'opera di derivazione.

5. 23. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: agli enti di governo *inserire le seguenti:* o ai gestori.

5. 24. Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:

9-bis. Il presente articolo non si applica alle concessioni del settore idroelettrico.

5. 25. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, le regioni definiscono in termini non inferiori a 20 euro al m³ il canone per le concessioni di utilizzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente e bevande derivate. Una quota del canone di concessione non inferiore all'ottanta per cento è reinvestita nel servizio idrico integrato.

5. 26. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28.

6. 2. Ilaria Fontana.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre l'Autorità, per il tramite dell'Ente di Governo, è tenuto ad elaborare, utilizzando le più moderne tecnologie, la mappa dei conî di influenza delle zone sulle quali insistano punti di captazione, in modo da trasmettere ai Comuni la reale zona di tutela che non sarà più destinabile ad attività o

utilizzi che possano determinare un pregiudizio della risorsa idrica sottostante;

- 6. 3.** Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: utilizzando modelli che possano valutare l'impatto delle prese sul corpo idrico e valutando l'importanza di ogni punto di prelievo privilegiando quelli per l'uso idropotabile umano e riservandosi, per il tramite dell'ente di governo, di vietare in caso di emergenza il prelievo degli usi non destinati al consumo civile;

- 6. 4.** Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

Al comma 4, sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

- *6. 5.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
- *6. 6.** Binelli, Vanessa Cattoi.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi per l'adeguamento all'obbligo di accreditamento, nonché le modalità per lo svolgimento in contraddittorio delle analisi interne, nelle more dell'accreditamento di cui al comma 6.

- 6. 7.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

Al comma 7, lettera a) sopprimere il quarto e quinto periodo.

- 6. 8.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 7, lettera a), sostituire il quarto e quinto periodo, con il seguente: In mancanza di tale aggiornamento, con riferimento a situazioni particolari ed in attuazione del principio di precauzione, il Ministro della salute può temporaneamente definire diversi valori per l'allegato I, parte B.

- 6. 9.** Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le informazioni significative relative ai controlli di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono pubblicati con apposito comunicato nei siti internet del gestore, per quanto attiene ai controlli interni, e dell'autorità sanitaria locale, per quanto attiene ai controlli esterni. Sono altresì pubblicati i piani di controllo interno ed esterno e le eventuali esenzioni, con le relative motivazioni, rispetto ai parametri dell'allegato I annesso al medesimo decreto legislativo n. 31 del 2001, sulla base di quanto previsto dall'allegato II annesso al citato decreto legislativo n. 31 del 2001. Gli enti locali partecipanti all'ente di governo dell'ambito inseriscono nei propri siti internet istituzionali il collegamento al sito internet istituzionale dell'autorità sanitaria locale che riporta i comunicati di cui al primo periodo.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

- 7. 2.** Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ventiquattro ore *con le seguenti:* quarantotto ore e entro il primo giorno non festivo.

- 7. 3.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione delle informazioni in merito ai parametri di qualità delle acque destinate al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti terzi interessati nonché all'autorità sanitaria locale e all'ente di governo dell'ambito il verificarsi di condizioni riconducibili altresì alla propria condotta che, anche potenzialmente e temporaneamente, siano suscettibili di determinare il degrado della qualità dell'acqua tra il punto di consegna e il rubinetto. Il gestore, sotto il controllo e il monitoraggio dell'autorità sanitaria locale in collaborazione con l'ente di governo dell'ambito, è tenuto a rimuovere tempestivamente le cause che determinano l'esistenza di tali condizioni. L'ente di governo dell'ambito adotta i provvedimenti di competenza per ripristinare i valori di parametro ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

3. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il 31 dicembre 2019, devono essere in possesso dell'accreditamento per i diversi parametri da valutare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 2010.

4. Nelle more dell'attuazione del comma 3, almeno il 5 per cento dei controlli effettuati dai laboratori privi di accreditamento deve avvenire in contraddittorio con laboratori già accreditati.

7. 1. Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e comunicati alla stampa fino alla fine del comma.

7. 4. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

ART. 8.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 10 e 11.

8. 1. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacomo, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Sopprimerlo.

***8. 2.** Butti, Trancassini.

***8. 3.** Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacomo, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

(Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua)

1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, nonché al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare in conformità ai principi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE, le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come individuate dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2012, n. 231, sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le predette funzioni direttamente anche avvalendosi dell'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia, applica il metodo tariffario vigente alla data di pubblicazione della presente legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Direzione Generale Pianificazione e controllo del Servizio Idrico Integrato cui compete l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Con il medesimo Decreto si provvede alla definizione della relativa pianta organica. La predetta Direzione Generale, articolata tenendo conto delle funzioni di controllo, vigilanza e regolazione del servizio idrico integrato, si avvale del personale di cui al comma 3. Il metodo tariffario è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare su proposta della Direzione Generale.

3. Compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Direzione Generale di cui al presente articolo e previa stipula di apposita convenzione, sono stabilite le modalità per il trasferimento volontario del personale in servizio presso ARERA operante nella regolazione del servizio idrico integrato alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale di cui al presente comma è inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri corrispondente a quella posseduta nell'ARERA, previa adozione di apposita tabella di equiparazione, conser-

vando il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dall'ARERA per la qualifica corrispondente, con esclusione dei trattamenti accessori già goduti. Ove il trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicato dall'ARERA è superiore a quello spettante alla qualifica corrispondente del contratto collettivo di lavoro del comparto Ministeri, la differenza è corrisposta con assegno ad personam riassorbibile. Se all'esito del trasferimento disposto ai sensi del presente comma residuano posti vacanti, il restante personale amministrativo della struttura organizzativa è reclutato mediante concorso.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dell'attività conoscitiva prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si avvale di un osservatorio sui settori di propria competenza. L'osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, costituendo una banca di dati sul servizio idrico integrato connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti gestori dei servizi idrici, anche avvalendosi delle Agenzie ambientali, dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia delle acque. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) contribuiscono allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma.

5. I dati contenuti nella banca di dati sul servizio idrico integrato, di cui al comma 4, sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.

6. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni

di cui all'articolo 4, comma 1. Nel rispetto dei principi di cui al medesimo articolo 4 è conferita all'ente di governo dell'ambito la competenza a stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato e il relativo affidamento mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano su apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione su cui confluiscono le risorse di cui all'articolo 21, comma 19-*bis*, della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: novanta giorni *inserire le seguenti:* dalla data di scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8 della presente legge,.

8. 4. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Sostituirlo con il seguente:

1. Tenuto conto del riparto delle funzioni definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca di dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuali.

3. I dati contenuti nella banca di dati sul servizio idrico integrato dell'ARERA, di cui al comma 2, sono resi pubblici e

fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di *open government* e *open data*.

8. 5. Braga, Pezzopane, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere il terzo periodo;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli enti territoriali e locali svolgono le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di quantificazione delle tariffe per l'utenza sulla base del metodo definito da ARERA, nonché di affidamento della gestione e di controllo sulla stessa.

sopprimere il comma 5;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini di una gestione efficiente e trasparente, è affidata ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, la raccolta, l'elaborazione e la restituzione dei dati relativi al servizio idrico integrato nella disponibilità dei sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli enti territoriali, delle autorità di bacino e dei soggetti di cui all'articolo 161, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le modalità di trattamento e gestione dei flussi informativi da parte di Acquirente Unico sono stabilite da ARERA.

sopprimere il comma 7.

8. 8. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* sulla base del metodo definito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

sopprimere commi 5, 6 e 7;

all'articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1;

al comma 2, sostituire le parole: sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui al comma 1, *con le seguenti:* sulla base del metodo definito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;

al comma 3, sostituire le parole: definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *con le seguenti:* definito dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

8. 6. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* per quanto di competenza;

sopprimere i commi 5, 6 e 7;

all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1;

al comma 2, sostituire le parole: sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare con il decreto di cui al comma 1, *con le seguenti:* per quanto di competenza;

al comma 3, sopprimere le parole: definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. 7. Butti, Trancassini.

Al comma 1, sostituire, il primo periodo con il seguente: Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, la funzione della salvaguardia del ciclo naturale dell'acqua come bene ambientale è affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE.

Conseguentemente:

al comma 2, sopprimere le parole: e della determinazione del metodo tariffario;

al comma 4, sopprimere le parole: sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

al comma 5, sopprimere le parole: sull'operato dei gestori;

sopprimere il comma 7.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1.

al comma 2, sopprimere le parole: del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui al comma 1 e;

al comma 3, sopprimere le parole: , sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,.

8. 9. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: regolatoria.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1 sopprimere le seguenti parole: che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità ai principi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e;

al comma 2 sopprimere il seguente periodo: e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 4:

1) sostituire le parole: « il consiglio di bacino » con le seguenti: « l'ente di governo dell'ambito »;

2) sostituire le parole: « piano di bacino » con le seguenti: « piano di ambito »;

3) sostituire le parole: « dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » con le seguenti: « dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente »;

sopprimere i commi 5, 6 e 7.

8. 10. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le competenze in materia tariffaria sono esercitate previo parere non vincolante di Arera.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: È conferita alle regioni, oltre alla competenza per la definizione dei bacini di cui all'articolo 4, comma 3, la facoltà di stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato nell'ambito dei modelli previsti dalla presente legge.

8. 11. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: ed energetici.

8. 12. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei casi emergenziali, per attività di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali di cui al precedente comma, può essere richiesto il contributo del Ministero della difesa attraverso i propri organi del genio militare e i relativi oneri sono ristorati secondo le modalità previste dal comma 1, articolo 44-ter, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. 13. Frusone.

Al comma 2, sopprimere le parole da: al fine di fino alla fine del comma.

8. 14. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 10:

sopprimere il comma 2;

sostituire i commi da 5 a 10 con il seguente:

5. L'erogazione del servizio avviene nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza. Lo statuto di tali società prevede meccanismi idonei a garantire il controllo pubblico;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

d) ad aziende speciali o altri enti di diritto pubblico.

8. 24. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

all'articolo 10, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Alla scadenza delle concessioni, l'affidamento del servizio idrico integrato è disposto in via prioritaria in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. In alternativa, è possibile affidare il servizio a soggetti individuati con gara ad

evidenza pubblica ovvero a società a capitale misto nelle quali sia assicurato il controllo civilistico dei soci pubblici.

al medesimo articolo 10, sopprimere i commi da 5 a 10;

sopprimere l'articolo 11.

8. 25. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

All'articolo 8, al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

***8. 15.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

***8. 16.** Mazzetti, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Ruffino.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: È conferita alle regioni ordinarie la competenza per la definizione dei bacini di cui all'articolo 4, comma 3.

Conseguentemente;

all'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a:

a) operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. In tali società i soci pubblici debbono disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, oppure debbono disporre di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, oppure debbono esercitare un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 19/08/2016, n. 175.

all'articolo 10, sopprimere i commi da 5 a 10;

sopprimere l'articolo 11.

8. 18. Butti, Trancassini.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 2.

8. 19. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: o comunque con le seguenti: o altri enti di diritto pubblico o nell'ambito dei modelli previsti dall'ordinamento vigente.

Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

sopprimere al comma 2, le parole: a enti di diritto pubblico;

sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

8. 20. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: per gli enti di diritto pubblico con le seguenti: dalla presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1;

al comma 2, sopprimere le parole: senza finalità lucrative e dopo le parole: mediante modelli di gestione pubblica aggiungere le seguenti: o mista.

all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8 con le seguenti: nelle forme di cui all'articolo 9;

al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;

sopprimere i commi 6 e 7;

al comma 10, sostituire le parole: regime pubblicistico con le seguenti: nuovo regime normativo e le parole: comma 4 con le seguenti: presente articolo;

all'articolo 17, al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

8. 17. Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Cortelazzo, Casino.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: o di diritto privato a controllo pubblico.

8. 21. Ferro, Butti, Trancassini.

Al comma 4, sostituire le parole da: sulla base del metodo fino alla fine del comma, con le seguenti: Gli enti locali hanno il compito di valutare ed autorizzare il costo degli interventi locali che devono essere svolti secondo il criterio del minor costo economico ambientale su diverse possibilità, e devono sorvegliare il corretto svolgimento economico temporale del piano degli interventi intervenendo anche nella censura economica delle voci di costo difformi.

8. 22. Gagliardi, Ruffino, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino, Mazzetti.

Sopprimere il comma 7.

- 8. 23.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

ART. 9.

Sopprimerlo.

- 9. 2.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 9.

1. La gestione del servizio idrico integrato persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti. È fatto obbligo al gestore di reinvestire eventuali utili di esercizio in infrastrutture nel settore idrico e nel servizio reso alla collettività. ».

- 9. 1.** Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Vallotto, Pattassini, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Principi relativi alla gestione del servizio idrico)

1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della di-

rettiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito internet istituzionale di un'apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni ».

- 9. 3.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'ar-

articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sentiti i soggetti competenti, verifica, entro i 60 giorni antecedenti ai termini di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, il raggiungimento, da parte del gestore, dei livelli di qualità del servizio e di realizzazione degli investimenti programmati, al fine di disciplinare l'eventuale destinazione di quota parte dei ricavi ad esso riconosciuti ad alimentare specifici fondi destinati a realizzare gli investimenti programmati ed a raggiungere i livelli di qualità del servizio prescritti.

9. 4. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati mem-

bri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

9. 5. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, in coerenza con gli articoli 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con il Protocollo 26 allegato al medesimo Trattato, e tenuto conto dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, lo Stato favorisce la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e la sua gestione attraverso modelli organizzativi non destinati ad operare in regime di concorrenza sul mercato.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: del servizio, *con le seguenti:* mediante il reinvestimento degli utili per il miglioramento del servizio e lo sviluppo delle infrastrutture,;

al comma 3, sopprimere le parole: di fiscalità generale e specifica nonché meccanismi e aggiungere, *in fine, le seguenti parole:* e, in via accessoria, anche attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica, fermi restando i principi di cui alla direttiva 2000/60/CE in materia di copertura integrale dei costi connessi all'utilizzo della risorsa.

9. 6. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: la gestione del servizio idrico avviene, in conformità con la normativa europea, tramite:

a) l'affidamento a una società mista pubblico-privata, con selezione del socio privato con gara a doppio oggetto;

b) affidamento *in house*, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario;

c) esternalizzazione a terzi attraverso procedure a evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi.

9. 7. Mazzetti, Ruffino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Cortelazzo, Casino.

Al comma 1, sostituire le parole da: generale fino alla fine del comma con le seguenti: economico generale assicurato alla collettività.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: senza finalità lucrative, con le seguenti: in via prioritaria.

9. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire le parole da: generale fino alla fine del comma con le seguenti: economico generale assicurato alla collettività.

9. 9. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 2, 6 e 7.

9. 10. Butti, Trancassini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata mediante modelli di gestione pubblica e persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti. Non è ammesso il riparto di dividendi tra i soci. In presenza di utili di gestione, essi devono essere reinvestiti nel servizio reso alla collettività.

9. 11. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 2, sostituire le parole da: realizzata senza finalità fino a: gestione pubblica con le parole: a carattere industriale.

9. 12. Butti, Trancassini.

Al comma 2, sopprimere le parole: , la parità di trattamento.

9. 13. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Sopprimere il comma 3.

9. 14. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 3, sopprimere le parole: e specifica.

Conseguentemente, all'articolo 12 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la tariffa secondo le disposizioni della presente legge e, ove necessario, attraverso la fiscalità generale secondo un principio di stretta indispensabilità per far fronte a spese di investimento eccezionali e indifferibili e alle esigenze di cui al comma 2.

9. 17. Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Labriola, Cortelazzo, Casino, Ruffino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I comuni e gli abitanti facenti parte del cratere del sisma del centro Italia sono esonerati da tutte le spese relative al servizio idrico integrato per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 15. Silvestroni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di salvaguardare la sostenibilità dei territori più fragili quali i piccoli comuni sotto i 3.000 abitanti e i comuni montani, agli oneri per la manutenzione degli impianti del servizio idrico integrato provvedono su richiesta le risorse del consiglio di bacino di appartenenza.

9. 16. Silvestroni.

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

***10. 2.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Gestione pubblica del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria)

1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato, di proprietà degli

enti locali, costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico. I beni di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, operanti nell'ambito del servizio idrico integrato, che per loro caratteristiche siano funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, sono gravati da vincolo di destinazione ad uso pubblico. Il provvedimento con il quale l'ente di governo dell'ambito dispone l'apposizione del vincolo, prevede adeguate forme di indennizzo anche avvalendosi del Fondo Nazionale per la Ripubblicizzazione del Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 11 della presente legge.

2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, comprensivo della captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8.

3. Le aziende speciali, anche in forma consortile, e gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né all'equilibrio di bilancio previsto dall'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo agli enti locali, né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 97, comma 1, della Costituzione. Le società quotate in mercati regolamentati e le loro controllate che gestiscono anche parzialmente il servizio idrico integrato sono escluse dagli obblighi di dismissione delle partecipazioni sociali a qualsiasi titolo così come prescritti dagli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le società a capitale interamente pubblico che gestiscono anche parzialmente il servizio idrico integrato sono

escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La cessione a privati delle quote azionarie di proprietà pubblica delle società di gestione del servizio idrico integrato è vietata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, tutti gli affidamenti in concessione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre 2027, se non già decadute, effettuano la trasformazione in azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in forma consortile ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, ovvero in altro ente di diritto pubblico compatibile con il processo di trasformazione. Tutti gli affidamenti a società a capitale misto pubblico e privato che gestiscono una pluralità di servizi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 31 dicembre 2027, se non già decadute, previo recesso e scorporo del ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato, effettuano la trasformazione in azienda speciale ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in forma consortile ai sensi dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, ovvero in altro ente di diritto pubblico compatibile con il processo di trasformazione. Tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società oggetto di trasformazione, ivi inclusa la convenzione di gestione, proseguono senza soluzione di continuità.

5. Gli affidamenti per i quali non sia stata attuata la trasformazione di cui al comma 5 cessano al 31 dicembre 2027 e l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al nuovo gestore nelle forme previste dall'articolo 8.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti di governo dell'ambito provvedono al rie-

same di tutte le gestioni in essere conformando le rispettive convenzioni di gestione ai seguenti principi vincolanti:

a) obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio e lo sviluppo delle infrastrutture;

b) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;

c) obbligo di garantire agli enti partecipanti all'ente di governo dell'ambito la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione del soggetto gestore;

d) divieto di cessione a privati di quote di capitale a qualsiasi titolo;

e) divieto di proroga delle gestioni alla scadenza prevista in convenzione.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì la fase transitoria verso il regime pubblicistico, in coerenza con le disposizioni del comma 4.

8. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo o qualora non venga garantita la continuità e la qualità del servizio idrico il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, fatta salva la cessazione anticipata del rapporto concessorio in essere.

10. 3. Federico, Zolezzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di migliorare l'accesso a finanziamenti per la gestione del servizio, tali beni possono essere conferiti quale capitale sociale nei soggetti affidatari della gestione previsti dalla presente legge.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: nelle forme di cui all'articolo 8 *con le seguenti:* o a società *in house*. La durata dell'affidamento è pari alla durata della società o dell'ente.

sostituire i commi da 3 a 10 con i seguenti:

3. I gestori del servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.

4. Le società che gestiscono, anche parzialmente, il servizio idrico integrato sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla scadenza naturale oggi prevista e i nuovi affidamenti devono essere coerenti con quanto previsto dalla presente legge.

6. Le società di gestione del servizio idrico operano dalla data di entrata in vigore della presente legge come segue:

a) divieto di cessione di quote di capitale a favore di soggetti non previsti quali gestori ordinari a regime dalla presente legge;

b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;

c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;

d) obbligo di garantire agli enti partecipanti la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione.

7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.

All'articolo 11, comma 1 sopprimere le parole: di trasformazione societaria e aziendale.

10. 4. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 2, dopo le parole: servizio idrico integrato, *inserire le seguenti:* ad eccezione delle reti irrigue.

10. 6. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 2, sostituire le parole: e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8, *con le seguenti:* . La gestione del servizio idrico avviene, in conformità

con la normativa europea, e comunque tramite:

a) affidamento a una società mista pubblico-privata, con selezione del socio privato con gara a doppio oggetto;

b) affidamento *in house*, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario;

c) esternalizzazione a terzi attraverso procedure a evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi.

10. 7. Ruffino, Casino, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

Al comma 2, sostituire le parole: esclusivamente ad enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8, *con le seguenti:* ad aziende speciali, anche consortili, ovvero a società a controllo pubblico.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: Gli enti di diritto pubblico *con le seguenti:* I soggetti gestori di cui al comma precedente;

sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

***10. 8.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

***10. 9.** Ruffino, Casino, Cortelazzo, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

Al comma 2 sopprimere le parole: a enti di diritto pubblico;

Conseguentemente:

al comma 7, lettera e), sostituire le parole: in azienda speciale o in ente di *con le seguenti:* nelle forme di cui all'articolo 8;

sopprimere il comma 8.

10. 10. Ferro, Butti, Trancassini.

Al comma 2, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8, *con le seguenti:* nelle forme previste dall'ordinamento europeo e disciplinate dal presente articolo.

Conseguentemente:

sostituire i commi da 5 a 10 con i seguenti:

« 5. L'ente di governo dell'ambito può affidare il servizio idrico integrato a società di capitali, individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, o a società a capitale misto pubblico privato o a soggetti *in house*. L'affidamento a società a capitale misto pubblico privato può essere effettuato a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, e che per tutta la durata della concessione sia mantenuto il controllo da parte dei soci pubblici ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, garantendo la partecipazione al controllo anche dei soci pubblici con partecipazioni minoritarie. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società o di altri soggetti interamente pubblici, ivi comprese le aziende speciali, anche partecipate dalla rispettiva regione, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 147, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, del servizio idrico, dei trasporti e delle comunicazioni";

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "per l'interesse nazionale nei settori dell'energia," sono inserite le seguenti: "del servizio idrico,";

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, lettere a) e b), dopo le parole: "dell'energia", sono inserite le seguenti: ", del servizio idrico,";

2) al comma 6, capoverso "c-bis)", dopo le parole: "dell'energia", sono inserite le seguenti: ", del servizio idrico,";

3) al comma 7, capoverso "z-quinquies", dopo le parole: "dell'energia", sono inserite le seguenti: ", del servizio idrico,";

4) al comma 8, capoverso "h)", dopo le parole: "dell'energia", sono inserite le seguenti: ", del servizio idrico,".

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati, con le medesime modalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86.

8. I poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal presente articolo, si applicano ai soli gestori operanti nel servizio idrico individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, sentito l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale interessato. ».

sopprimere l'articolo 11.

10. 11. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 3 sostituire le parole: al patto di stabilità interno con le seguenti: all'equilibrio di bilancio previsto dall'ar-

ticolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

10. 12. Ilaria Fontana.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Le società che abbiano emesso, entro la data di entrata in vigore della presente legge, strumenti finanziari quotati in sedi di negoziazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 12 agosto 2016, n. 176, comprensivi di mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione, al fine di raccogliere capitali sul mercato finanziario per investirli nella gestione della risorsa idrica, e che gestiscono, anche parzialmente, il servizio idrico integrato sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

10. 13. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Al comma 4, dopo le parole: Le società inserire la seguente: anche.

10. 14. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Sopprimere il comma 5.

***10. 15.** Butti, Trancassini.

***10. 16.** Foti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinate dalla normativa vigente.

10. 17. Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Casino, Cortelazzo, Labriola.

Al comma 5, sostituire dalle parole: per le quali sia stabilito, fino alla fine del comma, con le seguenti: decadono a scadenza naturale.

10. 18. Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. La società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è trasformata, entro la data di scadenza della concessione fissata al 31 dicembre 2021, in azienda speciale o in ente di diritto pubblico per il governo pubblico dell'acqua senza finalità di lucro. L'ente subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi di «Acquedotto pugliese s.p.a.» e mantiene l'ambito di gestione del servizio idrico integrato identificato al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

10. 19. Vianello.

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di tutelare il livello attuale di servizio ed i lavoratori impiegati, i soggetti attualmente occupati nelle società non pubbliche che si occupano del servizio idrico integrato avranno garantito lo stesso impiego nell'ente di diritto pubblico destinato alla gestione del servizio idrico integrato sulla base della presente legge.

10. 20. Gagliardi, Giacometto, Casino, Labriola, Cortelazzo, Mazzetti, Ruffino.

ART. 11.

Sopprimerlo.

***11. 1.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

***11. 2.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

***11. 3.** Valbusa, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Vallotto, Patasini, Benvenuto.

Al comma 1, sostituire le parole: i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all'articolo 10 con le seguenti: eventuali processi di trasformazione societaria e aziendale.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse derivanti dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei territori interessati, individuata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ragione del numero dei comuni che intendano effettuare detti processi di trasformazione.

11. 4. Cortelazzo, Ruffino, Giacometto, Casino, Gagliardi, Labriola, Mazzetti.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Finanziamento del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle dell'Unione europea appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.

2. Le risorse nazionali e dell'Unione europea di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive dell'Unione sul trattamento delle acque reflue.

3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui al citato articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al medesimo articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015.

4. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale sono desti-

nate in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dalla presente legge, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.

5. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: « Art. 136. – (*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*) – 1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. ».

12. 2. Del Basso De Caro, Braga, Buratti, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1 sostituire le parole da: la fiscalità generale fino alla fine del comma con le seguenti: la tariffa secondo le disposizioni previste dall'articolo 14, e anche attraverso la fiscalità generale e specifica, di cui all'articolo 17.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le risorse reperite attraverso il ricorso alla fiscalità generale e specifica, i contributi nazionali e dell'Unione europea sono destinati a coprire, in particolare, i costi di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato, i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 3, comma 4.

12. 5. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini,

Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 1 sostituire le parole da: la fiscalità generale *fino alla fine del comma con le seguenti:* la tariffa secondo le disposizioni della presente legge e, ove necessario, attraverso la fiscalità generale secondo un principio di stretta indispensabilità per far fronte a spese di investimento eccezionali e indifferibili e alle esigenze di cui al comma 2.

12. 4. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 2, sostituire le parole: i costi di investimento *con le seguenti:* attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto almeno la metà dei costi di investimento.

12. 6. Gagliardi, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Giacometto, Mazzetti, Labriola.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché i costi *fino alla fine del comma.*

12. 7. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica e ad interventi mirati alla bonifica delle tubazioni in amianto e

piombo è autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 per l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, commi dal 153 al 155, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. 2. Zolezzi, Ilaria Fontana, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico)

1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*. Tale decreto è adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'ARERA, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera *d*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.

2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'ARERA, nella definizione delle procedure per la gestione della morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione di contatori per il consumo di acqua in ciascuna unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146, comma

1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

14. 1. Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

1. Il metodo e le competenze relative alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato rimangono disciplinati dalla normativa vigente.

14. 2. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14. 3. Cortelazzo, Labriola, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino, Casino.

Al comma 1, sostituire le parole: Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito *con le seguenti:* L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce.

Conseguentemente:

alla lettera b) sopprimere la parola: parziale;

al comma 2 sostituire le parole: il consiglio di bacino *con le seguenti:* l'Ente di Governo dell'Ambito *e sostituire le parole:* dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui al comma 1 e del piano di bacino, *con le seguenti:* dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

al comma 3 sostituire le parole: il consiglio di bacino con le seguenti: L'Ente di Governo dell'Ambito e sostituire le parole: dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

14. 4. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) copertura integrale dei costi derivanti dall'applicazione del bonus idrico a una platea più ampia di beneficiari;

14. 5. Butti, Trancassini.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con specifico riferimento, inserire le seguenti: agli interventi di manutenzione delle reti;

Conseguentemente, alla medesima lettera b) del comma 1, sostituire le parole: agli oneri finanziari con le seguenti: agli interessi passivi.

14. 6. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione dell'uso irriguo.

Conseguentemente:

sopprimere la lettera d);

dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) articolazione tariffaria progressiva per tutti gli altri usi, ad esclusione di quello umano di cui alla lettera e), prevedendo, nel rispetto di quanto previsto

all'articolo 9, comma 4 della direttiva 2000/60/CE delle fasce di esenzione per l'utilizzo dell'acqua nell'agricoltura di montagna.

14. 7. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

« e-bis) determinazione della tariffa tenendo conto delle utenze disagiate;

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, premettere le parole: Nel caso di utenze domestiche;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: si applica inserire le seguenti: alle utenze domestiche e sopprimere l'ultimo periodo.

14. 8. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per gli utenti morosi di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, e per le attività di pubblico servizio.

14. 9. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacomo, Labriola, Mazzetti, Ruffino.

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con il seguente:

5. Nel caso di inadempimento dell'utente, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione

della fornitura idrica esclusivamente con le modalità di cui all'Allegato A della presente legge.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 17 inserire il seguente allegato:

« Allegato A – PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DELLA MOROSITÀ NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Articolo 1 (Utenti finali assolutamente non disalimentabili)

1. Gli utenti finali assolutamente non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) utenti finali diretti in condizione di disagio fisico (articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2007);

b) utenze ad « uso pubblico non disalimentabile » secondo le seguenti tipologie di utenze:

- 1) ospedali e strutture ospedaliere;
- 2) case di cura e di assistenza;
- 3) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
- 4) carceri;
- 5) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

6) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le « bocche antincendio »).

Articolo 2 (Sollecito bonario di pagamento)

1. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi dieci giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'u-

tente medesimo un primo sollecito bonario di pagamento nel quale devono essere almeno riportati:

a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;

b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo articolo 3, evidenziando:

1) la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;

2) le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

c) le modalità, di cui al successivo articolo 5, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

e) i recapiti del gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che la comunicazione contenente il sollecito di pagamento è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato.

Articolo 3 (Procedura per la costituzione in mora)

1. In caso di morosità dell'utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 2.

2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente articolo.

3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore

non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.

4. La disposizione di cui al precedente comma 3 non trova applicazione nel caso in cui il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all'utente finale moroso decorsi trenta giorni dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o PEC e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;

b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;

c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:

1) la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;

2) se la data di cui al precedente punto corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite PEC della comunicazione di costituzione in mora;

3) le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

d) la data dell'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;

e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al successivo articolo 4;

f) le modalità, di cui al successivo articolo 5, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

g) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;

h) i casi, di cui al successivo articolo 9, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;

i) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:

1) è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato;

2) è parzialmente errata in quanto l'utente finale medesimo è un utente finale non disalimentabile come definito all'articolo 1.

6. Il termine ultimo di cui al precedente comma 5, lettera c), entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti non può essere inferiore a:

a) venti giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

c) quindici giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della PEC contenente la comunicazione di costituzione in mora.

7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro

cinque giorni solari calcolati a partire dall'emissione.

8. Il gestore può richiedere all'utente finale, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

a) le spese sostenute per la spedizione dei sollecito bonario di pagamento di cui al precedente articolo 2 e della comunicazione di costituzione in mora di cui al presente articolo;

b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

Articolo 4 (Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora)

1. Il gestore deve garantire all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell'utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai dodici mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.

2. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale è il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora di cui al precedente articolo 3, comma 5, lettera c).

3. Sulla bolletta relativa alla singola rata del piano dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora.

4. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:

a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora di cui al precedente articolo 3, comma 8, lettera b);

b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l'utente finale moroso è tenuto a saldare l'intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;

c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l'utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l'avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo articolo 5, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi articoli 6 e 7, senza fornire ulteriore preavviso all'utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.

Articolo 5 (Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento)

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo *e-mail*, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.

2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma 1, costituisce autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Articolo 6 (Procedura per la limitazione la sospensione o la disattivazione della

fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile)

1. Nei casi di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura in caso di morosità dell'utente finale domestico, il gestore ha facoltà di procedere solo qualora il gestore medesimo possa garantire la fornitura della quantità di acqua previsto quantitativo minimo vitale, pari almeno a 50 litri/persona/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/persona/anno).

2. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:

a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 3;

b) successivamente all'escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;

c) siano decorsi i termini di cui al precedente articolo 3, comma 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente articolo 5 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente articolo 4.

3. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al precedente articolo 1, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato.

4. Con riferimento alle utenze condominiali, in nessun caso il gestore può procedere alla disattivazione della fornitura per morosità.

5. La disattivazione, ovvero la sospensione, della fornitura, non può essere eseguita:

a) qualora decorso il termine di cui al precedente articolo 3, comma 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;

b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;

c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

6. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente articolo 3, comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

7. In alternativa alla sospensione, ovvero alla disattivazione, della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile, il gestore ha facoltà di procedere, nei tempi e con le modalità di cui al presente Articolo, alla limitazione della fornitura in misura eccedente il quantitativo minimo vitale.

8. Il gestore può richiedere all'utente finale domestico, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 3, unicamente il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura e, in seguito al pagamento delle somme dovute, di ripristino/riattivazione della fornitura. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.

Articolo 7 (Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile)

1. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al precedente Articolo 1, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica qualora risultino integralmente verificate le seguenti condizioni:

a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei

tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 3;

b) il gestore possa garantire all'utente la fornitura della quantità di acqua prevista dal quantitativo minimo vitale, pari almeno a 50 litri/persona/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/persona/anno);

c) il gestore vanti un credito nei confronti dell'utente finale anche successivamente all'escussione del deposito cauzionale;

d) siano decorsi i termini di cui al precedente articolo 3, comma 6, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente articolo 6 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente articolo 4.

2. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione della fornitura di un utente finale non disalimentabile e/o alla disattivazione della fornitura.

3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, di cui al precedente articolo 3, comma 6, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.

4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:

a) qualora decorso il termine di cui al precedente articolo 3, comma 6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;

b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;

c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.

5. Il gestore può richiedere all'utente finale, in aggiunta agli importi di cui ai commi 3 e 8 dell'articolo 6, unicamente il pagamento dei costi sostenuti per gli interventi di limitazione e/o ripristino della fornitura. In nessun caso possono essere addebitate all'utente finale moroso eventuali penali.

Articolo 8 (Tempistiche e modalità per il ripristino o la riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità)

1. Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi e con le modalità di cui al successivo articolo 9, comma 4.

Articolo 9 (Indennizzi)

1. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro cinquecento:

a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;

b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità;

c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;

d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l'utente finale ha provveduto a comunicare l'avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 5.

2. Il gestore è tenuto a corrispondere all'utente finale un indennizzo automatico pari a euro duecento qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di

invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;

b) l'utente finale ha inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 4;

c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio.

3. Il gestore non può richiedere all'utente finale il pagamento di alcun corrispettivo e/o penale relativamente alla limitazione/sospensione/disattivazione o alla riattivazione della fornitura in tutti i casi in cui sia tenuto ad indennizzare il medesimo utente ai sensi del presente articolo.

4. L'indennizzo automatico di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve essere corrisposto in valuta corrente all'utente finale entro 15 giorni e può essere compensata con eventuali altri crediti del gestore che fossero nel frattempo maturati. ».

14. 10. D'Ippolito.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

« Art. 14-bis. – (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserito il seguente: « 3-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del

diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua. ».

14. 01. Pellicani, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pezzopane.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis. – (Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato). – 1. A integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette dei consumi idrici, a decorrere dall'anno 2019, è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dall'anno 2020, tali dati devono riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.

2. L'ARERA, con propria delibera, determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

3. Con la delibera di cui al comma 2, l'ARERA definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni.

14. 02. Orlando, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Pellicani, Pezzopane.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15. – (Governo partecipativo del servizio idrico integrato). – 1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo

Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.

2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.

3. Le sedute dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo, sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito *web* istituzionale degli EGATO i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con relativi allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa. Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle per-

dite delle infrastrutture idriche di competenza e alle *performance* di gestione aziendale raggiunte nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

15. 1. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare un governo partecipativo del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione dell'uso delle risorse idriche. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni definiscono le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di base del servizio idrico integrato, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. 2. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 2, dopo le parole: Al fine di assicurare un governo democratico *aggiungere le seguenti parole:* vengono ripristinate le elezioni a suffragio universale delle province e città metropolitana alle

quali vengono assegnate anche le funzioni per quanto di competenza.

15. 7. Silvestroni.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nello statuto di ciascun ente di governo dell'ambito.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il Governo con le seguenti: l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

al comma 5, primo periodo, sostituire, le parole: consiglio di bacino con le seguenti: ente di governo dell'ambito.

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: consigli di bacino con le seguenti: enti di governo dell'ambito.

15. 3. Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella convenzione istitutiva dell'ente di governo d'ambito.

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Nell'ambito delle assemblee decisionali degli attuali ambiti territoriali ottimali, le decisioni relative alla determinazione e revisione del piano d'ambito, alla programmazione degli investimenti, al controllo della gestione del servizio ed all'esame a consuntivo dello stesso, sono assunte tenendo conto delle indicazioni delle sub-commissioni costituite dagli enti locali appartenenti al medesimo bacino idrografico di riferimento.

15. 4. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

15. 5. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente svolge le sue funzioni di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

15. 6. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

ART. 16.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

(Fondo nazionale di solidarietà internazionale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1284 è sostituito dal seguente: « 1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienicosanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi *partner* »;

b) al comma 1284-*ter*, le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 1 centesimo »;

c) dopo il comma 1284-*ter* è inserito il seguente: « 1284-*quater*. È istituito un

prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. I relativi proventi sono versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia ».

16. 1. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire la parola: pianeta con le seguenti: territorio nazionale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: Paesi ovunque ricorra, con la seguente: Comuni.

16. 2. Silvestroni.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 1 centesimo con le seguenti: 0,01 centesimi.

16. 3. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

16. 4. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Aliquota IVA agevolata per la gestione delle acque nei processi industriali)

1. Alla tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, è aggiunto infine il seguente numero: « 41-*quinquies*) impianti di edilizia industriali per la separazione e il riutilizzo delle acque grigie. »;

2. Alla tabella A, parte II-*bis* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: « 1-*quater*) impianti di stoccaggio e trattamento delle acque ad uso civile. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'articolo 16-*bis* si provvede attraverso la riduzione, pari a 50 milioni per il 2019, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. 01. Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Incentivi per l'efficientamento e il risparmio idrico nei processi industriali)

1. Al fine di favorire l'efficientamento idrico dei processi industriali e la diffusione di processi produttivi a bassa intensità idrica, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite *voucher* di importo non superiore a 25.000 di euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (« *de minimis* »).

2. Per l'attuazione del finanziamento di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per l'effi-

cientamento idrico, con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato A, sezione « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità » le parole: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, » sono sostituite dalle seguenti: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente, il monitoraggio dei consumi energetici; la riduzione delle emissioni e la riconversione dei processi produttivi rendendoli a bassa intensità idrica. ».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dalle misure di cui all'articolo 16-bis si provvede:

a) per quanto attiene alle misure di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) per l'attuazione del comma 3, agli oneri pari a 100 milioni per il 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. 02. Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Finanziamento Fondo per il recupero dei reflui)

1. Ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue per destinazioni irrigue, civile ed industriali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2019, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2020 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2021.

16. 03. Vianello.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

***16. 04.** Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

***16. 05.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

16. 06. Binelli, Vanessa Cattoi.

ART. 17.

Sopprimerlo.

***17. 1.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

***17. 2.** Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

17. 3. Foti.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c) e f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

17. 4. Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Valotto, Patassini, Benvenuto.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) la costituzione di un apposito Fondo per la gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque, attestato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione

pari a un miliardo di euro a decorrere dal 2019;

17. 5. Frusone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in polietilene a commercio, con le seguenti: e ogni lattina immessa in commercio.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera d).

17. 6. Terzoni, Ilaria Fontana, Zolezzi, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e sull'uso.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: delle imposte fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'imposta di scopo di cui al comma 1, lettera c), in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

17. 7. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale.

***17. 8.** Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.

***17. 9.** Ruffino, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'interno, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, un decreto legislativo contenente disposizioni, anche di natura correttiva e integrativa del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, per la definizione di nuovi modelli pubblicistici di gestione del servizio idrico integrato mediante enti strumentali dell'ente locale affidataria del servizio aventi personalità giuridica pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tali enti siano dotati di autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e che siano sottoposti al principio del pareggio di bilancio e all'obbligo di iscrizione e deposito dei propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio;

b) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di efficacia, di efficienza, di economicità e di autosufficienza della gestione, in funzione del perseguimento dello scopo ecologico e sociale del servizio idrico integrato e del rispetto dei criteri di sostenibilità ed equità nel costo d'uso del capitale e della corretta remunerazione dei fattori produttivi impiegati;

c) prevedere semplificazioni procedurali per l'approvazione degli atti fondamentali e per l'esercizio dei processi decisionali;

d) definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente strumentale sia priva dello scopo di lucro e preveda l'obbligo di reinvestire utili ed avanzi di gestione nel servizio oggetto di affidamento per il miglioramento del servizio stesso e lo sviluppo delle infrastrutture, secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge;

e) definire strumenti idonei a garantire la massima trasparenza e l'accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni relativi all'amministrazione del soggetto gestore e la partecipazione della collettività locale e dei lavoratori alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione, anche mediante forme di consultazione della popolazione sulle modalità e sui livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio idrico integrato;

f) provvedere al ricordino e alla revisione organica della disciplina delle aziende speciali, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, e delle forme consortili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 al fine di semplificare i processi decisionali e le modalità di approvazione degli atti fondamentali;

g) escludere le aziende speciali e agli enti pubblici economici che gestiscono il servizio idrico integrato dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e definire il compenso base degli amministratori dell'ente determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento;

h) definire criteri e modalità per la trasformazione delle società di capitali che gestiscono il servizio idrico integrato in aziende speciali, anche in forma consortile, e negli enti di diritto pubblico oggetto della presente delega, prevedendo la conservazione di tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione ed il conseguente subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.

17. 01. Ilaria Fontana, Zolezzi, Terzoni, Federico, Deiana, D'Ippolito, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospì, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Analisi costi-benefici)

1. L'entrata in vigore della presente legge è subordinata agli esiti positivi di una specifica analisi costi-benefici, volta a verificare l'impatto della riforma di cui alla presente legge sugli effettivi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, dei cittadini e delle imprese interessate, anche in rapporto alla situazione vigente, nonché di valutare gli effetti in termini di efficacia delle misure introdotte. La suddetta analisi è redatta dal tavolo istituzionale di cui al comma 2.

2. Presso il Ministero dell'economia è istituito un tavolo composto da rappresentanti degli enti territoriali, delle amministrazioni e dei soggetti istituzionali coinvolti, dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, delle autorità, degli Enti e organismi coinvolti.

17. 02. Labriola, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Mazzetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « a partecipazione pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « interamente partecipate dalle amministrazioni pubbliche »;

b) dopo il primo periodo del comma 3-bis, è inserito il seguente: « Ferma restando la validità delle procedure di riscossione avviate fino al 31 marzo 2019, le autorizzazioni in contrasto con quanto stabilito al presente comma perdono ogni efficacia e validità a decorrere dal 1° luglio 2019 ».

17. 03. Frusone, Ilaria Fontana.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01490 Fianza: Accantonamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2019 sul programma « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale »	130
ALLEGATO (<i>Testo integrale della risposta</i>)	134

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).	
Audizione di rappresentanti dell'Automobile club d'Italia (ACI)	131
Audizione di rappresentanti della Polizia stradale	131

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di Rai-Radiotelevisione italiana SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	131

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 9.20.

5-01490 Fianza: Accantonamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2019 sul programma « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale ».

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Carlo FIDANZA (FdI), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, ritiene permangano preoccupazioni circa l'effettiva disponibilità degli accantonamenti relativi al fondo nazionale trasporti disposti dalla legge di bilancio conseguente all'esito del monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica, per quanto riguarda il riparto del rimanente 20 per cento del fondo. A tale proposito osserva come una riduzione sulla quota restante potrebbe comunque mettere in difficoltà le regioni e determinare tagli ai servizi offerti ai cittadini nel settore del trasporto pubblico ovvero aumenti tariffari.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).

**Audizione di rappresentanti
dell'Automobile club d'Italia (ACI).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 10.20.

**Audizione di rappresentanti
della Polizia stradale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

**Audizione di rappresentanti
di Rai-Radiotelevisione italiana SpA.**

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano CICCOTTI, *responsabile area tecnologia della Rai-Radiotelevisione italiana SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mirella LIUZZI (M5S), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Mauro ROTELLI (FdI).

Stefano CICCOTTI, *responsabile area tecnologia della Rai-Radiotelevisione italiana SpA*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Rai-Radiotelevisione italiana SpA per il loro contributo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche al codice della strada.

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 gennaio 2019.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, nel sottolineare l'importanza dell'intensa attività istruttoria che sta compiendo la Commissione con le audizioni dei rappresentanti delle varie categorie coinvolte propone, anche a nome del collega Donina, l'istituzione di un Comitato ristretto al fine di giungere all'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame ampiamente condiviso.

Raffaella PAITA (PD), pur non volendo rallentare il lavoro della Commissione, ritiene che l'istituzione del Comitato ristretto debba essere fatta coincidere con la conclusione del ciclo di audizioni previste, al fine di poter valutare con attenzione il contributo di tutti i soggetti portatori di interesse. Al riguardo osserva che la Commissione si trova ad esaminare un cospicuo numero di novelle al codice della strada, di varia complessità e contenuto, tali da rendere opportuna la conclusione della fase istruttoria prima di poter elaborare un testo unificato.

Mauro ROTELLI (FdI), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Paita, ritiene opportuno attendere la conclusione del previsto ciclo di audizioni prima di procedere all'istituzione del Comitato ristretto.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, chiarisce che l'intenzione dei relatori è di cominciare ad esaminare con attenzione l'insieme di sollecitazioni e proposte finora pervenute alla Commissione, al fine di poter svolgere un esame approfondito delle disposizioni che dovranno andare a costituire il testo unificato delle proposte di legge in esame. L'istituzione del Comitato ristretto non interrompe l'attività istruttoria e segna-tamente quella delle audizioni.

Raffaella PAITA (PD) ritiene opportuno precisare che già nelle scorse sedute aveva posto, a nome del suo gruppo, la questione relativa alla necessità di individuare un perimetro normativo delle modifiche relative al codice della strada, al fine di consentire alla Commissione di svolgere un esame ragionato degli interventi nor-

mativi adeguati. Ribadisce la sua contrarietà a procedere all'istituzione del Comitato ristretto prima di concludere la fase delle audizioni che include nelle prossime settimane anche soggetti assai rilevanti, dei quali occorre conoscere preventivamente l'orientamento.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, desidera ricordare che la sede del Comitato ristretto rappresenta una sede informale di lavoro dove non si assumono certe decisioni definitive o affrettate sul testo unificato da elaborare. Giudica pertanto non ostativa la circostanza che la Commissione debba ancora concludere il ciclo delle audizioni. In ogni caso si rimette alle valutazioni degli altri gruppi parlamentari al fine di individuare le modalità più proficue per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Giuseppe Cesare DONINA (Lega), *relatore*, nel comprendere le ragioni sollevate dalla collega Paita, ritiene opportuno evitare che l'istituzione del Comitato ristretto, volta unicamente ad avviare un confronto approfondito tra tutti i gruppi, possa essere intesa come una mancanza di attenzione nei confronti dei soggetti ancora da audire. Sottolinea quindi l'importanza di un contributo fattivo anche da parte dei gruppi di minoranza per l'elaborazione di un testo unificato ampiamente condiviso.

Raffaella PAITA (PD) esprime apprezzamento per la disponibilità dei relatori ad accogliere le considerazioni emerse dal dibattito e dichiara la massima collaborazione del gruppo del Partito democratico ai fini di un lavoro utile e razionale di modifica del codice della strada.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, concorda senza dubbio sull'opportunità di garantire un clima di fattiva collaborazione fra i gruppi parlamentari anche nel prosieguo dei lavori della Commissione, condividendo quindi la richiesta, avanzata da alcuni colleghi intervenuti, di attendere la conclusione del previsto ciclo di audizioni prima di procedere alla istituzione di un Comitato ristretto.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO

5-01490 Fidanza: Accantonamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2019 sul programma « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale ».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito all'accantonamento di 300 milioni di euro a valere sulla missione *Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto* sul programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*, rassicuro che il decreto di ripartizione tra le regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione dell'80 per cento dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL è stato quantificato sull'importo di 4.874.554.000,00 euro anziché su 4.574.554.000,00 euro.

Tale decreto, già sottoscritto dal Ministro Toninelli, è stato inviato il 12 febbraio scorso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva firma.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01477 Benamati: Sul piano industriale della Parmalat SPA	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	140
5-01478 Squeri: Sugli incentivi per l'utilizzo delle biomasse a fini energetici	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
5-01479 Zucconi: Sulle iniziative per tutelare gli operatori del commercio al dettaglio su area pubblica	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	143
5-01521 Andreuzza: Sulla crisi industriale della Peg Perego	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	144

SEDE CONSULTIVA:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nuovo testo C. 1171 Iezzi e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	146
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	147
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>) ...	138
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	148

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 9.30.

Gianluca BENAMATI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01477 Benamati: Sul piano industriale della Parmalat SPA.

Sara MORETTO (PD) in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo, che nasce dalla preoccupazione per le sorti degli stabilimenti della Parmalat e, di conseguenza, anche per la sorte dei circa cinquemila lavoratori impiegati tra Parmalat e Galbani. Ricorda, infatti, che l'azienda francese Lactalis che ha acquisito il controllo del gruppo, ha intrapreso una fase di riorganizzazione che prevede il trasferimento della funzione strategica in Francia, spostandola quindi dal territorio parmense al quale la Parmalat è storicamente legata. Si chiede, quindi, se il Ministro dello sviluppo economico intende convocare l'azienda e aprire un tavolo sulla questione anche con la partecipazione delle parti sindacali.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sara MORETTO (PD) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto, infatti, della disponibilità dell'Esecutivo ad aprire un tavolo di con-

fronto con i soggetti coinvolti, ma nel contempo ritiene urgente e necessaria la convocazione dello stesso. È necessaria una data certa di convocazione dell'azienda, per fare chiarezza sul piano industriale e commerciale relativo a un marchio che, lo ribadisce, è fortemente legato al territorio.

5-01478 Squeri: Sugli incentivi per l'utilizzo delle biomasse a fini energetici.

Luca SQUERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, che fa seguito ad un'altra interrogazione a risposta immediata, svolta il 30 gennaio scorso, che riguardava gli incentivi per il settore idroelettrico, mentre ora ci si riferisce all'utilizzo delle biomasse a fini energetici. Lo scopo di entrambe le interrogazioni è quello di mettere in rilievo le contraddizioni del Piano energia e clima, che si pone l'obiettivo titanico del passaggio all'uso delle energie rinnovabili senza però utilizzarle tutte. Si chiede, quindi, al Ministro dello sviluppo economico se non ritenga opportuno rivalutare la possibilità di incentivi per le biomasse impiegate per fini energetici.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca SQUERI (FI), replicando, osserva che è necessario rivedere il giudizio sulle biomasse, che traspare anche dalla risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che il Testo Unico dell'ambiente del 2006 aveva previsto l'emanazione di una direttiva dopo un anno, direttiva che è stata invece emanata solo l'anno scorso, con la conseguenza di un'incertezza nell'uso delle biomasse che vanno invece distinte tra quelle che possono creare inquinamento, come le stufe tradizionali, e quelle che usano tecnologie avanzate. Fa l'esempio della Francia, dove un 30 per cento di energia viene prodotta con biomasse che usano tecnologie avanzate e codificate a livello normativo. Ritiene che

anche in Italia vada incentivato l'uso di biomasse che usano tecnologie avanzate.

5-01479 Zucconi: Sulle iniziative per tutelare gli operatori del commercio al dettaglio su area pubblica.

Riccardo ZUCCONI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Riccardo ZUCCONI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che viene incontro alle esigenze poste con l'interrogazione in titolo. Sottolinea, infatti, come l'esistenza di diversi criteri, anche a livello comunale, per le concessioni per l'esercizio del commercio al dettaglio creino incertezza, con ripercussioni occupazionali ed economiche. È necessaria quindi una norma uniforme che abbia valore su tutto il territorio nazionale.

5-01521 Andreuzza: Sulla crisi industriale della Peg Perego.

Andrea DARA (Lega) in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo. Sottolinea, in particolare, la preoccupazione per la ricaduta a livello occupazionale della crisi dell'azienda oggetto dell'interrogazione.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea DARA (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI – Intervengono il viceministro dello sviluppo economico, Dario Galli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.15.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Nuovo testo C. 1171 Iezzi e abb.

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2019.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Sara MORETTO (PD) preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.

C. 1332 Governo.

(Parere alla III Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.

Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Parere alla XII Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2019.

Rachele SILVESTRI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione)

(Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che la presidenza della XIV Commissione ha comunicato che l'emendamento Giglio-Vigna 2.2 è stato ritirato.

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, e contrario sugli emendamenti Rossello 2,1, De Luca 12.1 e Boccia 18.1 (*vedi allegato 8*).

Sara MORETTO (PD) chiede alla relatrice e al Governo un ripensamento o un'ulteriore valutazione sull'emendamento Boccia 18.1, soppressivo dell'articolo 18 del disegno di legge, il quale a sua volta abroga i commi della legge di stabilità per il 2016 che prorogavano il periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi. Ai fini di quest'ulteriore valutazione, in considerazione del fatto che il provvedimento non è calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana, chiede alla presidente e alla Commissione di rinviare la votazione sulla proposta di parere della relatrice. Fa presente che l'emendamento 18,1 è volto a salvaguardare 16 stabilimenti localizzati in tutto il territorio italiano e i circa 1.600 lavoratori che vi sono impiegati. Nel caso che non si aderisse alla sua richiesta di rinvio della votazione e non si modificasse il parere sull'emendamento Boccia 18.1, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, pur condividendo il parere favorevole e la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.02.

Claudia PORCHIETTO (FI) si associa alla richiesta della deputata Moretto e chiede un ripensamento della relatrice e del Governo sull'emendamento Rossello 2.1. Non comprende, infatti, il parere contrario su tale emendamento, anche alla luce del parere favorevole che era stato informalmente anticipato sull'emendamento Giglio Vigna 2.2, successivamente ritirato e che si muove in analogo direzione. L'unica spiegazione che riesce a darsi è quella di una posizione pregiudizievole nei confronti delle proposte emendative delle opposizioni. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in merito alla richiesta di rinvio della votazione, fa presente che la stessa non può essere accolta, in quanto la XIV Commissione concluderà i suoi lavori nella seduta di domani con il mandato al relatore e non hanno ancora espresso i propri pareri sugli emendamenti di competenza solo la X Commissione e l'VIII Commissione, che lo esprimerà nella seduta odierna.

Il sottosegretario Davide CRIPPA nel concordare con la proposta di parere della relatrice, desidera fornire alcune precisazioni sui pareri contrari sugli emendamenti Rossello 2.1 e Boccia 18.1. L'emendamento 2.1 è volto a ripristinare la normativa censurata dall'Unione europea e per questo motivo non può essere accolto. Sull'emendamento 18.1, che vuole preservare disposizioni emanate dai Governi di cui faceva parte il Partito Democratico, comprende la difesa che ne fanno ora i rappresentanti di quella forza politica, ma non ne condivide le finalità politiche. Le norme abrogate dall'articolo 18 del disegno di legge estendevano il periodo di incentivazione per alcune tipologie di produzione di energia e su questo è stata aperta un'interlocuzione con la Commissione europea, che ha segnalato alcune problematiche, innanzi tutto la mancata notifica all'Unione europea. Fa peraltro rilevare che impianti bioliquidi destinatari dell'incentivazione usano olio di palma, non proveniente quindi dal territorio italiano ed europeo. Inoltre, osserva che finito il periodo di incentivazione, un'azienda può essere in grado di muoversi autonomamente o, in caso contrario, sarà soggetta alla legge del mercato. Inoltre i duecento milioni risparmiati con l'abrogazione della proroga potranno essere usati per il decreto FER 2 che comprende anche gli impianti a biomasse e, quindi, a nuovi investimenti invece di una proroga di cui non comprende la necessità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Dario Galli.

La seduta comincia alle 14.40

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2019.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di giovedì 14 febbraio, si è convenuto di svolgere un nuovo ciclo di audizioni informali sul testo unificato proposto dal relatore. Il termine per l'indicazione, da parte dei gruppi, dei soggetti da ascoltare in audizione è stato fissato a lunedì 25 febbraio, alle ore 14.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-01477 Benamati: Sul piano industriale della Parmalat SPA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di rispondere al quesito posto dall'interrogante, vorrei ripercorrere sinteticamente le principali tappe che hanno riguardato la vicenda di uno dei principali colossi dell'industria Italiana.

Come noto, nel 2003 Parmalat SpA, *leader* nella produzione e distribuzione di latte e derivati, crollava, mettendo in gravi difficoltà migliaia di lavoratori e provocando un forte dissesto per migliaia di piccoli azionisti.

Come ricordato dagli interroganti, nel 2011 la società francese Lactalis, acquisì il controllo del Gruppo, diventando azionista di maggioranza, e manifestò sin da subito la volontà del *delisting* della Parmalat. Peraltro, la stessa società aveva già acquisito Galbani.

Alla luce di un eventuale Piano di riorganizzazione aziendale da parte della Lactalis, come annunciato dalla famiglia Besnier ai dipendenti, non si possono non adottare tutte le iniziative utili alla tutela dell'occupazione ed allo sviluppo dell'azienda in questione.

Pertanto, voglio informare che il Ministero dello sviluppo economico è disponibile ad aprire un tavolo di confronto con i soggetti coinvolti, al fine di conoscere gli orientamenti dell'Azienda e, qualora fosse necessario, di intervenire per contrastare la perdita della gestione di una così importante realtà del settore agroalimentare del nostro Paese.

ALLEGATO 2

5-01478 Squeri: Sugli incentivi per l'utilizzo delle biomasse a fini energetici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica relativa alla proposta del Piano energia e clima, va esaminata sotto più profili.

Un primo profilo, strettamente inerente la proposta medesima attiene all'esigenza che il piano sia coerente con altri obiettivi e pianificazioni, tra cui, di rilievo per il settore biomassa, il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, previsto dalla direttiva europea 2016/2284/UE. Il piano, in fase di preparazione, che deve essere trasmesso alla CE a breve, deve indicare le misure che devono essere adottate per garantire la riduzione delle emissioni, tra le quali quelle di polveri sottili. In particolare, in tema di polveri sottili, la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano. Inoltre il 13 ottobre 2018 è stato comunicato, mediante deposito presso la Corte di Giustizia Europea, il Ricorso contro l'Italia relativo al superamento dei valori limite del citato materiale (particolato PM10). Devo ricordare che una sentenza di condanna della Corte di Giustizia imporrebbe oneri economici di entità molto rilevante, nonché la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia. Per far fronte a tale problema, è in via di finalizzazione un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria, che coinvolge diversi Ministeri.

Alla luce di questi elementi, già in fase di elaborazione del piano energia e clima,

è stato effettuato un confronto con il Ministero dell'ambiente per una preliminare valutazione della compatibilità degli obiettivi del piano con quelli di qualità dell'aria, che ha condotto alle ipotesi di contenimento dell'uso delle biomasse per usi termici ai valori attuali: le biomasse, infatti, concorrono sensibilmente al problema polveri sottili.

In questo senso, l'orientamento del piano energia e clima è quello di promuovere l'utilizzo di apparecchi per l'uso di biomasse per usi termici che siano più efficienti di quelli attualmente in uso.

Va peraltro rammentato che sono vigenti diversi strumenti di sostegno all'uso termico delle biomasse (conto termico, detrazioni fiscali), che possono essere rivisti proprio per promuovere un uso sostenibile dal punto di vista ambientale delle biomasse e in previsione di impianti più efficienti, andando anche a favore dell'industria di settore che ha investito maggiormente in prodotti innovativi.

Altri profili, attinenti in particolare al settore elettrico, chiamano in causa i principi dell'economia circolare e l'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche per l'incentivazione della produzione da fonti rinnovabili.

Riguardo all'economia circolare, è apparso opportuno destinare a scopi energetici le sole biomasse che non siano recuperabili per altri utilizzi: sotto questo profilo, il nostro Paese ha avviato un percorso (ritenuto virtuoso anche dalla Commissione europea in fase di valutazione del decreto 23 giugno 2016) che prevede l'incentivazione solo di scarti e

sottoprodotti non riutilizzabili, ovvero di taluni prodotti non destinabili a scopi alimentari.

Riguardo, infine, all'utilizzo efficiente delle risorse pubbliche per l'incentivazione della produzione da fonti rinnovabili, vorrei sottolineare che le biomasse hanno richiesto, finora, tariffe incentivanti particolarmente elevate: nel decreto del 2016 sono comprese tra 115 e 246 euro /MWh.

In questo quadro, la mancata considerazione delle biomasse nel DM Fer1 discende dal fatto che si è inteso, con tale decreto, promuovere le sole fonti più mature e vicine alla competitività. Si è ritenuto rinviare a un secondo e specifico

decreto, in fase di completamento, la valutazione del sostegno alle fonti più innovative e costose, tra le quali, appunto le biomasse classificabili come scarti e sottoprodotti.

Sotto questo aspetto, potranno essere presi in considerazione gli impianti con dimensioni e caratteristiche funzionali alle esigenze delle aziende del settore agroindustriale e forestale, e con tariffe che considerino quanto si è inteso segnalare, in considerazione che il mancato uso energetico degli scarti e sottoprodotti costituisce per le aziende un costo, da valutarsi in fase di dimensionamento delle tariffe incentivanti.

ALLEGATO 3

5-01479 Zucconi: Sulle iniziative per tutelare gli operatori del commercio al dettaglio su area pubblica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il quesito in discussione, si richiama l'attenzione sulle disposizioni introdotte con la Legge di bilancio 2019 in merito al commercio al dettaglio su aree pubbliche intervenute a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva cosiddetta «Bolkestein» n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

L'articolo 1, comma 686, della Legge di Bilancio ha inserito le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche tra i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2010.

Per effetto delle medesime norme è stato precisato che al settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010, in materia di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.

Infine, viene abrogato *in toto* l'articolo 70 del suddetto decreto legislativo, recante la specifica disciplina del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche che, tra l'altro, consentiva l'esercizio dell'attività in questione oltre che alle persone fisiche e alle società di persone anche alle società di capitali regolarmente costituite o alle società cooperative, rimodulava i relativi meccanismi autorizzativi e programmatici e, soprattutto, rinviava ad un'Intesa in sede di Conferenza unificata (poi

adottata il 5 luglio 2012), l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare.

Ne consegue il superamento della previgente disciplina che stabiliva gli obblighi procedurali previsti dalla cosiddetta direttiva servizi, con la contestuale applicazione dei criteri di valutazione definiti da strumenti concordati a livello territoriale.

Premesso che le osservazioni riportate vanno utilmente indirizzate ai bandi disposti prima dell'entrata in vigore della finanziaria 2019, va precisato che i bandi espletati in vigenza dell'abrogato articolo 70, non potevano non essere conformi alle norme – e ai criteri d'Intesa – allora vigenti, trattandosi di disposizioni legittimamente applicabili nel contesto ordinamentale cui ci si riferivano.

Ulteriori e più specifiche condizioni imposte per il tramite dell'adozione dei suddetti bandi e il diverso comportamento assunto da parte delle regioni e dei singoli Comuni, non possono essere, tuttavia, ascrivibili né agli effetti applicativi delle disposizioni previgenti né all'attuazione delle nuove disposizioni.

Infatti, il Ministero dello sviluppo economico terrà conto di quanto esposto e adotterà eventuali iniziative di competenza, anche normative, volte a tutelare gli operatori del settore nonché al migliore coordinamento dei sistemi di rilascio o di rinnovo delle concessioni in essere.

ALLEGATO 4

5-01521 Andreuzza: Sulla crisi industriale della Peg Perego.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, la Peg Perego è un'azienda italiana *leader* nei prodotti per l'infanzia. Essa è stata fondata nel 1949 ad Arcore e si è sviluppata sia sul territorio nazionale (con unità produttive a San Donà di Piave e Ceggia - VE) che all'estero.

Dinanzi alla prospettata crisi economica dell'azienda nonché al rischio di una riduzione di personale attualmente in forza nei siti lombardi, si pone senz'altro l'esigenza di salvaguardare quest'importante realtà produttiva del nostro Paese, non solo perché la Peg Perego è centrale nell'economia locale ma anche perché la stessa ha contribuito all'affermazione nel mondo di un prodotto per l'infanzia « *Made in Italy* ».

Va evidenziato, tuttavia, che al Ministero dello sviluppo economico – sino ad oggi – non è pervenuta alcuna richiesta di incontro da parte dei soggetti interessati e che sussiste la disponibilità all'apertura di un possibile tavolo di confronto (nella sede istituzionale più idonea), laddove verrà richiesto, al fine di verificare l'esistenza delle soluzioni da adottare per la salvaguardia dell'occupazione.

Tengo a precisare che, il Ministero del Lavoro, per quanto di sua competenza, ha informato che per i siti di Arcore, l'azienda ha beneficiato dei seguenti trattamenti di CIGS mediante contratti di solidarietà:

dal 6 maggio 2015 al 5 maggio 2016 (D.D. n. 92086 del 24 settembre 2015);

dal 9 aprile 2018 all'8 aprile 2019 (D.D. n. 101500 del 16 maggio 2018).

Per quanto concerne l'unità di San Donà di Pave (VE), invece l'azienda ha fruito del seguente trattamento di CIGS, sempre a seguito di stipula di un contratto di solidarietà:

dal 2 maggio 2018 al 1° maggio 2019 (D.D. n. 101656 del 07 giugno 2018).

In conclusione, dunque, questo Governo adotterà ogni possibile iniziativa utile a garantire la continuità produttiva dell'azienda Peg Perego, al fine di garantire la stabilità dell'occupazione e la tutela del *Made in Italy*.

ALLEGATO 5

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nuovo testo C. 1171 Iezzi e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione » (C. 1171 Iezzi e abb.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
C. 1332 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 (C. 1332 Governo)

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie » (C. 491 Massimo Enrico Baroni),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato l'emendamento Rossello 2.1, l'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore nonché gli emendamenti De Luca 12.1 e Boccia 18.1, riferiti al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018 » (approvato dal Senato) (C. 1432 Governo), trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4.02 del relatore a condizione che sia così riformulato: al comma 2, capoverso comma 9-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: In caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302, il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori,

e

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Rossello 2.1, De Luca 12.1 e Boccia 18.1.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (*Svolgimento e conclusione*) 149

INTERROGAZIONI:

5-01204: Businarolo: Situazione dei lavoratori della sede I.N.P.S. di Verona 150
ALLEGATO (Testo della risposta) 151

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli 150

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 9.45.

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL.
(Svolgimento e conclusione).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva

sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Tania SCACCHETTI, *segretaria nazionale della CGIL*, Antonella PIRASTU, *funzionaria della UIL*, Paolo CARRARO, *funzionario del dipartimento lavoro, formazione e contrattazione della CISL*, e Stefano CONTI, *segretario confederale dell'UGL*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jessica COSTANZO (M5S), Antonio VISCOMI (PD), Walter RIZZETTO (FdI), Stefano LEPRI (PD) e Carmela BUCALO (FdI).

Tania SCACCHETTI, *segretaria nazionale della CGIL*, Antonella PIRASTU, *fun-*

zionaria della UIL, Paolo CARRARO, funzionario del dipartimento lavoro, formazione e contrattazione della CISL, e Stefano CONTI, segretario confederale dell'UGL, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Andrea GIACCONE, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

5-01204: Businarolo: Situazione dei lavoratori della sede I.N.P.S. di Verona.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara complessivamente soddisfatto, in quanto, da un lato, condivide l'opportunità di procedere a ulteriori assunzioni attraverso i concorsi e lo scorrimento delle graduatorie, dall'altro, tuttavia, ritiene necessario che il Governo perseveri nella sua attività di vigilanza, specialmente con riguardo alla sede I.N.P.S. di Verona, la più problematica del territorio veneto. Il superamento delle attuali criticità, infatti, è quanto mai necessario sia per il ruolo fondamentale attribuito all'Istituto previdenziale, sia per la delicatezza delle attività dei suoi dipendenti.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO

**5-01204: Businarolo: Situazione dei lavoratori
della sede I.N.P.S. di Verona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle criticità che riguardano alcune sedi territoriali dell'INPS, tra le quali quella di Verona alla quale fa riferimento l'interrogante, sono state messe in atto apposite iniziative, necessarie per garantire la puntuale erogazione delle prestazioni dovute al cittadino.

Nonostante i limiti derivanti dalle dotazioni organiche attuali sono stati, comunque, effettuati significativi interventi di miglioramento delle procedure informatiche, per consentire adeguati tempi di risposta all'utenza.

Per quanto riguarda la Naspi, ad esempio, si è proceduto ad automatizzare a livello centrale alcune attività di controllo, riducendo nel contempo le necessità di intervento degli operatori di sede, con conseguente riduzione dei tempi di liquidazione delle prestazioni e delle giacenze.

A seguito degli interventi realizzati i risultati complessivi nazionali dimostrano che è stato possibile liquidare entro 30 giorni il 75 per cento delle domande di NASPI presentate. Lo stesso dato per la regione Veneto mostra un miglioramento pressoché simile: le domande di NASPI liquidate entro 30 giorni sono l'80 per cento di quelle presentate, mentre la giacenza nel 2018 presenta un dato complessivo nazionale pari a 16 giorni.

Sempre nell'ottica della facilitazione per l'utenza e della riduzione del ricorso agli sportelli territoriali dell'INPS, sono state recentemente messe a disposizione dell'utenza alcune applicazioni, accessibili via PIN, SMS e *smartphone*, che consentono di acquisire o ricevere informazioni sull'esito della domanda e sul pagamento della prestazione.

Le criticità evidenziate dall'onorevole interrogante, che riguardano purtroppo molte pubbliche amministrazioni, rappresentano la conseguenza delle politiche d'*austerità* messe in atto dai precedenti governi; mi riferisco in particolare al blocco del *turn over*, che non ha permesso di costruire delle politiche di rilancio della pubblica amministrazione e del suo personale.

Noi abbiamo detto *stop* ai tagli e stiamo investendo nella pubblica amministrazione per potenziarne il ruolo strategico che essa deve avere.

In particolare, per quanto riguarda la carenza di personale, si evidenzia che è in corso di svolgimento un concorso pubblico per 967 posti di consulente di protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, che si concluderà nei prossimi mesi.

Obiettivo dell'Ente è di assumere, oltre ai vincitori, anche gli idonei mediante scorrimento della graduatoria, utilizzando le autorizzazioni assunzionali già concesse dalle Amministrazioni competenti.

Tali assunzioni, peraltro, solo in parte consentono di fronteggiare il considerevole *turn over* che si è verificato negli ultimi anni, ed è per questo che sarà possibile procedere ad ulteriori assunzioni grazie agli stanziamenti già presenti in legge di bilancio 2019.

Sulla base di quanto oggi esposto in questa sede, quindi, le criticità rappresentate possono dirsi superate, ma non per questo verrà meno l'attività di vigilanza che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita su INPS, sia pure nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Ente medesimo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696 De Maria e abb. (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 152

RISOLUZIONI:

7-00164 De Filippo: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale. (*Discussione e rinvio*) 154

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 1143 Foscolo (*Esame e rinvio*) 156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidente della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

C. 696 De Maria e abb.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rossana BOLDI (Lega), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge A.C. 696, adottata come testo base dalla Commissione Affari costituzionali, istituisce, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione bicamerale di inchiesta parla-

mentare sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città (articolo 1, comma 1). Ricorda, altresì, che nella passata legislatura è stata istituita una Commissione d'inchiesta, in questo caso monocamerale, sulla stessa materia. Tale Commissione ha concluso i propri lavori con l'approvazione della relazione finale nel dicembre 2017 nella quale ha, tra l'altro, auspicato – per la nuova legislatura – l'istituzione di una Commissione bicamerale per le città e le periferie.

Segnala, poi, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del testo in esame, la Commissione è chiamata a concludere i propri lavori con la presentazione alle Camere di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Si prevede, quindi, che la Commissione sia composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di

ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (articolo 2, comma 1).

L'articolo 3 indica i seguenti compiti della Commissione: individuare aree critiche per accertare lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti; monitorare lo stato di degrado e disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio dei soggetti (istituzioni, associazioni, ed altri) che si occupano di immigrazione e di povertà; monitorare le connessioni che possono emergere tra disagio urbano e radicalismo religioso; individuare proposte che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati; individuare le aree interessate dall'abusivismo edilizio e dell'occupazione abusiva di immobili; individuare programmi di ampliamento delle prestazioni sociali di contrasto alla povertà; proporre interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e di attuare politiche per la sicurezza per prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

Evidenzia come l'articolo 3, per il suo contenuto, sia l'unica disposizione idonea ad incidere sulle competenze della XII Commissione, soprattutto nelle parti in cui fa riferimento al disagio sociale delle periferie e agli interventi di contrasto alla povertà.

L'articolo 4 della proposta in esame richiama quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e indica le procedure dell'attività d'indagine. L'articolo 5 disciplina le modalità di richiesta di atti e documenti da parte della Commissione. È previsto, come per altre leggi istitutive di Commissioni di inchiesta, il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo

326 del codice penale), per i componenti della Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, vengano a conoscenza di atti di inchiesta che la Commissione ha segretato, anche dopo la cessazione dell'incarico; analogamente, è sanzionata la diffusione, anche parziale, di tali atti (articolo 6).

Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente (articolo 7, comma 1). La proposta demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione ad un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta (articolo 7, comma 2). L'articolo 7 detta, poi, altre disposizioni relative al funzionamento della Commissione, le cui spese sono determinate in misura pari a 60.000 euro all'anno e sono a carico per metà del bilancio interno della Camera e per l'altra metà del Senato.

Segnala, infine, che presso la Commissione di merito sono state presentate circa trenta proposte emendative, non ancora esaminate. Si riserva, pertanto, di integrare la relazione qualora fossero apportate modifiche al testo che riguardino materie di competenza della XII Commissione.

Gilda SPORTIELLO (M5S) esprime forti riserve rispetto all'indicazione, contenuta nel testo in esame, circa un nesso, a suo avviso fuorviante, tra le problematiche relative alla sicurezza nelle aree urbane e una maggiore presenza di stranieri residenti. Al riguardo, fa presente che il tema della sicurezza costituisce un fenomeno sociale complesso rispetto al quale è necessario adottare misure di integrazione e di sviluppo.

Massimo Enrico BARONI (M5S) richiama la sua personale esperienza basata sulla partecipazione ad alcune missioni in aree urbane periferiche svolte nella passata legislatura nell'ambito del lavoro della Commissione monocamerale d'inchiesta, in particolare nella propria zona di resi-

denza, caratterizzata dalla presenza di campi Rom. In relazione all'operato di tale Commissione, che ha interessato solo la parte conclusiva della legislatura, segnala la difficoltà di conciliare lo svolgimento di missioni in città lontane da Roma con la partecipazione ai lavori parlamentari. Nello stesso tempo, rileva che tali missioni hanno rappresentato un utile strumento di contatto dei deputati con gli amministratori locali i quali hanno potuto denunciare la loro impotenza rispetto a determinate problematiche, a partire da quelle connesse alla presenza di diverse comunità nello stesso territorio.

Precisa che questa forma di interazione ha consentito di attivare alcune iniziative, superando possibili speculazioni politiche in relazione a fenomeni di degrado.

Alessandra LOCATELLI (Lega), senza voler entrare nel merito del provvedimento, di cui condivide le finalità, ritiene utile evidenziare l'aspetto positivo rappresentato dall'inclusione della rilevante presenza di stranieri tra i fattori cui l'istituzione Commissione è chiamata a prestare attenzione. Sottolinea, in proposito, le difficoltà di gestione determinate dall'esistenza sul territorio di strutture che accolgono centinaia di richiedenti asilo, al di là delle diverse visioni che si possono avere rispetto al tema della immigrazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, precisando che si terrà conto dei tempi di trasmissione del testo emendato da parte della Commissione di merito.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00164 De Filippo: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giuditta PINI (PD) illustra la risoluzione in titolo di cui è cofirmataria, segnalando in primo luogo l'esigenza di dare risposta alle richieste dei pazienti e delle loro famiglie e ricordando che sono oltre 800.000 le persone assistite dai dipartimenti di salute mentale. Sottolinea che la legge n. 180 del 1978 (cosiddetta legge Basaglia), che costituisce un motivo d'orgoglio per il Paese, dopo oltre quarant'anni non è ancora del tutto applicata. I dati confermano che il superamento del nesso tra malattia mentale e pericolosità non è ancora avvenuto compiutamente, anche se nella passata legislatura si è riusciti finalmente a chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari. La risoluzione in oggetto pone in evidenza l'inadeguatezza dei fondi stanziati per tali patologie e la forte disparità nel livello delle prestazioni erogate nelle diverse regioni. In essa si ricorda, inoltre, l'eccessiva dimensione di alcuni dipartimenti di salute mentale, che tradisce lo spirito della legge n. 180. Particolarmente carente appare la situazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che dovrebbe assicurare assistenza nell'arco delle 24 ore.

Segnala che le forti disparità a livello regionale sono confermate dai dati estremamente differenziati per quanto riguarda l'utilizzo del trattamento sanitario obbligatorio.

In conclusione, segnala che la risoluzione propone nove distinti impegni al Governo, che trovano fondamento nel rispetto dei bisogni e dei diritti dei malati e nell'opportunità di promuovere l'inclusione sociale e di realizzare una piena attuazione della legge n. 180 su tutto il territorio nazionale, superando differenze regionali e di condizione sociale.

Celeste D'ARRANDO (M5S) ringrazia il gruppo del Partito democratico per avere

portato il tema della salute mentale all'attenzione della Commissione attraverso la presentazione di un atto di indirizzo di alto livello, comunicando la volontà delle forze di maggioranza di presentare una risoluzione per apportare il proprio contributo. Auspica che sull'argomento si possa trovare una posizione condivisa. Anche sulla base della sua esperienza professionale, sottolinea l'importanza di assicurare dignità alle persone con disturbi mentali, evitando ogni forma di istituzionalizzazione.

Segnala, in proposito, che il percorso avviato con l'approvazione della legge n. 180, pur consentendo di compiere numerosi passi avanti, sotto quest'aspetto non è stato completato. Rileva che l'attuale organizzazione dei tempi di lavoro nei nuclei protetti non consente di prestare un'attenzione adeguata al paziente e quindi di realizzare una relazione stabile. Nel ricordare che la tutela della salute mentale coinvolge una pluralità di soggetti – i malati, le loro famiglie e le distinte figure professionali – ravvisa l'esigenza di un cambio del paradigma che porti ad un approccio multidisciplinare rispetto a queste patologie.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), nel ricordare, basandosi anche sulla sua esperienza professionale, che in alcune regioni, come l'Emilia-Romagna e le Marche, le prestazioni sanitarie relative alle malattie mentali risultano del tutto adeguate, sottolinea che il testo della risoluzione presentata appare carente rispetto a un elemento fondamentale rappresentato dalle gravi carenze che si riscontrano nell'affrontare tali patologie dal punto di vista sociale. Il rapporto tra la dimensione sanitaria e quella dell'integrazione sociale, per quanto concerne le malattie mentali, risulta storicamente insufficiente e, pertanto, il Ministero della salute non dovrebbe essere l'unico interlocutore della Commissione in relazione al superamento delle problematiche attuali. Nel ribadire il livello complessivamente soddisfacente delle prestazioni sanitarie in quest'ambito fornite in Italia, anche sulla base di un

confronto a livello internazionale, sottolinea la grave criticità legata alla carenza di alcune figure professionali quali gli psicologi, gli educatori e gli assistenti sociali.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI), nel ringraziare i presentatori della risoluzione per la sensibilità e l'attenzione verso il tema della salute mentale, ricorda, anche sulla base di dati prodotti dall'Organizzazione mondiale per la sanità, la crescente diffusione di tali patologie, aggravata dalla grave crisi economica dell'ultimo decennio. Nel dichiararsi ulteriormente preoccupata per le gravi disparità a livello regionale, ricorda che la percentuale di risorse destinate alla cura delle malattie mentali sul complesso della spesa sanitaria risulta in Italia largamente insufficiente, specialmente in confronto con l'esperienza di altri Paesi. Ciò testimonia una mancanza di attenzione della politica verso soggetti indifesi, in quanto non in grado di autodeterminarsi, attenzione che dovrebbe invece costituire una priorità dell'azione di governo.

Pone quindi in evidenza l'eccessiva medicalizzazione nell'affrontare le malattie mentali, attraverso l'uso di farmaci, trascurando, oltre alla dimensione sociale, il ruolo di professioni sanitarie quali gli psicologi e gli psicoterapeuti. Nel ribadire la necessità di un approccio complessivo, basato peraltro sul buon senso, dichiara la volontà del suo gruppo di dare un apporto allo sforzo intrapreso, attraverso la presentazione di una propria risoluzione, con la speranza che gli esiti di tale lavoro comune siano recepiti ed attuati dal Governo.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nell'associarsi ai ringraziamenti al Partito democratico per la proposta di inserire la tutela della salute mentale tra i punti all'ordine del giorno della Commissione, ricorda la storica vicinanza di tale forza politica rispetto a questo tema, all'interno di un percorso che ha evidenziato anche alcune problematiche. Valuta positivamente l'ulteriore occasione di confronto rappresentata dalla risoluzione in discus-

sione, auspicando che su di essa vi sia l'attenzione non solo della ministra Grillo ma anche dalle delle strutture ministeriali competenti. Ribadisce, in proposito, la volontà delle forze di maggioranza di contribuire a lavori della Commissione attraverso la presentazione di una propria risoluzione e richiama i dati preoccupanti, già segnalati dalla collega Bellucci, relativi al mancato raggiungimento, in tutte le regioni, pur con forti differenze tra di esse, dell'obiettivo di una spesa per la salute mentale pari al 5 per cento di quella sanitaria complessiva.

Segnala in proposito l'opportunità di introdurre uno specifico vincolo di riparto. In conclusione, richiama anche l'esigenza di un potenziamento dei consultori e i problemi connessi al taglio dei posti letto per le acuzie in neuropsichiatria infantile.

Francesca TROIANO (M5S), aderendo ai ringraziamenti rivolti dai colleghi già intervenuti al gruppo del Partito democratico per avere proposto all'attenzione della Commissione un tema fondamentale, sottolinea la non piena applicazione della legge n. 180, evidenziando in proposito quella che giudica un'eccessiva psichiatizzazione. Nel ricordare l'importanza del linguaggio adottato, che influisce anche sull'approccio alle malattie mentali, richiama le considerazioni svolte circa la carenza di alcune figure professionali nonché sulla disomogeneità delle prestazioni garantite, non solo per quanto riguarda le diverse regioni, ma anche per in relazione al genere. Evidenziando la centralità della dimensione sociale e dell'integrazione, ricorda che nel quadro di una piena attuazione della legge n. 180 un tema essenziale è rappresentato dalla necessità di una cura complessiva, che non si limiti ad agire sui sintomi attraverso interventi farmacologici.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.30.

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.

C. 1143 Foscolo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sara FOSCOLO (Lega), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge A.C. 1143, di cui la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, nasce dall'esigenza di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le norme fondamentali relative al settore funerario, dal momento che fino ad oggi non è stata ancora conferita un'organica sistemazione alla materia mediante una riforma a carattere complessivo. La disciplina in tema di attività funerarie è contenuta principalmente nel Testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto n. 1265 del 1934): tale normativa è volta a stabilire l'ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica.

Il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, contiene disposizioni in materia di obitori, di trasporto dei cadaveri e di cimiteri. Con la legge n. 130 del 2001 è stata disciplinata esclusivamente la materia della cremazione e dispersione delle ceneri, al fine di rimuovere gli ostacoli di natura culturale e burocratica che incontrava la diffusione della pratica della cremazione. In tale materia, sono stati adottati successivamente decreti ministeriali concernenti la determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri

e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

Segnala, altresì, alcuni interventi specifici, riguardanti la limitazione della gratuità del servizio di inumazione e cremazione ai casi di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa e la disciplina sull'edificabilità nelle zone adiacenti i cimiteri.

Rileva, inoltre, che si tratta di una materia in cui concorrono diverse potestà legislative e amministrative: spetta, infatti, allo Stato dettare i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale, ed alle regioni definire la normativa di dettaglio, mentre ai comuni compete la regolamentazione delle modalità di svolgimento dell'azione amministrativa nel settore. Diverse regioni sono intervenute per disciplinare la materia a livello territoriale.

Entrando nel merito del contenuto della proposta di legge, osserva che i primi due articoli – che costituiscono il Titolo I – recano le finalità della stessa e le definizioni normative.

L'articolo 1, in particolare, stabilisce le finalità, i principi e l'ambito di applicazione, prevedendo che vengano assicurati la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo in caso di decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali del soggetto interessato. Viene chiarito che il provvedimento in esame è volto a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni nell'ambito funebre, cimiteriale e della polizia mortuaria, con le seguenti finalità: tutelare l'interesse degli utenti dei servizi; uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni. Alla base di tali finalità si pone la considerazione degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza. Viene inoltre garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso.

L'articolo 2 detta le definizioni normative di taluni termini specifici, tra cui si richiamano: l'attività di polizia mortuaria, le attività funebri, l'impresa funebre ausiliata, le attività necroscopiche, i servizi cimiteriali istituzionali, oltre che le operazioni di inumazione ed esumazione.

Gli articoli da 3 a 6, che costituiscono il Titolo II della proposta, definiscono le competenze e le attribuzioni dei soggetti istituzionali interessati dal provvedimento (regioni, comuni e aziende sanitarie locali). L'articolo 3 riguarda, in particolare, i compiti e attribuzioni assegnati alle regioni, quali la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo nelle materie disciplinate dalla proposta in esame. Viene demandata a una deliberazione da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la definizione di alcuni oggetti quali: i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori; i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale e dei mezzi di trasporto funebre; l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione; i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri; le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri e direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che tali dati siano consultabili liberamente in via telematica.

L'articolo 4 attiene inoltre ai compiti e alle attribuzioni assegnati ai comuni, i quali devono assicurare fondamentalmente la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori, oltre a ulteriori compiti minori.

Ai sensi dell'articolo 5, l'esercizio dell'attività funebre viene sottoposto alla programmazione territoriale per assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, considerando anche la domanda della popolazione fluttuante. La programmazione è definita dalle regioni tenendo in considerazione il rap-

porto tra popolazione e numero delle sedi autorizzabili (in un rapporto di 1 ogni 15.000 abitanti).

L'articolo 6 definisce i compiti delle aziende sanitarie locali (ASL) che, nei limiti delle proprie competenze, sono chiamate a: assicurare il servizio di medicina necroscopica; impartire prescrizioni per la tutela della salute pubblica; esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari; rilasciare pareri, certificazioni e nulla osta.

Osserva, poi, che il Titolo III della proposta di legge prevede la disciplina dell'attività funebre (articoli da 7 a 18). L'articolo 7 definisce l'attività funebre come un'attività a carattere imprenditoriale che attiene alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza, che presenta preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria. I servizi erogati sono i seguenti: pratiche amministrative, su mandato dei familiari o altri aventi titolo, e organizzazione delle onoranze funebri; vendita di casse funebri; preparazione del defunto; trasferimento dello stesso nelle diverse fasi funebri; trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi; recupero di cadaveri su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Per l'esercizio dell'attività funebre è necessario essere in possesso, unicamente come ditte individuali o società, dell'apposita autorizzazione rilasciata dal comune, sulla base di determinati requisiti. Vengono vietati l'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari per acquisire ed eseguire servizi funebri.

Si prevede una limitazione relativa al luogo dove viene conferito l'incarico per le attività funerarie: il conferimento deve avvenire presso le sedi di imprese funebri autorizzate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e comunque non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

Fa presente, quindi, che sono previsti alcuni casi di incompatibilità con l'attività funebre quali: gestione dei servizi cimiteriali istituzionali; gestione del servizio obitoriale; gestione delle camere mortuarie

delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura, pubbliche e private; servizio di ambulanza e trasporto di malati. Il comune è chiamato a verificare annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

L'articolo 8 disciplina più nel dettaglio l'attività di impresa funebre. In particolare, esso prevede che i servizi funebri, in quanto attività imprenditoriali, devono essere esercitati nel rispetto dei principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto. Viene, inoltre, ulteriormente precisato che i servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente proposta, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale rilasciata per motivi di interesse generale, quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, oltre al rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Viene peraltro chiarito che ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi. Sono comunque vietate alle imprese funebri determinate attività, che coincidono in pratica con le attività incompatibili con l'esercizio di impresa funebre, di cui al precedente articolo 7.

L'articolo 9 definisce i requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati. In particolare, ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale, deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017.

La norma UNI EN 15017 è una norma europea che specifica i requisiti per i fornitori di servizi funerari. Essa è volta a garantire, sulla base di principi etici definiti, la qualità dei servizi funerari, incluso il rispetto per il defunto e i suoi familiari, in termini di osservanza delle normative nazionali e dei regolamenti locali vigenti e all'applicazione dei prezzi. Tra le altre cose, delinea il profilo delle

qualifiche e della formazione professionale dei responsabili e di tutto il personale addetto a tali servizi.

Inoltre, l'impresa funebre deve avere adeguata documentazione e certificazione di disponibilità continuativa di una serie di elementi quali una sede idonea adeguata; una o più autofunebri e apposita rimessa; almeno un direttore tecnico responsabile e altri requisiti per quanto riguarda il personale dipendente. In merito all'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, viene stabilito che, in base alle disponibilità previste dalla programmazione territoriale, le stesse devono essere, oltre che comunque idonee, soggette ad apposita autorizzazione comunale. L'impresa funebre in possesso dei requisiti può avvalersi di altre imprese funebri autorizzate in possesso di mezzi e risorse sufficienti mediante la sottoscrizione di formali contratti di diritto privato, compresa la costituzione di consorzi e di reti di imprese, di cui deve essere data comunicazione ad utenti, pubbliche amministrazioni e organi di vigilanza e controllo.

A livello regionale, consultabile con strumenti telematici, viene istituito e tenuto l'elenco dei soggetti esercenti l'attività funebre autorizzati dai comuni, dei direttori tecnici e degli addetti alla trattazione degli affari.

L'articolo 10 dispone in merito ai requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati, che deve comunque essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, validi nel territorio nazionale. Tali titoli devono essere definiti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'istruzione e della salute, sentite le federazioni di settore operanti su scala nazionale. Con il medesimo decreto, sono stabilite inoltre le modalità per la formazione professionale del personale, fermi restando i livelli di concertazione e di coinvolgimento delle rappresentanze di settore e le competenze regionali. Nelle

more dell'adozione di detto decreto, i titoli formativi abilitanti alla professione sono stabiliti dal Ministro dell'istruzione.

È preclusa l'attività funebre a persone dichiarate fallite o incorse in provvedimenti di procedure concorsuali fallimentari, salvo se riabilitati. Non possono inoltre svolgere tale attività coloro che hanno riportato: condanne definitive per determinate tipologie di reati, condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di professioni o dagli uffici direttivi delle imprese, sottoposizione a misure previste dal Codice delle leggi antimafia, contravvenzioni definitive per violazioni al Codice del consumo, contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, e di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 11 stabilisce la procedura di accertamento dei requisiti per lo svolgimento dell'attività funeraria, effettuato da comuni e ASL. Ai fini dell'accertamento le imprese, entro i termini stabiliti in sede di Conferenza Stato-regioni, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti. Tale certificazione è rilasciata annualmente, su richiesta delle imprese funebri, dagli organi certificatori individuati dalle regioni, nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 12 dispone in tema di mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza: il comune, avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri, con specifico riferimento alla tutela della garanzia al diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre. Il comune, tuttavia, non deve intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi, nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale: servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari, ovvero nel caso di

disinteresse; servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o abitazione e luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata. Come già previsto all'articolo 7, tale conferimento deve avere luogo nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, nonché di strutture sanitarie pubbliche o private e di cimiteri. È comunque vietato l'utilizzo di sedi e di uffici mobili.

È sancito il divieto di segnalare a imprese funebri il decesso di persone; inoltre, è vietato al personale assegnato a enti pubblici, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze, di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

È, peraltro, vietato nello svolgimento dell'attività funebre – fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile – proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati. In materia di pubblicità, i successivi commi dell'articolo 12 dispongono una serie di norme di regolamentazione, a tutela dell'utenza.

L'articolo 13 disciplina il trasporto funebre, riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre titolati alla sua esecuzione. Esso deve essere effettuato da tali soggetti con l'impiego di una propria autofunebre e di proprio personale debitamente formato e numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale trasporto può essere subappaltato a soggetti terzi autorizzati all'attività funebre attraverso la stipula di

formali contratti di appalto. L'addetto al trasporto opera in qualità di incaricato di un pubblico servizio ed è chiamato, prima della partenza, a verificare e certificare su un apposito verbale l'identità della salma o del cadavere, il confezionamento del feretro in base alla normativa vigente, i nominativi dei necrofori e i dati dell'autofunebre utilizzati per il trasporto. Viene disciplinato anche il caso di trasporto all'estero.

Nel caso in cui il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria, non riconducibile in alcun modo all'attività funebre.

Si precisa che l'attività di trasporto funebre, che comprende tutta una serie di attività accessorie individuate dall'articolo 13 in esame, termina all'arrivo al cimitero, dove il personale cimiteriale incaricato effettua il prelievo e la successiva collocazione del feretro.

I comuni sono chiamati a controllare che, nello svolgimento dei trasporti funebri e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi.

L'articolo 14 detta norme relative alle caratteristiche fisiche che devono avere i feretri in relazione alla loro destinazione finale, prevedendo che la disciplina specifica sia poi adottata con decreto del Ministro della salute.

Fa presente che, in materia di case funerarie e servizi mortuari, l'articolo 15 prevede la realizzazione di tali strutture e la loro gestione mediante autorizzazione da parte del comune territorialmente competente, in totale autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale. Viene sancito l'obbligo di presidio di un numero congruo di addetti, in caso di permanenza di salme al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico. Si precisa l'obbligo di conformità delle dotazioni strut-

turali ed impiantistiche della casa funeraria alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia, integrate da quanto previsto dalla proposta di legge in esame.

Specifiche disposizioni sono previste relativamente agli spazi e all'accesso alle case funerarie.

Oltre ai requisiti minimi strutturali che devono possedere le stesse, viene fatto divieto di collocare case funerarie all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri e le stesse non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. Si prevede la possibilità di costruire e gestire forni crematori ad opera degli esercenti la casa funeraria. Viene precisato che il soggetto autorizzato all'attività funebre che intende gestire una casa funeraria deve disporre direttamente delle risorse di cui all'articolo 9 (quali: sede idonea, direttore tecnico responsabile, addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative, dipendenti con funzioni di necroforo, eccetera) garantendo i requisiti formativi specifici del personale addetto alla gestione dei servizi del commiato, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti specifici, compresa la tanatoprassi.

Gli articoli 16 e 17 disciplinano, rispettivamente, i trattamenti di tanatoprassi (processo conservativo del cadavere) e le attività collaterali e integrative. Tali trattamenti possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte compilato da un operatore abilitato. Si prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta in esame, vengano stabiliti i requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale relativi al profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi. Osserva che tale disciplina ap-

pare riconducibile alla competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, in materia di professioni. Pertanto, il decreto ministeriale citato dall'articolo 16 potrebbe essere integrato prevedendo una previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Infine, l'articolo 18 detta norme sulla vigilanza delle attività e sulle sanzioni previste. Si sancisce che siano i comuni e le ASL a vigilare e controllare l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento, con oneri coperti da risorse proprie e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo in commento.

Il Titolo IV (articoli 19-26) contiene la disciplina delle attività cimiteriali e della cremazione.

L'articolo 19 definisce le competenze delle regioni e dei comuni. Spetta alle regioni la predisposizione e l'approvazione del piano generale dei cimiteri e dei crematori. Alle regioni compete anche la definizione dei percorsi formativi degli operatori cimiteriali.

I comuni, sulla base del citato piano generale dei cimiteri e dei crematori, sentite le ASL competenti per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali. Essi hanno, poi, numerose altre competenze: sono titolari della gestione dei cimiteri e crematori pubblici; autorizzano la realizzazione e gestione dei crematori; redigono un elenco degli operatori cimiteriali che hanno concluso positivamente i percorsi formativi regionali e operano nel proprio territorio; approvano le tariffe dei servizi istituzionali e delle concessioni cimiteriali; approvano il regolamento di polizia mortuaria.

L'articolo 20 detta alcuni principi sul piano generale dei cimiteri e dei crematori, che è predisposto ed approvato dalle regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del fabbisogno delle singole comunità ed è diretto a garantire la più ampia libertà di scelta delle forme di sepoltura.

L'articolo 21 si occupa dei piani regolatori cimiteriali, stabilendo che ne spetta

ai comuni, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, l'approvazione con deliberazione del Consiglio comunale. Il piano regolatore prevede una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto tenendo conto degli obblighi di legge e della programmazione regionale. Vengono stabiliti una serie di elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali, tra i quali si ricordano l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza e la ricettività delle strutture esistenti.

L'articolo 22 detta disposizioni sulla costruzione e l'ampliamento dei cimiteri, prevedendo che essi siano collocati alla distanza di almeno cento metri dal centro abitato e che entro quella fascia sia vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti. I comuni, nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, tengono conto di questa fascia di rispetto fatte salve le situazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Tali prescrizioni non si applicano ai cimiteri militari di guerra ove siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma. Per la violazione delle predette disposizioni è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria. Deroghe alle distanze citate possono essere autorizzate dal Consiglio comunale, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, ove non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.

L'articolo 23 pone il divieto di effettuare sepolture in luogo diverso dal cimitero. Tuttavia le regioni, sentiti il comune e l'azienda sanitaria territorialmente competente, possono eccezionalmente autorizzare la sepoltura in luogo diverso dal cimitero purché essa avvenga, nel rispetto delle disposizioni di legge, per garantire speciali onoranze.

L'articolo 24 dispone in tema di tumulazione aerata e di caratteristiche dei feretri.

L'articolo 25 disciplina l'affidamento della gestione dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali, che è rimessa ai comuni che possono provvedervi direttamente, anche in forma associata, o me-

diate affidamento in concessione, attraverso l'esperienza di procedure ad evidenza pubblica. In deroga a queste previsioni i concessionari, previa comunicazione al comune, e compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni relative al cimitero, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti ogni attività di tumulazione, estumulazione, installazione o manutenzione di monumenti o lapidi.

Evidenzia che la gestione dei servizi cimiteriali è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni; gli addetti cimiteriali devono possedere i requisiti formativi previsti da queste ultime.

L'articolo 26 disciplina gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali, ponendoli a carico dei comuni o dei soggetti affidatari secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento. L'articolo 27 qualifica le decisioni relative alla volontà di essere cremati ed alla destinazione delle ceneri come attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Fa presente che viene rimessa alle regioni la disciplina, con proprie leggi da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, delle modalità della cremazione e del trattamento delle ceneri, prevedendosi contestualmente l'applicazione delle norme contenute nella proposta di legge in oggetto qualora le regioni non provvedano nei termini.

L'articolo 28 prevede che l'autorizzazione alla cremazione sia esente da bollo e sia rilasciata dall'ufficiale dello stato civile subordinatamente all'acquisizione di un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero – in caso di morte sospetta segnalata all'autorità giudiziaria – di nulla osta dell'autorità medesima. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto con disposizione testamentaria o con l'iscrizione ad associazioni che ab-

biano tra i propri fini statutarî quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di queste espressioni di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo. La trasformazione delle ceneri può essere effettuata solo nel caso in cui il defunto non abbia manifestato volontà di dispersione o di tumulazione in cimitero.

L'articolo 29 detta disposizioni in tema di affidamento, custodia e dispersione delle ceneri. I soggetti autorizzati ad ottenere la consegna dell'urna – sigillata e con i dati anagrafici del defunto – possono disporre la tumulazione al cimitero o conferirla presso edifici destinati alla loro custodia. La dispersione delle ceneri è effettuata nel rispetto della volontà del defunto: all'interno dei cimiteri, in aree a ciò appositamente destinate, individuate dai comuni, o in natura, all'aperto, nel rispetto di una serie di condizioni. Essa è in ogni caso vietata nei centri abitati.

L'articolo 30 stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro per la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle stabilite dall'articolo 29, salvo che il fatto costituisca reato. L'articolo 31 disciplina i modi in cui deve essere eseguita la cremazione.

Il Titolo V, composto dal solo articolo 32, disciplina i cimiteri per animali di affezione.

Essi sono realizzati da soggetti pubblici o privati e non hanno il carattere della demanialità.

Sono localizzati in una zona giudicata idonea dal comune, previo parere della competente ASL per i profili di igiene e sanità pubblica. Il trasporto delle spoglie è effettuato dai proprietari, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda pregiudizio per la salute pubblica.

Il Titolo VI (articoli 33-34) detta le disposizioni di adeguamento e finali.

L'articolo 33 rimette ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da perfezionare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle linee di indirizzo alle quali si attengono le regioni per il recepimento delle disposizioni contenute nella legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari emanate in materia, abrogando quelle incompatibili. Esso demanda inoltre ad un regolamento da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere della Conferenza unificata, la definizione delle norme attuative di esclusiva competenza statale, oltre che per le materie disciplinate dalla legge, anche in altre materie specificamente indicate, tra le quali la denuncia di morte e l'accertamento dei decessi, le autopsie e i riscontri diagnostici, le disposizioni generali sui cimiteri, le procedure e i criteri di intervento in caso di calamità naturali e artificiali che determinino un numero elevato di decessi. Le regioni sono tenute ad adeguare le proprie norme legislative e regolamentari alle linee di indirizzo in precedenza citate entro diciotto mesi dall'adozione delle linee medesime: decorso tale termine viene esercitato dallo Stato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma della Costituzione.

L'articolo 34, infine, dispone l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, di alcuni articoli del Testo unico delle leggi sanitarie.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi:
Iniziativa a sostegno del comparto del latte ovicaprino (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00185 Gastaldi*) 164

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi sulle iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti 165

Audizione di rappresentanti dell'Associazione pastori sardi (ASPI) 165

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. Nuovo testo C. 712 Molinari (*Seguito esame e conclusione*) 165

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia: Esame del documento conclusivo (*Seguito esame e rinvio*) 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda e 7-00184 Spena sulle iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino 167

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 9.30.

7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: Iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00185 Gastaldi).

La Commissione prosegue l'esame delle risoluzioni in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 febbraio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-00185 Gastaldi che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle risoluzioni 7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda e 7-00184 Spena.

(La Commissione concorda).

Flavio GASTALDI (Lega) illustra i contenuti della risoluzione a sua prima firma che, essendo stata presentata – seppur di poco – successivamente alle altre dà conto delle recenti vicende che hanno interessato la Sardegna. Al riguardo, reputa anche opportuno che, nella risoluzione unitaria alla quale auspica si addivenga, si tenga conto anche delle risultanze del Tavolo di filiera che si terrà il prossimo 21 febbraio.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi sulle iniziative a sostegno del comparto del latte oviceprino.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.35.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione pastori sardi (ASPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare.

Nuovo testo C. 712 Molinari.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 novembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 20 novembre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, fa presente che hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Attività produttive, Politiche dell'Unione europea e Questioni regionali.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Liuni, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia:

Esame del documento conclusivo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo rinviato nella seduta del 13 febbraio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 13 febbraio scorso i colleghi L'Abbate e Viviani hanno illustrato una proposta di documento conclusivo, invitando i gruppi ad inviare eventuali proposte di modifica o integrazione.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) fa presente di non aver ancora ricevuto proposte di modifica e di integrazione della proposta di documento conclusivo.

Maria Chiara GADDA (PD) preannuncia che invierà all'onorevole L'Abbate al-

cune proposte di integrazione del documento conclusivo a nome del gruppo Partito Democratico.

Chiede poi un approfondimento in merito alla effettiva necessità di una modifica normativa – evidenziata anche nella parte conclusiva del documento in esame – del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 con il quale è stata recepita la cosiddetta direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE), al fine di consentire, anche in Italia, di poter effettuare la lotta biologica.

Con riferimento alla parte relativa all'inquadramento temporale del fenomeno, sottolinea l'opportunità di individuare nel mese di ottobre 2013 il periodo nel quale si sono avuti i primi riscontri della presenza del batterio *Xylella fastidiosa* in Puglia, tenuto conto anche della pendenza di contenziosi giudiziari relativi anche a tale aspetto.

Ritiene da ultimo importante fare riferimento alle risorse stanziare con la legge di bilancio per il 2018 per l'attivazione del contratto di distretto al fine di promuovere nelle zone colpite da *Xylella* attività di progettazione territoriale e sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del settore agroalimentare.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, come da accordi intercorsi, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che convocherà domani mattina.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 febbraio 2019.

Audizione di rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano, nell'ambito

della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda e 7-00184 Spena sulle iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 16.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE. COM(2018)703.	
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. COM(2018)490.	
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2018)491 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	171
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)390 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 febbraio 2019. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE. COM(2018)703.

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. COM(2018)490.

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2018)491.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta del 28 novembre quando la relatrice, Angela Iannaro, ha illustrato il contenuto degli atti e sono stati svolti diversi interventi, ed è

proseguito poi il 5 dicembre. Ricorda, altresì, che la Commissione ha svolto attività conoscitiva, in particolare con le audizioni del Direttore relazioni interistituzionali del Segretariato generale della Commissione europea, Enrico Forti, della professoressa di diritto dell'Unione europea, Anna Valvo, e di rappresentanti del Comitato europeo delle Regioni.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di documento finale che esprime una valutazione favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Guido Germano PETTARIN (FI) apprezza a nome del gruppo il lavoro svolto dalla relatrice e ritiene che gli approfondimenti istruttori su tematiche particolarmente rilevanti hanno reso possibile giungere a conclusioni importanti e condivise. È, peraltro, dell'avviso che siano maturi i tempi per riconoscere e attribuire il potere di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, unica Istituzione votata dagli elettori e democraticamente rappresentativa dell'Unione europea. Osserva, inoltre, che il documento proposto rappresenta una posizione parlamentare che può dare un impulso propulsivo alle attività delle Istituzioni dell'Unione europea. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice, auspicando che sia data ampia diffusione al documento che la Commissione si accinge ad approvare.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) apprezza il lavoro svolto dalla relatrice che ringrazia, altresì, per aver accolto taluni suggerimenti emersi nel corso degli incontri e delle audizioni svolti. Valuta positivamente il taglio istituzionale del documento proposto che sottolinea la centralità del Parlamento europeo e l'importanza di dare rilievo, oltre che alle posizioni dei Parlamenti nazionali, alle regioni e ai territori. Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo

sulla proposta della relatrice che ringrazia per l'impegno profuso e per aver contribuito a rendere possibile lo svolgimento di una serie di incontri anche con alcuni protagonisti delle Istituzioni dell'Unione europea. Osserva che il documento proposto costituisce un messaggio forte, anche alla luce delle corpose osservazioni, rappresentativo della volontà di procedere verso una nuova Unione europea e sottolinea l'importanza della condivisione anche di altre forze politiche. Esprime particolare apprezzamento sulla parte della proposta della relatrice che accoglie alcuni suggerimenti del gruppo Lega sui poteri del Parlamento europeo e sulla necessità di dare maggiore spazio agli enti locali e alle regioni ritenendo, peraltro, che l'Unione europea non può avere futuro senza un rafforzato ruolo delle regioni e dei territori.

Marina BERLINGHIERI (PD) esprime, a nome del gruppo, apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice preannunciando, tuttavia, un voto di astensione. Osserva in proposito che nella proposta di documento finale vi sono due osservazioni, a suo avviso, in contraddizione. Evidenzia in particolare, come, da una parte, vi sia la proposta di attribuire maggiori poteri e incisività al Parlamento europeo, posizione condivisa anche dal suo gruppo, mentre, dall'altra si auspica l'introduzione della cosiddetta procedura di « cartellino rosso », che si andrebbe ad aggiungere a quelle attualmente previste dai trattati (cosiddette di « cartellino giallo » e di « cartellino arancione »), che, di fatto limiterebbe i poteri del Parlamento europeo. Ricorda che in questi ultimi anni la tematica della procedura in questione ha animato un ampio e serrato dibattito presso la Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC) circa il ruolo dei Parlamenti nazionali. A suo avviso il cosiddetto « cartellino rosso » rischia, di fatto, di scavalcare il Parlamento europeo, che ricorda essere l'unica istituzione democraticamente eletta e rappresentativa dei cittadini dell'Unione europea, in quanto favorirebbe accordi a livello

intergovernativo – anche se formalmente attraverso l'azione dei Parlamenti nazionali. Rimarca, peraltro, che tali problematiche sono state oggetto di discussione e approfondimenti presso il Parlamento europeo. Esprimendo la propria valutazione positiva su tutte le iniziative volte a rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali sottolinea però che esse non devono pregiudicare la capacità di azione del Parlamento europeo.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, preannuncia un voto di astensione condividendo le osservazioni svolte dalla deputata Berlinghieri.

La Commissione approva il documento finale proposto dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2018)390.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2018.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo ringrazia la relatrice per aver accolto nella

sua proposta di parere taluni rilievi volti a venire incontro ad alcune preoccupazioni dei piccoli imprenditori dando maggiore certezza agli operatori e semplificando le procedure per l'accesso ai benefici.

Flavio DI MURO (Lega), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, osserva che quello in oggetto, che fa parte dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) gestiti dagli Stati e dalle regioni, è quello che ha un impianto più centralizzato, mentre, a suo avviso, sarebbe meglio coinvolgere maggiormente le regioni nella gestione diretta non solo per scongiurare il pericolo di inefficienza legato a lentezze burocratiche, ma soprattutto perché è un valore di per sé avvicinare il più possibile i procedimenti al cittadino. Ricorda che il Fondo in questione riguarda attività tradizionali svolte in molte parti del nostro Paese i cui operatori sono stati a volte colpiti da provvedimenti dell'Unione europea che hanno severamente compromesso la loro attività economica, come ad esempio è successo per il fermo della pesca nella regione Liguria. È dell'avviso che ci sia bisogno di prestare una particolare attenzione nei confronti di chi appartiene a questo comparto economico e alla gente che ne trae sostentamento: in tal senso ritiene che i Fondi dell'Unione europea devono avere una nuova programmazione che, anche con maggiore efficienza, consentano di realizzare un adeguato sostegno alle attività economiche.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE (COM(2018)703).

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (COM(2018)490).

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2018)491).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale «I principi di sussidiarietà e proporzionalità: rafforzare il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE» COM(2018)703 final, la relazione annuale 2017 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità COM(2018)490 final e la relazione annuale della Commissione europea sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2018) 491);

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in applicazione del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo

della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione;

considerato che, ai sensi della medesima disposizione, spetta alle istituzioni dell'Unione europea, applicare il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ed ai Parlamenti nazionali vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;

rilevato che la Commissione europea, sulla base delle raccomandazioni della *Task force* sulla sussidiarietà e proporzionalità, ha presentato proposte ed iniziative volte a rafforzare e migliorare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nell'Unione europea;

accolte con favore le proposte formulate dalla Commissione europea sulla base delle raccomandazioni della *Task force* sulla sussidiarietà e proporzionalità e, in particolare; l'esclusione di taluni periodi dal computo delle 8 settimane per l'invio di pareri motivati da parte dei

Parlamenti nazionali; la promozione di una maggiore partecipazione e di un miglior coordinamento a livello degli enti locali e regionali e l'impegno a migliorare la valutazione di impatto delle proposte legislative ed ad avviare una valutazione dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà della legislazione vigente;

valutata altresì in termini positivi l'iniziativa inerente il ricorso all'adozione di una « griglia di valutazione » comune, soprattutto sotto il profilo della valutazione del valore aggiunto dell'azione dell'Unione europea;

auspicato che la nuova Commissione europea, che si insedierà a seguito delle prossime elezioni europee, dia pieno seguito alle richiamate raccomandazioni della *Task Force*;

rilevata la necessità di una maggiore democraticità nel sistema istituzionale e decisionale europeo da conseguire rafforzando, da un lato, ulteriormente e in modo strutturale il ruolo dei Parlamenti nazionali nel controllo dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e, dall'altro, il ruolo del Parlamento europeo e il suo dialogo con i Parlamenti nazionali;

considerato che l'obiettivo del principio di sussidiarietà è garantire che le decisioni siano adottate il più possibile vicino ai cittadini;

rilevato che i Parlamenti nazionali svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la partecipazione dei cittadini al processo decisionale europeo e garantire la democraticità del sistema istituzionale dell'Unione europea;

considerato che alcune innovazioni e miglioramenti all'attuale prassi potrebbero essere conseguiti a Trattati invariati, già a partire dalla prossima legislatura europea;

rilevata altresì l'opportunità, al fine di ridare slancio alla forza propulsiva del progetto europeo e di avvicinare le istitu-

zioni dell'Unione europea ai cittadini, di avviare una riflessione su una revisione dei Trattati europei;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorrerebbe procedere, anche attraverso una revisione dei Trattati, ad allungare il termine per la trasmissione alle Istituzioni dell'Unione europea di pareri motivati da parte dei Parlamenti nazionali da 8 a 12 settimane;

b) prevedere, anche attraverso le opportune revisioni dei Trattati, l'introduzione, accanto alle attuali procedure cosiddette di « cartellino giallo » e « cartellino arancione », di una procedura aggiuntiva di « cartellino rosso » in base alla quale, qualora i pareri motivati dei Parlamenti nazionali rappresentino più del 55 per cento dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali, la discussione della proposta in questione dovrebbe essere sospesa, a meno che il progetto non sia modificato per rispondere alle preoccupazioni e rilievi espressi dai Parlamenti nazionali;

c) occorrerebbe avviare, a partire dalla prossima legislatura del Parlamento europeo, una riflessione sulle procedure attraverso le quali rafforzare il dialogo politico tra Parlamento europeo, Parlamenti nazionali e autorità regionali e locali, nel corso di tutto l'*iter* del processo legislativo europeo e nell'individuazione delle priorità dell'agenda politica europea, anche al fine di combattere il *deficit* democratico che indebolisce la legittimità democratica delle Istituzioni dell'Unione europea;

d) nell'ambito di una revisione dei Trattati, andrebbe prevista la possibilità di attribuire una piena potestà di iniziativa legislativa al Parlamento europeo, in qualità di unica istituzione comunitaria ad avere una legittimazione democratica diretta;

e) a proseguire, in occasione del vertice europeo delle città e delle regioni che si svolgerà a Bucarest nel prossimo mese di marzo, la discussione sulle raccomandazioni della *Task Force* sulla sussidiarietà e proporzionalità, istituita dalla Commissione europea.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)390).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM/2018/390);

rilevato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027 il cui obiettivo è di dirigere, in modo mirato, i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la politica comune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di *governance* degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

considerato che tale sostegno finanziario costituisce uno strumento essenziale per garantire attività di pesca sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici, la crescita di un'economia blu sostenibile e mari ed oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile;

rilevato che il sostegno sarà integrato da finanziamenti specifici a favore dell'Agenzia europea di controllo della pesca, degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e della partecipazione dell'Unione a organizzazioni regionali di

gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali, che contribuiscono, altresì, all'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori marittimi e della pesca;

considerato che l'articolo 12, paragrafo 4, della proposta di regolamento, in materia di ammissibilità delle domande, rinvia alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 52 per quanto riguarda, in particolare, la definizione della soglia che fa scattare l'inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità;

ritenuto necessario che tali atti sia atti siano adottati tempestivamente e che rechino una compiuta graduazione della gravità delle infrazioni ai fini dell'ammissibilità ai benefici;

considerata la necessità di prevedere semplificazioni nella gestione del fondo che favoriscano una maggiore velocità nei pagamenti in favore dei soggetti ammessi;

tenuto conto dell'audizione svoltasi nelle Commissioni riunite XIII e XIV di Camera e Senato di membri italiani della Commissione Pesca del Parlamento europeo;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso alle Istituzioni europee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare alle competenti sedi europee:

a) l'esigenza di incrementare le risorse da destinare agli Stati membri, con un conseguente incremento di risorse su base nazionale;

b) l'esigenza di mantenere gli assetti programmatici e gestionali FEAMP 2014-2020 in un'ottica di continuità, pur considerando positivo l'approccio ad una maggiore semplificazione e flessibilità del regolamento, anche al fine di ridurre la burocrazia;

c) la necessità di apportare ulteriori semplificazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei pagamenti in favore dei soggetti beneficiari;

d) la possibilità che le somme destinate alla *blue economy* vengano gestite

direttamente dai singoli Stati e non dalla Commissione, secondo il principio di sussidiarietà e di regionalizzazione previsto dalla politica comune della pesca;

e) la possibilità di prevedere specifiche misure di compensazione e tutela ambientale nell'ambito della priorità «promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine», in un'ottica di limitazione dell'utilizzo della plastica nelle attività di pesca e acquacoltura e di contrasto ai cambiamenti climatici;

f) l'opportunità che la Commissione europea adotti gli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo, 4, della proposta di regolamento in temi rapidi al fine di dare certezza agli operatori e definendo un'esatta graduazione della gravità delle infrazioni ai fini dell'ammissibilità delle domande.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 257 e abb. (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. S. 763 e abb. (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	187
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nuovo testo C. 1171 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 686 e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 257 e abb.
(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 febbraio 2019.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, segnala l'esigenza di compiere ulteriori approfondimenti ai fini della predisposizione della proposta di parere; chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. S. 763 e abb.
(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, ricorda che il disegno di

legge S. 763 si compone di un unico articolo e di un unico comma suddiviso in sette lettere. La lettera *a*) abroga le disposizioni che disciplinano la procedura della chiamata diretta dei docenti di cui ai commi 18, 79, 80, 81 e 82 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015 (cd. «buona scuola»), nonché il comma 71, che disciplina il contenuto degli accordi di rete. In particolare, le disposizioni abrogate prevedono che il dirigente scolastico individui il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia (comma 18); la disciplina degli accordi di rete, come già accennato (comma 71); la disciplina per l'attribuzione da parte dei dirigenti degli incarichi di insegnamento ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento (commi da 79 ad 82).

Alla lettera *b*) si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, i ruoli regionali del personale docente non vengano più articolati in ambiti territoriali, rimanendo suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto (intervenendo sul primo periodo del comma 66). Viene altresì soppresso il successivo periodo del comma 66 che demanda agli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e gli enti locali, di definire l'ampiezza degli ambiti territoriali inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana.

La lettera *c*) stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche statali anziché tra gli ambiti territoriali (come invece è disposto dalla normativa vigente), con la possibilità dell'assegnazione a una oppure a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di Comuni contermini, fino a un massimo di due: la possibilità di assegnazione a più istituzioni scolastiche è prevista, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno. Il personale docente acquisisce la piena titolarità dell'istituto, con orario pieno a 18 ore nella

scuola superiore di primo e di secondo grado, a 24 ore nella scuola primaria e a 25 ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni medesime (la novella riformula in questo senso il primo periodo del comma 68). Conseguentemente, alla successiva lettera *g*), si interviene sul comma 109 che disciplina l'assunzione in ruolo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente: a tali assunzioni si applicano le modalità di cui al comma 68 e si specifica che gli assunti acquisiscono la piena titolarità nell'istituto con i criteri orari testé descritti, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse.

Alla lettera *d*) si stabilisce che le istituzioni scolastiche possano definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali con esclusione dell'utilizzo di personale docente e di personale ATA (comma 70). La disciplina vigente prevede invece che oggetto di tali accordi possano essere anche la valorizzazione delle risorse professionali e la gestione comune di funzioni e di attività amministrative; attribuisce un ruolo di promozione agli uffici scolastici regionali; prevede la possibilità di costituzione di reti solo all'interno del medesimo ambito territoriale e qualifica come «di interesse territoriale» i progetti e le iniziative di cui si tratta; non è prevista espressamente l'esclusione dell'utilizzo di personale docente e di personale ATA.

Con la lettera *e*) vengono introdotti i nuovi commi 73-*bis* e 73-*ter*. Con il comma 73-*bis* si prevede che il personale docente venga assegnato, a regime, dall'anno scolastico 2019/2020, alle istituzioni scolastiche secondo i nuovi criteri indicati al comma 68. Viene altresì disciplinata, in via transitoria, la condizione del personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 nonché del personale docente che alla medesima data non si trovi a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità: il docente appartenente alla prima categoria

assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici; al docente che rientra nella seconda categoria è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche dell'ambito di titolarità. Con il comma 73-ter si prevede che il personale docente già titolare su cattedra all'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, non possa essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.

La lettera f) sostituisce il comma 74 sopprimendo il riferimento agli ambiti territoriali e mantenendo la previsione che le reti di scuole siano definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, segnala che la materia del provvedimento – attenendo principalmente alla disciplina del personale scolastico – appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.

Richiama, a tale riguardo, la sentenza n. 76 del 2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della regione Lombardia n. 7/2012 che disponeva in merito all'assunzione – seppure a tempo determinato – di personale docente alle dipendenze dello Stato. In particolare, secondo la Corte, «ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato».

Rileva quindi, conclusivamente, come il provvedimento non presenti profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione.

Il deputato Dario BOND (FI) chiede alla relatrice di chiarire ulteriormente il contenuto della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, con riferimento all'istituzione delle reti di scuole e al loro rapporto con gli «ambiti territoriali» che si intende sopprimere. Ritiene poi necessario un approfondimento anche per quel che concerne la relazione tra il provvedimento e le intese in corso con le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna in materia di regionalismo differenziato, che dovrebbero coinvolgere, in particolare con riferimento alla regione Veneto, anche la disciplina del personale scolastico.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice*, spiega che la finalità della previsione delle «reti di scuola» è quello di consentire alle scuole di consorzarsi in rete per determinare dei risparmi, aggregandosi per lavorare insieme con una scuola designata come capofila. Ricorda poi che gli ambiti territoriali previsti dalla legge della buona scuola erano subprovinciali mentre fare riferimento alla dimensione provinciale dovrebbe consentire una maggiore flessibilità nella gestione del personale e quindi una maggiore efficienza. Per quanto riguarda la questione del regionalismo differenziato, fa presente che le intese, ancora al vaglio del Consiglio dei Ministri, non introdurranno comunque alcuna novità nelle modalità di reclutamento del personale scolastico se non nella possibilità di predisporre bandi di concorso regionali, ferme restando le modalità di reclutamento nazionale.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede di inserire nel parere una clausola di salvaguardia per tutelare le competenze esclusive in materia di istruzione delle regioni a statuto speciale.

La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), *relatrice* fa presente che il provvedimento non interviene sulle competenze richiamate dalla collega Rossini e la specificazione risulterebbe pertanto ultronea.

Formula dunque una proposta di parere favorevole

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Nuovo testo C. 1171.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PSd'Az), *relatore*, ricorda che la proposta di legge prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

Ricorda che Montecopiolo e Sassofeltrio sono due comuni della provincia di Pesaro e Urbino che contano, rispettivamente, 1.175 e 1.445 abitanti. Il territorio dei due comuni è compreso, in parte, nell'area della Alta Val Marecchia cui afferiscono i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello; si tratta dei sette comuni che nel 2009 sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna a seguito dell'approvazione della legge n. 117 del 2009.

Segnala inoltre che nel corso della XVII legislatura era giunta in discussione presso l'Assemblea della Camera, sullo stesso argomento, la proposta di legge C. 1202-915-A, recante il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione

Emilia Romagna. L'*iter* della predetta proposta di legge si interrompe senza essere approvata dalla Camera.

La proposta di legge si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra.

Circa la sussistenza dei predetti presupposti costituzionali, i *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007, con risultato positivo, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007.

Ricorda che i risultati dei *referendum*, secondo i dati della Prefettura di Pesaro e Urbino, sono stati i seguenti: Montecopiolo: corpo elettorale: 1.124; affluenza al voto: 70,55 per cento; dati di scrutinio (con riferimento al corpo elettorale): risposte sì 57,92 per cento; Sassofeltrio: corpo elettorale: 1.273; affluenza al voto: 58,05 per cento; dati di scrutinio (con riferimento al corpo elettorale): risposte sì 50,67 per cento.

Ricorda come successivamente, il Ministro per gli affari regionali abbia chiesto alle due regioni interessate di esprimere il parere previsto dall'articolo 132 della Costituzione (nota 3 settembre 2007, n. 2007/841).

Il parere della regione Emilia – Romagna è stato espresso con la risoluzione del 17 aprile 2012 dell'Assemblea legislativa, pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 77 del 9 maggio 2012: il parere è stato favorevole mentre non risulta invece espresso il parere della regione Marche. Nel corso dell'esame del provvedimento nella XVII legislatura, la Presidenza della Commissione Affari costituzionali della Camera, con lettere del 12 novembre 2014, dell'8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio

regionale delle Marche l'espressione del predetto parere. Nella riunione del 12 gennaio 2016 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Affari costituzionali, viste le reiterate richieste di espressione del parere e in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente attenuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per proseguire nell'*iter* legislativo. È stato peraltro ritenuto opportuno procedere allo svolgimento di un'audizione informale di esperti, al fine di acquisire la loro opinione in ordine al citato orientamento di procedere nell'esame delle proposte, anche in assenza del parere di una delle regioni coinvolte. Nella seduta del 10 marzo 2016 il Presidente ha riferito che tutti gli esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione del parere da parte della regione interessata non può costituire, alla luce del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell'*iter* parlamentare. È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in particolare la sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come «la previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collaborazione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi comportamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, concedendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio, mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analizzare l'atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine dato». Inoltre è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 225 del 2009), anche in mancanza della previsione di un termine per l'espressione del parere, deve escludersi che l'organo consultato possa, rifiutandosi di rendere il parere, procrastinare *sine die* il termine, perché in tal modo si verrebbe a configurare un potere

sospensivo o addirittura di veto, inconciliabile con la natura della funzione consultiva.

Con riferimento al contenuto delle proposte di legge ricorda come l'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini.

L'articolo 2 dispone, al comma 1, la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. Il comma 2 stabilisce che il commissario sia nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

Si prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento – le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari): la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese.

Ricorda come, nella fase transitoria dovranno comunque essere garantiti gli interessi primari dei residenti nei territori dei due comuni, tra cui: l'incolumità pubblica; la tutela della salute; la parità di accesso alle prestazioni. Il comma 3 specifica che anche i sindaci dei due

comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi. Il comma 4 stabilisce che gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge. Al comma 5 dell'articolo 2 viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 – Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 – Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 – Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017. Segnala come non sia necessario modificare le tabelle dei collegi plurinominali (tabella A2 Camera e B2 Senato), in quanto il relativo territorio è definito per aggregazione dei collegi uninominali contigui (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), della legge n. 165 del 2017). Il comma 6 dell'articolo 2 di entrambe le proposte di legge dispone in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti, mentre il comma 7 rinvia, per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle province, a quanto previsto in materia dal decreto-legge n. 2 del 2010 che, al comma 9-bis dell'articolo 4 dispone che, in ordine alla determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali

degli enti locali dovute al passaggio da una regione a un'altra, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'ISTAT. Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala infine come la materia trattata dalle proposte di legge, rientri, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica. Dichiaro di non aver ancora predisposto un parere.

Il senatore Daniele MANCA (PD) fa presente che il tema assume una particolare rilevanza non solo perché i *referendum* sono stati svolti più di 10 anni fa ma anche perché manca il parere della regione Marche. Chiede dunque che si proceda a un'istruttoria approfondita poiché molteplici sono gli elementi che devono essere verificati e approfonditi per ben comprendere le ragioni per le quali il consiglio regionale delle Marche non ha espresso il proprio parere.

Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PSd'Az) concorda con il senatore Manca e dichiara di aver chiesto un rinvio dell'esame proprio per poter approfondire la questione.

Il deputato Roberto PELLA (FI) rileva che temporeggiare per qualche settimana non dovrebbe creare alcun problema poiché sono passati già oltre 10 anni dallo svolgimento dei *referendum*. Sottolinea tuttavia che la necessità di tenere in grande considerazione la volontà popolare che è stata espressa in quei territori. Chiede al relatore di informarsi su quali siano le ragioni del mancato parere da parte del consiglio regionale delle Marche. Chiede inoltre al relatore di prendere contatti con gli attuali sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio per comprendere quale sia la loro posizione su tale questione.

Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PSd'Az), *relatore*, dichiara che si adopererà per sentire i sindaci dei comuni e acquisire la loro posizione sulla questione. Ritiene invece più difficile verificare le ragioni del mancato parere del consiglio regionale delle Marche.

Il deputato Roberto PELLA (FI), propone di scrivere una lettera molto ferma al consiglio regionale delle Marche chiedendo le ragioni della mancata espressione del parere, che costituisce, a suo giudizio, una circostanza molto grave.

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che, in base al regolamento della Commissione per la consultazione delle autonomie territoriali, è possibile procedere ad audizioni di tutti gli enti territoriali coinvolti. Segnala però che tutti i soggetti coinvolti sono stati auditi nella scorsa Legislatura e che, in questa Legislatura, nell'esaminare il provvedimento, la I Commissione Affari costituzionali della Camera, competente in sede referente, ha deciso di non ripetere le audizioni, acquisendo invece il materiale della scorsa Legislatura. Tale materiale sarà trasmesso anche ai componenti della Commissione.

Il senatore Maurizio CAMPARI (L-SP-PSd'Az), *relatore*, ritiene necessario rinviare il seguito dell'esame alla prossima

settimana, in modo da poter valutare tutti gli elementi emersi.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.

C. 686 e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Daniela SBROLLINI (PD), *relatrice*, ricorda come la proposta di legge si ponga in continuità con il lavoro svolto nella XVII legislatura dalla Commissione d'inchiesta, allora monocamerale, istituita per verificare le condizioni di sicurezza e di degrado delle città e in particolare delle periferie urbane. La Commissione ha concluso i lavori con l'approvazione, il 14 dicembre 2017, di una relazione sull'attività svolta (Doc. XXII-*bis*, n. 19), nella quale è stata ritenuta particolarmente significativa l'attivazione dei « patti di sicurezza » che sono accordi di collaborazione e di solidarietà stipulati tra Stato ed enti locali – sulla base di un accordo quadro sottoscritto il 20 marzo 2017 tra il Ministero dell'interno e Anci – per realizzare azioni congiunte di più livelli di governo e promuovere, anche in via sussidiaria, interventi per rendere effettivo il diritto alla sicurezza.

Quanto al contenuto del provvedimento l'articolo 1 istituisce, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta parlamentare sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Alla conclusione dei lavori, la Commissione presenta alle Camere di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. È prevista la possibilità di presentare anche

relazioni di minoranza. Inoltre, si prevede la presentazione, dopo il primo semestre di attività, di una relazione sullo stato dei lavori.

L'articolo 2 stabilisce che la Commissione sia composta da 20 senatori e da 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Sono inoltre disciplinate le modalità di elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari.

L'articolo 3 elenca i compiti della Commissione di inchiesta. Tra questi merita in primo luogo segnalare l'individuazione delle aree critiche sulle quali operare per accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti. Altri compiti della Commissione consisterà nel rilevamento, con l'ausilio degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà, delle situazioni di degrado e disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica. Rileva a tale proposito l'assenza di un riferimento alle regioni i tra soggetti con cui collaborare. Tra gli ulteriori compiti segnala il monitoraggio del rischio e delle connessioni che possono emergere tra disagio urbano e radicalismo religioso; l'individuazione di proposte che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati; l'individuazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio e dall'occupazione abusiva di immobili; l'individuazione di programmi di ampliamento delle prestazioni sociali di contrasto alla povertà; l'individuazione di interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e di attuare politiche per la sicu-

rezza per prevenire fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

La Commissione può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, degli istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia. Anche con riferimento a tale disposizione ritiene opportuno un coinvolgimento delle regioni.

L'articolo 4 richiama, al comma 1, quanto già previsto dall'articolo 82, secondo comma della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e stabilisce, al comma 2, ulteriori limitazioni, prevedendo che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Per quanto concerne le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, la proposta di legge richiama, al comma 3, l'applicabilità degli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale. La proposta di legge dispone la non opponibilità alla Commissione, limitatamente alle materie oggetto di indagine, del segreto d'ufficio, professionale e bancario, precisando altresì che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato segreto difensivo ai sensi dell'articolo 103 del codice di procedura penale. Per il segreto di Stato trova applicazione la normativa dettata dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Non può essere opposto il segreto da parte di altre Commissioni di inchiesta.

L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione che potrà acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche in deroga all'articolo 329 del codice di pro-

cedura penale che copre con il segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria dovrà fornire gli atti e i documenti richiesti in maniera tempestiva e potrà ritardare solo motivando il ritardo con apposito decreto e solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per 30 giorni e può essere rinnovato. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. La Commissione ha inoltre il potere di stabilire quali atti e documenti non devono essere divulgati; in ogni caso devono rimanere riservati i documenti relativi a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 6 impone l'obbligo del segreto, sanzionato penalmente (ai sensi dell'articolo 326 del codice penale), per i componenti la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio vengano a conoscenza di atti di inchiesta che la Commissione ha segreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche dopo la cessazione dell'incarico; analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti.

L'articolo 7 afferma il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di disporre diversamente e demanda la disciplina dell'organizzazione delle attività e del funzionamento della Commissione a un regolamento interno da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Segnala a tale proposito la mancanza di un espresso richiamo alla collaborazione con le regioni.

Viene poi stabilito che la scelta dei collaboratori sia rimessa al Presidente, previo parere della Commissione. Per l'esercizio delle funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, men-

tre le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura di 60.000 euro annui a carico per metà del bilancio interno della Camera e per l'altra metà del Senato. Tale cifra può essere incrementata, fino a un massimo del 30 per cento, previa richiesta motivata del Presidente della Commissione, solo per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. L'incremento deve essere autorizzato dai Presidenti delle Camere con determinazione adottata d'intesa tra loro. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite la materia, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.

Sottolinea, infine, l'importanza e la delicatezza della materia e rileva come l'istituzione della Commissione comporti un notevole impegno, non tanto in termini di oneri economici quanto in termini di oneri organizzativi in termini di rilevanza delle questioni affrontate, che necessitano l'impegno di diverse professionalità.

Il deputato Roberto PELLA (FI) chiede di rinviare l'espressione del parere anche in considerazione del fatto che la Commissione di merito, la I Commissione Affari costituzionali della Camera, ieri ha rinviato l'esame del provvedimento. Considerata la rilevanza del provvedimento chiede che inoltre che siano previsti tempi congrui per ponderare con maggiore attenzione il contenuto della proposta di legge ed al fine di esaminare il testo risultante dagli emendamenti eventualmente approvati in sede referente.

La senatrice Daniela SBROLLINI (PD), *relatrice*, condividendo le ragioni del collega Pella dichiara tuttavia che non spetta alla Commissione per le questioni regionali entrare nel merito del provvedimento. La Commissione è tenuta a dare un parere alla I Commissione in tempi coerenti con il previsto avvio dell'esame

del provvedimento presso l'Assemblea della Camera la prossima settimana. Ritiene pertanto opportuno esprimersi sul testo base del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min. Ling.), ricorda che, in conseguenza dell'operato della Commissione istituita dalla Camera nella scorsa legislatura, è stata presa l'iniziativa dei bandi per le periferie, la cui attuazione dovrebbe quindi ora essere oggetto di valutazione dall'istituenda Commissione. Fa poi presente che nel testo della proposta di legge sarebbe opportuno specificare che la Commissione si avvale degli strumenti di cooperazione giudiziaria europea in materia di terrorismo. Rileva inoltre che nel testo, alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 viene delineata una correlazione non corretta tra immigrazione di seconda generazione e terrorismo che dovrebbe essere espunta.

Infine auspica che, nella lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3, quando si fa riferimento ai fenomeni di abusivismo, sia inserita la voce del recupero degli spazi verdi abbandonati attraverso la diffusione dell'agricoltura urbana.

Il deputato Dario BOND (FI), ritiene utile che la Commissione acquisisca il parere del Governo sulla proposta di legge. Ritiene infatti che i problemi delle periferie debbano essere gestiti dalle amministrazioni locali e dai responsabili dell'ordine pubblico piuttosto che da una Commissione parlamentare.

La senatrice Daniela SBROLLINI (PD), *relatrice* chiede di acquisire e mettere a disposizione dei componenti della Commissione la relazione sull'attività svolta dalla Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera nella scorsa legislatura. Dichiaro quindi di condividere le osservazioni della collega Rossini. Si chiede quindi, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame, se non sia il caso di rinviare il seguito dell'esame a una seduta da convocarsi nella giornata di domani.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S) fa presente che domani non è prevista una seduta della Commissione.

Il senatore Franco DAL MAS (FI) rileva come la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere un parere. Rileva peraltro che l'autorità giudiziaria è deputata a svolgere indagini e che dunque autorizzare altri organismi a svolgere indagini è in contrasto con il principio della separazione dei poteri. Chiede pertanto di valutare con maggiore ponderazione l'istituzione di tale Commissione.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), dichiara che rinviare a domani l'espressione del parere non cambierebbe nella sostanza la situazione né la posizione del movimento 5 stelle che non potrà essere modificata nel giro di pochissime ore con l'acquisizione di altri elementi che risulterebbero inutili rispetto alla nostra posizione che è contraria all'istituzione della Commissione.

Il senatore Daniele MANCA (PD), chiarisce che la Commissione per le questioni regionali non è convocata per esprimersi sull'opportunità o meno di istituire la Commissione di inchiesta ma solo per formulare un parere circa il corretto coinvolgimento delle regioni e il rispetto del riparto di competenze, come ha già ben chiarito la relatrice rilevando la mancanza di un corretto coinvolgimento delle regioni nelle competenze della Commissione.

Emanuela CORDA, *presidente*, ritiene utile una breve sospensione della seduta per approfondire gli elementi emersi

La seduta, sospesa alle 9.50 è ripresa alle 10.

Il Senatore Franco DAL MAS (FI), richiama i colleghi all'esigenza di attenersi all'ambito di competenza della Commissione, che attiene alla tutela delle competenze regionali, evitando valutazioni di merito.

La senatrice Daniela SBROLLINI (PD), fa presente che non vede le ragioni per rinviare il voto ad altre seduta. Segnala infatti che, pur ribadendo la sua condivisione delle osservazioni della collega Rosini, è nelle condizioni, al fine di agevolare i lavori, di sottoporre ai colleghi una proposta di parere che si attenga rigorosamente ai limiti di competenza della Commissione e che richieda alla Commissione di merito unicamente l'inserimento delle regioni tra i soggetti da consultare nel rilevamento delle situazioni di disagio, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), e tra i soggetti con i quali la Commissione collabora, all'articolo 3, comma 2.

Emanuela CORDA (M5S), *presidente*, ritiene invece utile tenere conto delle molteplici richieste di rinvio dell'esame fin qui emerse. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

ALLEGATO

**Disegno di legge S. 763. Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti.**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge S. 763, recante modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti;

rilevato che:

la materia del provvedimento – attenendo principalmente alla disciplina del personale scolastico – appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

in proposito, la Corte costituzionale ha infatti affermato, con la sentenza n. 76 del 2013, che « ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	188
Audizione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, Roberto Alfonso .	188

Mercoledì 20 febbraio 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, Roberto Alfonso.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, Roberto Alfonso, che ringrazia per la presenza.

Roberto ALFONSO, *procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Paola NUGNES (M5S), Andrea FERRAZZI (PD), Arnaldo LOMUTI (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Roberto ALFONSO, *procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Seguito delle comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui negoziati relativi alla <i>Brexit</i> e sul relativo impatto per l'Italia (<i>Deliberazione</i>)	7
---	---

<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine conoscitiva)</i>	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01516 Sisto: Sulla regolamentazione della vendita dello <i>spray</i> al peperoncino	12
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	22
--	----

5-01517 Meloni: Sulle iniziative per contrastare la diffusione della mafia nigeriana nella città di Ferrara	12
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	24
--	----

5-01518 Migliore: Sulle iniziative per ripristinare condizioni di sicurezza nella città e nella provincia di Napoli	13
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	26
--	----

SEDE REFERENTE:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 1171 Iezzi e C. 1019 Bignami (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696 De Maria, C. 1169 Lupi, C. 1313 Gelmini e C. 1604 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1604</i>)	14
Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. C. 14 cost. Iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	14
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309-A, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ...	20
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 1353, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	20
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 1160, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	21
II Giustizia	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibaldi, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di rappresentanti di: Associazione nazionale volontarie telefono rosa e Associazione italiana studio prevenzione analisi crimini (AISPAC) e Unione delle Camere penali italiane (UCPI) e Associazione italiana giovani avvocati (AIGA)	28
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibaldi, recanti disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, di Maria Monteleone, sostituto procuratore coordinatore <i>pool</i> antiviolenza presso la Procura di Roma	28
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	29
RISOLUZIONI:	
7-00149 Varchi: Iniziative normative inerenti il personale della polizia penitenziaria (<i>Discussione e rinvio</i>)	31
7-00166 Costa: Sulla applicazione del nuovo articolo 4- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario (<i>Discussione e rinvio</i>)	31
AVVERTENZA	32
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul programma dei lavori del Comitato	33
COMITATO PERMANENTE SULL'ATTUAZIONE DELL'AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.	
Audizione del Direttore Generale della Commissione europea per la cooperazione allo sviluppo, Stefano Manservigi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009. C. 1394 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	36
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017. C. 1468 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016. C. 1469 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Comandante delle Forze Operatrici Terrestri di Supporto (FOTER), Gen. C. A. Giuseppenicola Tota, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni ». (C. 1012 Perego di Cremona)	42
--	----

SEDE REFERENTE:

Istituzioni di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni. C. 1012 Perego di Cremona (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare ...	44
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01483 Bignami: Esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per soggetti operanti nei comuni colpiti da eventi sismici	47
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	54
5-01485 Pastorino: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF).	
5-01520 Centemero: Modifiche alla disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all'Arbitrato bancario finanziario (ABF)	47
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-01486 Fregolent: Effetti distorsivi sulla concorrenza provocati dalle disposizioni relative all'applicazione dell'imposta sostitutiva unica di cui alla Legge di Bilancio 2019	47
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	57

5-01487 Osnato: Meccanismi di riattribuzione delle imposte versate dai lavoratori transfrontalieri residenti in comuni al confine con la Confederazione elvetica	48
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	59
5-01488 Giuliodori: Ritardo nella procedura concorsuale per assunzioni presso l'Agenzia delle entrate	48
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	61
5-01519 Tabacci: Cessione del credito d'imposta per la riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere	48
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	62
SEDE REFERENTE:	
Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia. C. 313 Meloni (<i>Esame e rinvio</i>)	48
Sui lavori della Commissione	53
 VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti delle Associazioni di tutela dei diritti delle persone disabili FISH, FAND e FIRST, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 877 Azzolina: Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole .	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei professori universitari Giorgio Zauli e Mauro Calise nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni, C. 1342 Aprea, C. 1349 Fratoianni e C. 1414 Ascani: Norme in materia di accesso ai corsi universitari	63
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui rapporti convenzionali tra il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e l'ANCI, alla luce della nuova normativa in materia di raccolta e gestione dei rifiuti da imballaggio (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	64
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. Emendamenti C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	65
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	78
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. Testo base C. 696 De Maria ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. Testo base C. 52 Daga e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	67
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01490 Fidanza: Accantonamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2019 sul programma « Sviluppo e sicurezza della mobilità locale »	130
<i>ALLEGATO (Testo integrale della risposta)</i>	134

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38).	
Audizione di rappresentanti dell'Automobile club d'Italia (ACI)	131
Audizione di rappresentanti della Polizia stradale	131

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei <i>big data</i> .	
Audizione di rappresentanti di Rai-Radiotelevisione italiana SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	131

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1245 Mulè, C. 1358 Meloni, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01477 Benamati: Sul piano industriale della Parmalat SPA	136
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	140
5-01478 Squeri: Sugli incentivi per l'utilizzo delle biomasse a fini energetici	136
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
5-01479 Zucconi: Sulle iniziative per tutelare gli operatori del commercio al dettaglio su area pubblica	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	143
5-01521 Andreuzza: Sulla crisi industriale della Peg Perego	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	144

SEDE CONSULTIVA:

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nuovo testo C. 1171 Iezzi e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	137
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	146
Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. Nuovo testo C. 491 Massimo Enrico Baroni (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	147

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>) ...	138
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	148

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche, C. 860 Epifani e C. 1333 Polidori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149

INTERROGAZIONI:

5-01204: Businarolo: Situazione dei lavoratori della sede I.N.P.S. di Verona	150
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	151

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernenti l'ordinamento e la struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 479 Carla Cantone e C. 1158 Murelli	150
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 696 De Maria e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	152
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00164 De Filippo: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale. (<i>Discussione e rinvio</i>)	154
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 1143 Foscolo (<i>Esame e rinvio</i>)	156
---	-----

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi: Iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00185 Gastaldi</i>)	164
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi sulle iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino.	
Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri e Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare) e Coldiretti	165

Audizione di rappresentanti dell'Associazione pastori sardi (ASPI)	165
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. Nuovo testo C. 712 Molinari (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	165
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia: Esame del documento conclusivo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda e 7-00184 Spena sulle iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino	167

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE. COM(2018)703.	
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. COM(2018)490.	
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2018)491 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	168
ALLEGATO 1 (<i>Documento finale approvato</i>)	171
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)390 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. S. 257 e abb. (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	176
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. S. 763 e abb. (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	176
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	187
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. Nuovo testo C. 1171 (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città. C. 686 e abb. (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori	188
Audizione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, Roberto Alfonso .	188

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0048280